# BOLLETTINO UFFICIALE

## n. 16
## DEL 20 APRILE 2016

Anno LIII n. 16

# **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

# **Sommario Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

# **Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_16_1_LRE_5

## **Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5**
## Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

**Il Consiglio regionale** ha approvato
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

### **Art. 1** oggetto e finalità

**1.** La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
**2.** Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, punti 1 bis) e 9), e di cui all'articolo 5, primo comma, punti 7) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di acquedotti di interesse locale e regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.
**3.** In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, con la presente legge la Regione dà attuazione all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicità della gestione di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 2** principi

**1.** In materia di risorse idriche la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformità alle disposizioni approvate dall'Autorità nazionale di regolazione del settore in particolare osservando il rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del principio di precauzione e dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'acqua come bene comune e naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della personalità umana e al godimento della vita;
b) riconoscimento dell'inalienabilità degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche ricomprese nel servizio idrico integrato regionale;
c) tutela e proprietà pubblica del patrimonio idrico, dell'ambiente naturale e dell'ecosistema;
d) rispetto della disciplina degli usi delle acque secondo criteri di solidarietà, nonché della loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;
f) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salva-

guardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
**2.** Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 la Regione e gli Enti locali perseguono i seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi della risorsa idrica e dei suoi usi impropri.
**3.** In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge osservando il principio di precauzione, nonché i principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi la Regione e gli Enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a favorire una gestione efficiente dei rifiuti promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurne i quantitativi avviati a smaltimento, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, delle disposizioni in materia di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e dei principi europei in materia di economia circolare.

## **Art. 3** individuazione dell'Ambito territoriale ottimale

**1.** Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006.
**2.** Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.

## **Art. 4** Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti

**1.** È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.
**2.** Con riferimento al servizio idrico integrato l'AUSIR subentra, con le modalità di cui all'articolo 23, nelle funzioni che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
**3.** L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.
**4.** L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.
**5.** L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
**6.** Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.
**7.** I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

**8.** Le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'AUSIR.

## **Art. 5** organi dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti

**1.** Sono organi dell'AUSIR:
a) l'Assemblea regionale d'ambito;
b) il Presidente;
c) le Assemblee locali;
d) il Revisore dei conti;
e) il Direttore generale.
**2.** Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente, di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, delle Assemblee locali è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.

## **Art. 6** Assemblea regionale d'ambito

**1.** L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.
**2.** I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014, eleggono tra di loro con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.
**3.** Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 2 appartenga alla minoranza slovena, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).
**4.** Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalità stabilite da regolamento interno. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.
**5.** Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
**6.** All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.
**7.** L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:
a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;
b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;

c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;
e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;
g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;
h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;
j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
k) alla predisposizione e all'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14;
l) alla promozione di attività culturali e di iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;
m) alla predisposizione e all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;
n) all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;
o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.
**8.** La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.
**9.** I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

## **Art. 7** Presidente

**1.** Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'AUSIR ed è nominato in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
**2.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito e cura i rapporti con le Assemblee locali.
**3.** Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee locali a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.

## **Art. 8** Assemblee locali

**1.** Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.
**2.** Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.
**3.** La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
**4.** Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

**5.** Le quote di partecipazione dei Comuni in seno alle Assemblee locali sono definite per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente nei Comuni, quale risulta dall'ultimo censimento, e per il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. Al fine di determinare la quota di partecipazione dei Comuni con tasso di turisticità, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014, pari o superiore a 100, il valore della popolazione residente in tali Comuni è aumentato del 50 per cento. Per le finalità del presente comma, il decreto di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014, include i Comuni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.
**6.** I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014. I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.
**7.** Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi:
a) a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;
b) a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
c) ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b);
d) ad approvare, a invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, nel rispetto della tariffa di base di cui all'articolo 6, comma 7, lettera f), e delle disposizioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.
**8.** Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.
**9.** Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.
**10.** Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.
**11.** Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
**12.** Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.

## **Art. 9** Revisore dei conti

**1.** L'Assemblea regionale d'ambito nomina un Revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/233/CEE).

## **Art. 10** Direttore generale

**1.** L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
**2.** Il Direttore generale ha la responsabilità legale e della gestione tecnica, amministrativa e contabile e in particolare:
a) assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali e ne redige i processi verbali;
c) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
d) sottoscrive le convenzioni con i soggetti gestori affidatari dei servizi e i contratti attivi e passivi con i terzi;
e) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e

attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
g) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici e adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) applica le penali nei confronti dei soggetti gestori per la violazione delle clausole contrattuali previste nella convenzione di servizio e nel relativo disciplinare;
j) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
k) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo;
l) provvede alla predisposizione dello schema del conto consuntivo.

## **Art. 11** compensi

**1.** Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 7 e 8, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.

## **Art. 12** funzioni della Regione

**1.** In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di verifica e di controllo sull'attività dell'AUSIR e, qualora accerti gravi irregolarità e inadempienze, esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo 152/2006 provvedendo agli interventi necessari.
**2.** Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal decreto legislativo 152/2006.
**3.** In particolare, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione provvede:
a) alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali, secondo le finalità di cui alla presente legge e in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;
b) alla definizione delle modalità di trasmissione e conferimento delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
c) alla valutazione in ordine alla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
**4.** Sia con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che con riferimento al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121 e 199 del decreto legislativo 152/2006, la Regione può provvedere:
a) all'individuazione, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque e del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani, degli interventi di interesse regionale tra quelli già previsti nel Piano d'ambito con l'indicazione delle fonti di finanziamento, anche europee, per la realizzazione di tali interventi, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio;
b) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.
**5.** L'attività di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'articolo 23, comma 3.
**6.** La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando priorità:
a) agli interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitaria;
b) agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, già previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).
**7.** Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.
**8.** L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

## Art. 13 Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi

**1.** Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato e il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono predisposti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 149 e 203, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e sono approvati dall'Assemblea regionale d'ambito.
**2.** I Piani d'ambito di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
**3.** I Piani d'ambito di cui al comma 1 sono costituiti, in particolare, dai seguenti atti:
a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
d) il piano economico-finanziario.
**4.** La ricognizione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.
**5.** Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.
**6.** Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
**7.** Il piano economico-finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
**8.** Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato fa, comunque, salve le previsioni dei piani d'ambito vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il finanziamento del programma degli interventi da parte di istituti bancari.
**9.** Ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
**10.** L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'articolo 17.

## Art. 14 relazione annuale

**1.** L'AUSIR approva la relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito avente i seguenti contenuti:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
b) i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;
c) le caratteristiche delle tariffe applicate e il gettito tariffario;
d) il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'ambito.
**2.** Entro il 30 giugno di ogni anno la relazione di cui al comma 1 è inviata al Consiglio regionale, nonché alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente.

## Art. 15 Piano operativo per la crisi idropotabile

**1.** L'AUSIR predispone e approva il Piano operativo per la crisi idropotabile nel quale sono indicati le misure e gli interventi da attuare nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano regionale di tutela delle acque.
**2.** Il Piano operativo per la crisi idropotabile di cui al comma 1 si compone di:
a) analisi del rischio di crisi idrica redatta in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
b) individuazione delle aree e dei corpi idrici interessati;
c) fonti di approvvigionamento idrico alternative rispetto alle infrastrutture disponibili;
d) interventi da realizzare, compresi quelli di carattere temporaneo e conseguenti interventi di rimessio-

ne in pristino, nonché relativi tempi di esecuzione;
e) azioni e misure da adottare al fine di affrontare la crisi idropotabile.
**3.** Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di crisi idropotabile l'AUSIR attiva immediatamente gli interventi, le azioni e le misure previsti dal Piano operativo per la crisi idropotabile e provvede al conseguente adeguamento del Piano d'ambito di cui all'articolo 13 anche ai fini della copertura finanziaria degli stessi.

## **Art. 16** affidamento dei servizi

**1.** L'AUSIR, nel rispetto dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.
**2.** L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario.
**3.** Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR.
**4.** In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione.
**5.** Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo.
**6.** La prosecuzione della gestione dei servizi da parte dell'operatore economico derivante dalle operazioni di cui al comma 5 è subordinata all'avvenuta applicazione dell'articolo 2112 del codice civile con riferimento al passaggio dei lavoratori all'operatore economico medesimo, ferme restando le possibilità di deroga previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990).

## **Art. 17** rapporti fra l'AUSIR e i gestori

**1.** I rapporti fra l'AUSIR e i gestori sono regolati dalla convenzione di servizio e dal relativo disciplinare, approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, relativamente al servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, e relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006.
**2.** In sede di elaborazione della convenzione di servizio di cui al comma 1, l'AUSIR tiene conto, altresì, dei principi contenuti nelle normative europee, nazionali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
**3.** In sede di elaborazione dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13 è data facoltà agli organi dell'AUSIR di disporre lo svolgimento di audizioni dei gestori dei servizi al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione.

## **Art. 18** disposizioni specifiche per le zone montane

**1.** L'AUSIR inserisce nella convenzione di servizio di cui all'articolo 17 specifiche clausole negoziali che garantiscano un'adeguata rappresentanza agli Enti locali ricadenti in zone caratterizzate da peculiarità idrogeologiche e che prevedano idonei strumenti di tutela delle specificità territoriali proprie delle zone montane.
**2.** Relativamente al servizio idrico integrato nella convenzione di servizio è, in particolare, prevista l'istituzione di presidi territoriali operativi volti a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio nelle zone montane.
**3.** In considerazione delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000, e coerentemente alle politiche di valorizzazione e sostegno, per detti territori la Regione riconosce come prioritaria l'applicazione di agevolazioni consistenti

nella riduzione della tariffa del servizio idrico integrato. A tal fine la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), nel determinare le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, stabilisce altresì le modalità di intervento per l'agevolazione di cui al presente comma.

## Art. 19 Carta dei servizi

**1.** La Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la Carta del servizio idrico integrato sono i documenti adottati dai gestori in cui vengono definiti i diritti e i doveri degli utenti, le modalità di reclamo, le procedure di conciliazione delle controversie e vengono indicati gli standard di qualità che i gestori stessi devono garantire all'utenza.
**2.** Le Carte dei servizi sono redatte dai gestori in conformità agli schemi di riferimento approvati dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), nonché nel rispetto in particolare dell'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), e della normativa nazionale di settore.
**3.** Ogni successivo aggiornamento da parte del gestore delle Carte dei servizi di cui al comma 1 richiede il preventivo parere favorevole dell'AUSIR e del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti.
**4.** Le Carte dei servizi di cui al comma 1 tutelano le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 38/2001 anche prevedendo la fatturazione di consumi bilingue.

## Art. 20 Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti

**1.** In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso l'AUSIR è istituito il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento.
**2.** Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le seguenti funzioni:
a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con l'AUSIR e/o con i gestori;
e) partecipa, con delegati, alle commissioni di conciliazione istituite con i gestori;
f) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
g) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato e su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi;
k) consulta periodicamente le associazioni dei consumatori e raccoglie le segnalazioni dei singoli cittadini;
l) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.
**3.** Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, con voto favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere di cui al comma 2, lettera j), eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso in cui il parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
**4.** Le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR.
**5.** L'AUSIR mette a disposizione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

## Art. 21 assunzione del personale dell'AUSIR

**1.** L'assunzione del personale dell'AUSIR avviene mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.
**2.** Al personale non dirigente dell'AUSIR è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipen-

denti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.
**3.** Al fine di assicurare al personale di cui al presente articolo livelli di formazione uniformi a quelli assicurati al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'AUSIR è autorizzata ad aderire alle iniziative formative afferenti tematiche riguardanti i servizi fondamentali di rilevanza economica organizzate dalla cabina di regia di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali).

## **Art. 22** disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

**1.** Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b).
**2.** Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di trattamento dei rifiuti, che sono comunque inclusi nella pianificazione regionale di settore. L'AUSIR individua dette fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo del trattamento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.

## **Art. 23** attivazione dell'AUSIR

**1.** L'AUSIR è istituita a far data dall'1 gennaio 2017.
**2.** Con riferimento al servizio idrico integrato, dalla data di cui al comma 1, previa individuazione di quanto di seguito dettagliato e previa approvazione, da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito, del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005, da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.
**3.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale è costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente che ne assume il coordinamento, il Direttore centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi del supporto tecnico dei direttori di ciascuna Consulta d'ambito e delle relative strutture tecnico-operative, svolge un'attività di omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR.
**4.** La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione.
**5.** In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'AUSIR, i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito sono eletti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2. Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente in materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea regionale d'ambito che provvede alla nomina del Presidente dell'AUSIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e approva lo Statuto dell'AUSIR. Entro i successivi trenta giorni il Presidente dell'AUSIR convoca le Assemblee locali per la seduta di insediamento che provvedono ciascuna alla nomina del loro Presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
**6.** Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.
**7.** Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento. Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, già previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR.

**8.** Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
**9.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
**10.** A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'articolo 24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7.
**11.** Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a 150.000 euro, affluiscono nel 2018 al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

## **Art. 24** liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato

**1.** La gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Commissario incaricato, a decorrere dai termini indicati nell'articolo 23, comma 1, provvede:
a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;
c) alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse Consulte d'ambito da trasferire all'AUSIR;
d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.
**2.** La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2017 e con riferimento alla liquidazione dell'Ente d'ambito interregionale entro il 30 giugno 2018. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
**3.** Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'AUSIR i saldi di bilancio delle Consulte d'ambito, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

## **Art. 25** disposizioni transitorie

**1.** Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'articolo 23, comma 1.
**2.** Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del Direttore generale di cui all'articolo 10, le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010, e i Comuni, continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017.
**3.** Il subentro nelle funzioni che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR avviene nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.
**4.** Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
**5.** In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.

## **Art. 26** trasferimento di personale all'AUSIR

**1.** Il personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è trasferito alla data dall'1 gennaio 2017 all'AUSIR nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale. Le procedure per il trasferimento del personale devono essere attivate con le organizzazioni sindacali entro il 30 giugno 2016.

**2.** Il personale trasferito conserva la posizione giuridica e economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, ed è inquadrato nei profili professionali posseduti tenendo conto delle qualifiche funzionali maturate.
**3.** L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
**4.** Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
**5.** Il personale di cui al comma 1 ha la facoltà di conservare il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico per un periodo massimo di diciotto mesi decorrenti dalla data di istituzione dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e, in tale ipotesi, può aderire agli avvisi di mobilità a evidenza pubblica delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Ai fini del trasferimento del predetto personale interessato agli avvisi di mobilità non è richiesto alcun nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

## **Art. 27** poteri sostitutivi

**1.** La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), definendone i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico, che svolge, in via sostitutiva, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, in caso di inutile decorso dei termini fissati dalla normativa nazionale in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento di ciascun servizio, nonché quelli indicati dall'articolo 24, comma 2.
**2.** Le funzioni del Commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio del soggetto inadempiente.
**3.** Ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AUSIR non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.

## **Art. 28** abrogazioni

**1.** A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti norme:
a) i commi 101 e 102 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
b) l'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
c) i commi 21, 22, 23, 24, 25 e 29 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);
d) il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
e) il comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
f) i commi 51, 52 e 53 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
g) il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 11/2011;
h) i commi 44, 45 e 46 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
i) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
j) i commi 23 e 24 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
k) i commi 21 e 22 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);
l) i commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
m) la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche);

n) il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);
o) l’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);
p) la legge regionale 3 novembre 1979, n. 61 (Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319).

## Art. 29 modifiche all’ordinamento di settore

**1.** Le seguenti modifiche hanno efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2017:
a) al comma 59 dell’articolo 4 della legge regionale 27/2014 le parole <<alla Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;
b) al comma 61 dell’articolo 4 della legge regionale 27/2014 le parole <<la Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)>>;
c) al comma 62 dell’articolo 4 della legge regionale 27/2014 le parole <<alla Consulta d’ambito territoriale ottimale Orientale Goriziano>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)>>;
d) al comma 26 dell’articolo 4 della legge regionale 6/2013 le parole <<la Consulta d’ambito territoriale ottimale competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;
e) al comma 29 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<delle Autorità d’ambito>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;
f) al comma 30 dell’articolo 3 della legge regionale 24/2009 le parole <<le Autorità d’ambito presentano alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la relazione informativa prevista dall’articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005, entro il termine previsto dalla norma medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall’articolo 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5>>;
g) al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole <<alle Autorità d’ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;
h) al comma 1 dell’articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<dell’Autorità d’ambito territorialmente competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)>>;
i) al comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale 16/2008 le parole <<all’Autorità d’ambito territorialmente competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)>>;
j) dopo il comma 3 dell’articolo 16 bis della legge regionale 16/2008 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.>>;
k) ai commi 25 e 28 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2007 le parole <<all’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) Centrale Friuli>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),>>;
l) al comma 5 bis dell’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole <<di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”)>> sono sostituite dalle

seguenti: <<del servizio idrico integrato>>, e le parole <<dalla Consulta d'Ambito>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 15 aprile 2016

SERRACCHIANI

# Allegato A (riferito all'articolo 8)

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Assemblea locale "Occidentale" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.

2. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

3. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.

4. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

**NOTE**
**Avvertenza**
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n.

18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:
**Art. 4**
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

**Art. 5**
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) [elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo];
2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni];
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

- Il testo dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è il seguente:
**Art. 2**

Omissis

186 bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata

in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Omissis

- Il testo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è il seguente:

**Art. 3 bis** ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1 bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni,

province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.
[5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.]
6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

- Il testo dell'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:
**Art. 149 bis** affidamento del servizio
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.
Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

- Il testo dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 200** organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art. 195.

**Nota all'articolo 2**
- Il testo dell'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 179** criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Note all'articolo 3**
- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:
**Art. 118**
118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 147** organizzazione territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

- Per il testo dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006, vedi la nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13, è il seguente:
**Art. 4** ambito territoriale ottimale interregionale
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.
2. L'accordo di cui al comma 1 è stipulato su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i Comuni interessati.
3. Il mancato raggiungimento di un'intesa con tutti i Comuni interessati non preclude la conclusione dell'accordo volto alla costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale. I Comuni che non aderiscono all'intesa vengono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale denominato "Occidentale".
4. Nell'Ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1.

**Note all'articolo 4**
- Il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

**Art. 4** finalità 3 - gestione del territorio
44. Nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, al fine di attuare la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa e nel rispetto dei criteri generali dettati dall' articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), la Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, individua nelle forme di cooperazione tra Comuni e Province, istituite ai sensi della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), le strutture istituzionalmente deputate ad assumere, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali indicati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 13/2005, le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, in materia di servizio idrico integrato.
45. Le strutture di cui al comma 44, denominate Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, subentrano nelle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale ottimale a far data dalla soppressione delle Autorità medesime.
46. Le strutture di cui al comma 44 subentrano, infine, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, anche con riferimento agli atti interni quali statuti, deliberazioni e determinazioni, al personale e agli organi delle sopra citate Autorità.

- Il testo dell'articolo 198 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 198** competenze dei comuni
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

**Note all'articolo 6**
**- Il testo** dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, è il seguente:
**Art. 4** Piano di riordino territoriale
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.
2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.
3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:
a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermine;
b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a

maggioranza assoluta.
6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.
7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:
**Art. 3** Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
*a)* quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
*b)* sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
*c)* tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
*d)* sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

- Il testo dell'articolo 74 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 74** definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;

p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
q) ente di governo dell'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalità previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale, denominati anche «SQA»: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i

controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto;
[qq) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;]
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento;
uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali;
uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.

- Per il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006 vedere la nota all'articolo 3.

**Note all'articolo 8**
- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
**Art. 13** Assemblea
1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;

g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità.
4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.
5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente, se più favorevole.
6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.
7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.
8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.
10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
a) modifiche statutarie;
b) regolamenti;
c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
d) atti di programmazione e di pianificazione;
e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
g) Piano dell'Unione;
h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca del Collegio dei revisori;
i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;
l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.
11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.
13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2014, vedere la nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 154 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 154** tariffa del servizio idrico integrato
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito (562), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica,

tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

**Note all'articolo 12**
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 è il seguente:
**Art. 3** individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:
a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;
b) predispone, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori;
c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);
d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti;
g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle regioni e dei soggetti che affidano il servizio;

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;
m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'art. 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;
n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo;
o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (3).
2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

- Il testo dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 121** Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentiti le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

- Il testo dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 199** Piani regionali
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall' articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 4 a 7, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, è il seguente:
**Art. 5** finalità 3 - Gestione del territorio
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Autorità d'ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), la somma pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di distribuzione del trasferimento di cui al comma 4.
6. L'utilizzo delle somme di cui al comma 4 non è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, infine, sono aggiunte le parole <<per il servizio idrico integrato>>.

**Note all'articolo 13**
- Il testo dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 149** Piano d'ambito
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

- Il testo dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 203** schema tipo di contratto di servizio
1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
l) la facoltà di riscatto secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

- Il testo dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 158** bis approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

**Note all'articolo 16**
- Il testo dell'articolo 2112 del codice civile è il seguente:
**2112** mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

- Il testo dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 è il seguente:
**Art. 47** trasferimenti di azienda
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività;
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

**Note all'articolo 17**
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, vedere la nota all'articolo 12.

- Per il testo dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006, vedere la nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 18
- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, è il seguente:
**Art. 10** Carta Famiglia
1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2 graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.
4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.
5. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.
5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.
5 quater. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività tecnico operative connesse con l'attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialità, ivi comprese le attività di erogazione dei benefici stessi, può avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

**Nota all'articolo 19**
- Il testo dell'articolo 2, comma 461, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, è il seguente:
**Art. 2**
461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

**Nota all'articolo 21**
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3, è il seguente:
**Art. 4** formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
1. Allo scopo di perseguire nel modo più funzionale e organico le finalità di cui all'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), mediante un affiancamento della Regione nelle attività volte all'attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché tenuto conto delle determinazioni del relativo protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM, la Regione medesima assegna all'ANCI Friuli Venezia Giulia, quale associazione maggiormente rappresentativa del sistema delle autonomie locali, risorse finanziarie per la realizzazione, secondo modalità da definirsi nell'ambito di una apposita cabina di regia, di iniziative formative afferenti tematiche di più specifico interesse per gli enti locali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative di interesse per gli enti locali".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

**Nota all'articolo 22**
- Il testo dell'articolo 25 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, è il seguente:
**Art. 25** promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.
5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provve-

dimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «libera prestazione dei servizi,» sono inserite le seguenti: «dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;
4) al comma 11:
4.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;»;
4.2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione»;
5) al comma 13, le parole: «somma complessiva di 900.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di 200.000 euro annui»;
6) al comma 32:
6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (reddittività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.»;
6.2) alla lettera b), in fine, le parole: «alla data del 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2013»;
7) dopo il comma 32-bis è inserito il seguente:
«32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo»;
8) al comma 33-ter le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»;
9) al comma 34:
9.1) sono soppresse le parole: «il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;
9.2) dopo le parole: «il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33»;
9.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi,

fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
10) il comma 34-bis è abrogato;
11) al comma 35 sono premessi i seguenti:
«34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, già affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio».
2. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»;
b) al comma 8, dopo le parole: «seguenti atti» sono inserite le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.».
3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti dall'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) all'articolo 15, comma 10, la parola: «gare» è sostituita dalle seguenti: «prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale».
4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:
a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.
5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148».
6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

**Note all'articolo 23**
- Per il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010, vedere la nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/2005, vedere la nota all'articolo 3.

**Note all'articolo 25**
- Per il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010, vedere la nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/2005, vedere la nota all'articolo 3.

**Nota all'articolo 26**
- Per il testo dell'articolo 2112 del codice civile vedere la nota all'articolo 16.

**Note all'articolo 27**
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, è il seguente:
**Art. 18** interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

- Il testo dell'articolo 152 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:
**Art. 152** poteri di controllo e sostitutivi
1. L'ente di governo dell'ambito (569) ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario «ad acta». Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario «ad acta».
4. L'ente di governo dell'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

**Note all'articolo 28**
- Il testo dell'articolo 4, commi 101 e 102, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** finalità 3 - gestione del territorio
[101. Nelle more della programmata riforma del servizio idrico integrato da attuare in un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di cui all'articolo 147, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché nel rispetto del principio dell'unicità della gestione di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 152/2006, la Regione è autorizzata a stipulare con la Regione Veneto, un accordo avente durata fino al 31 dicembre 2017, finalizzato alla costituzione dell'ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene e sostitutivo dell'" Accordo per la costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene ", sottoscritto in data 31 luglio 2006 e modificato in data 10 luglio 2007.
102. L'accordo sostitutivo di cui al comma 101 fissa la durata massima dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato al 31 dicembre 2017.]

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[**Art. 2** modifiche alla legge regionale 13/2005
**1.** Alla legge regionale 13/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
**a)** gli articoli 18 e 19, nonché le lettere d) e f) del comma 5 dell'articolo 21 sono abrogati;
**b)** al comma 1 dell'articolo 20 le parole <<, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza >> sono soppresse;
**c)** al comma 2 dell'articolo 21 le parole <<, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18, >> sono soppresse;
**d)** alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 le parole: <<, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza >> sono soppresse.]

- Il testo dell'articolo 4, commi da 21 a 29, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** finalità 3 - gestione del territorio
[21. Il comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:
<<25. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 , e sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati, da perfezionare con la

relativa assunzione entro il 31 dicembre 2013, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all' articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2013, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e in particolare dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.>>.
22. Le Consulte d'ambito territoriale ottimale di cui all' articolo 4, comma 44, della legge regionale n. 22/2010 , provvedono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all' articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché della determinazione del carico generato da ciascun agglomerato, in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali.
23. Gli adempimenti di cui al comma 22 sono effettuati a seguito dei lavori di un tavolo tecnico appositamente costituito fra le Consulte d'ambito territoriale ottimale, la Regione e l'ARPA, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 e alle linee guida "Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC - Brussels, 16 January 2007", tenuto conto della situazione infrastrutturale esistente.
24. Il Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale Lemene provvede agli adempimenti di cui al comma 22, anche fuori dai termini ivi indicati, a seguito della stipula di un Accordo fra le Regioni interessate.
25. Gli atti relativi all'individuazione e alla perimetrazione degli agglomerati, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato, di cui al comma 22, sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla loro approvazione.]
26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e la Consulta d'ambito territoriale ottimale competente, rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.
27. L'istanza di cui al comma 26 contiene la seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;
b) il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e sistemi di trattamento adottati;
c) l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;
d) la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche dalla tabella 2, siano garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, data dalla sommatoria delle concentrazioni di ogni scarico (ci), moltiplicate per i relativi abitanti equivalenti (aei), suddivisa per la sommatoria degli abitanti equivalenti degli scarichi, secondo la seguente formula: Cm=(c1*ae1 + c2*ae2+ .+cn*aen)/(ae1+ae2+.+aen);
e) la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda;
f) il cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi alle immissioni di cui alla lettera e);
g) il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa.
28. L'autorizzazione di cui al comma 26 ha validità di tre anni. Ogni dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla competente Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 27, lettere f) e g), nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi.
[29. Il Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale Lemene, con sede in San Vito al Tagliamento, di cui all' articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)), è equiparato alle Consulte d'ambito per il servizio idrico intergrato di cui all' articolo 4, comma 44 della legge regionale n. 22/2010 al fine dell'accesso ai servizi previsti dalle legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).]

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, come modificato dal presente articolo è il seguente:
**Art. 57** norme urgenti
[1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche), le parole << , che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18 >> sono soppresse.]
2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è fissato al 15 ottobre 2013.
3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri

in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 , i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
4. (ABROGATO)
5. Nelle more del passaggio di consegne e fino al compimento degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella titolarità dei rapporti giuridici inerenti la soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, l'Amministrazione regionale continua a erogare i finanziamenti relativi alle rate in scadenza dei ruoli di spesa fissa emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo stipulati dal suddetto Commissario, nonché, a sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi a favore della struttura commissariale, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217.

- Il testo dell'articolo 3, comma 25, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 3** finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio
[25. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 , nonché in attuazione dell' articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014 , e sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2016, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all' articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2016, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.]

- Il testo dell'articolo 3, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 3** finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio
[51. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, da approvarsi entro il 31 dicembre 2012, ai fini del contenimento dei costi della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio regionale, è delimitato fino al 31 dicembre 2012 un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale medesimo.
52. L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 51 è demandata a una struttura definita con legge regionale.
53. L'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 51 nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e del loro trattamento è assicurata dagli impianti autorizzati.]

- Il testo dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 11/2011, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 12** finalità 11 - funzionamento della Regione
[4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 18, comma 4 bis, della legge regionale 13/2005, come inserito dal comma 3, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.]

- Il testo dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** finalità 3 - gestione del territorio
[44. Nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, al fine di attuare la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa e nel rispetto dei criteri generali dettati dall' articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), la Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, individua nelle forme di cooperazione tra Comuni e Province, istituite ai sensi della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), le strutture istituzionalmente de-

putate ad assumere, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali indicati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 13/2005, le funzioni esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, in materia di servizio idrico integrato.
45. Le strutture di cui al comma 44, denominate Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato, subentrano nelle funzioni delle Autorità d'ambito territoriale ottimale a far data dalla soppressione delle Autorità medesime.
46. Le strutture di cui al comma 44 subentrano, infine, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, anche con riferimento agli atti interni quali statuti, deliberazioni e determinazioni, al personale e agli organi delle sopra citate Autorità.]

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[**Art. 2** modifiche alla legge regionale 13/2005
1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<13 bis. Nelle more di applicazione dell'articolo 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, può essere disposto il trasferimento di personale alle Autorità d'ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorità si sono avvalse per l'espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento.>>;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le Autorità d'ambito sono autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le funzioni di autorità espropriante possono essere delegate dall'Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale così come previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità disposta ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessità dell'approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, così come modificato dal decreto legislativo 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>;
c) dopo il comma 5 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
<<5 bis. Le Autorità d'ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità previste nei loro programmi di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.>>.]

- Il testo dell'articolo 3, commi 23 e 24, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 3** progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti
[23. Nelle more della completa attuazione dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 ottobre 2007 dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12/2006 e successivamente prorogato fino all'11 ottobre 2008 dall'articolo 4, comma 21, della legge regionale 22/2007, è ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2009. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione avviene al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita dalla Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continua a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23, previsti in 284.051,28 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.]

- Il testo dell'articolo 4, commi 21 e 22, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale
[21. Nelle more della completa attuazione dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5

gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998, prorogato fino all'11 ottobre 2007 dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12/2006, è ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2008. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita dalla Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l'anno 2007.]

- Il testo dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale
[5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)), per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 ottobre 2005 dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), prorogato fino all'11 ottobre 2006 dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 13/2005, è ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2007. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l'anno 2006.]

- Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** interventi nei settori dell'ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti
[1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata la spesa di 24.986,12 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'accertamento al 31 dicembre 2003 di economie di spesa pari a 503.311,66 euro sull'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e di minori entrate pari a 478.325,54 euro sull'unità previsionale di base 1.1.504 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio precitato, con riferimento al capitolo 90 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.]

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[**Art. 5** rifinanziamento dell'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19
Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1988.
Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 8415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l'anno 1988, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).]

**Note all'articolo 29**
- Il testo dell'articolo 4, commi da 59 a 64, della legge regionale 27/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** finalità 3 - gestione del territorio
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire **all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, il contributo decennale di annui 400.000 euro concesso al Comune di Tolmezzo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 30 dicembre

2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), previo assenso del Comune medesimo.
60. Il finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2008, potrà essere utilizzato anche per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di adeguamento, di miglioramento e di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile dell'Alto Tagliamento in Comune di Tolmezzo.
61. Per le finalità previste dal comma **l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)** presenta all'Amministrazione regionale domanda di trasferimento delle restanti annualità del finanziamento decennale di annui 400.000 euro, in scadenza l'1 dicembre degli anni dal 2015 al 2019, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)** un contributo straordinario per le spese, comprese quelle sostenute all'entrata in vigore della presente legge, connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione, della maggiore portata del torrente Corno nel quale sversano acque reflue non depurate di origine civile e scarichi industriali, provenienti dal territorio della Repubblica di Slovenia. Il contributo straordinario è concesso in via di anticipazione nella misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile, con obbligo di restituzione a carico del soggetto beneficiario, ad avvenuto recupero anche parziale delle somme anticipate.
63. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di complessivi 700.000 euro, di cui 400.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 26 a 29, della legge regionale 6/2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 4** finalità 3 - gestione del territorio
26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e **l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.
27. L'istanza di cui al comma 26 contiene la seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;
b) il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e sistemi di trattamento adottati;
c) l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;
d) la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche dalla tabella 2, siano garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, data dalla sommatoria delle concentrazioni di ogni scarico (ci), moltiplicate per i relativi abitanti equivalenti (aei), suddivisa per la sommatoria degli abitanti equivalenti degli scarichi, secondo la seguente formula: Cm=(c1*ae1 + c2*ae2+ .+cn*aen)/(ae1+ae2+.+aen);
e) la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda;
f) il cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi alle immissioni di cui alla lettera e);
g) il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa.
28. L'autorizzazione di cui al comma 26 ha validità di tre anni. Ogni dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla competente Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 27, lettere f) e g), nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 29 a 32, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 3** finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio
29. Ai procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei contributi regionali, nonché l'attribuzione di trasferimenti, a favore **dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
30. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 29, **l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall'articolo 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5**, integrata dalla dichiarazione recante la descrizione dello stato di avanzamento delle opere inserite nel programma degli interventi e finanziate con i contributi e i trasferimenti regionali.

31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche ai procedimenti contributivi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la prenotazione delle risorse.
32. Ai fini dell'erogazione dei contributi regionali concessi per le finalità di cui al comma 29, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 8, della legge regionale 14/2002.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 4 a 7, della legge regionale 12/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 5** finalità 3 - gestione del territorio
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire **all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, la somma pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di distribuzione del trasferimento di cui al comma 4.
6. L'utilizzo delle somme di cui al comma 4 non è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, infine, sono aggiunte le parole <<per il servizio idrico integrato>>.

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art 16 bis** scarichi in pubblica fognatura
1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte **dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**.
2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell'1 gennaio 2009.
3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico **all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).**
**3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.**

- Il testo dell'articolo 3, commi da 25 a 28, della legge regionale 30/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 3** progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, un contributo annuo costante di 100.000 euro per quindici anni per la realizzazione dei lavori di adeguamento o dei lavori di completamento o di entrambi a integrazione dei finanziamenti statali già individuati, in relazione all'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro, oppure per la realizzazione di uno stralcio funzionale di detti lavori.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
27. In relazione al disposto di cui al comma 25 è previsto l'onere quindicennale complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022, fa carico per 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 3.2.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
**Art. 2** fini istituzionali
1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.

2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
3. In particolare, i Consorzi provvedono:
a) all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
c) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
d) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
e) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
f) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
g) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione.
g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale.
4. I Consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 i Consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 317/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.
5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori **del servizio idrico integrato**, la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato **dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, su intesa degli enti interessati.
6. I Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.
6 bis. (ABROGATO)

LAVORI PREPARATORI
**Progetto di legge n. 135**
- d'iniziativa dei consiglieri Boem, Lauri, Paviotti, Moretti, presentato al Consiglio regionale l'1 febbraio 2016;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 3 febbraio 2016;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 16, del 18 e del 29 febbraio 2016 e del 3 marzo 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Boem e Lauri e, di minoranza, dei consiglieri Colautti e Sergo;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 17 e del 30 marzo 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4319/P dd. 11 aprile 2016.

16_16_1_DPR_60_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 060/Pres.

## Classificazione a strada regionale SR n. 251 Var. "Della Val di Zoldo e Val Cellina" Della nuova "Variante di San Martino di Campagna", nel Comune di Aviano (PN), e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso alla variante.

## IL PRESIDENTE

**VISTO** l'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce alle regioni la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali, sentiti gli enti locali;
**VISTO** l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;
**VISTO** altresì il comma 5 e il comma 6 del medesimo articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
**VISTO** l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;
**VISTO** l'articolo 4, comma 2 del Regolamento con cui si prescrive che, qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti si renda necessario il trasferimento di strade, o tronchi di esse, fra gli enti proprietari, l'assunzione e la dismissione di strade non statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Presidente della regione competente su proposta degli enti interessati;
**VISTO** il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) ed in particolare la tabella A che individua la rete di interesse regionale tra cui, per l'intero percorso all'interno dei confini amministrativi regionali, figura la S.R. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina";
**VISTO** che ai sensi dell'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 è stata costituita la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società in house a capitale interamente regionale, per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111;
**VISTO** il Titolo IV (Riordino in materia di viabilità) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 di attuazione del decreto legislativo 111/2004 ed in particolare l'articolo 60, comma 1, lettera d) per cui tra le funzioni della Regione vi è quella della classificazione delle strade regionali e l'articolo 61 per cui sono delegate a Province e Comuni le funzioni di classificazione e declassificazioni delle strade provinciali e comunali, secondo le procedure di cui ai seguenti articoli 62, 62 bis, 62 ter e 62 quater, in coerenza con i principi del Codice della Strada e relativo Regolamento;
**VISTO** in particolare il comma 2 dell'articolo 62 quater della citata legge regionale 23/2007 per cui, relativamente ai passaggi di proprietà stradale tra enti, i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune;
**CONSIDERATO** che lungo la Strada Regionale n. 251, all'altezza del centro abitato di San Martino di Campagna, nel Comune di Aviano (PN), nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 15 gennaio 2001 tra Regione e Provincia di Pordenone, e dei successivi atti modificativi, è stato attuato dalla Provincia l'intervento tra i km 39+400 e km 42+200 della strada regionale per la realizzazione di un nuovo tratto di variante all'abitato;
**PRESO ATTO** che, come da verbale di consegna del 19 luglio 2013, la Provincia di Pordenone ha consegnato la nuova opera alla Regione e che, a decorrere da tale data, la stessa è stata affidata in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nelle more della sua classificazione, in quanto nuovo tratto di viabilità regionale come comunicato dall'allora competente Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione con nota n. Prot. SINFT/0020058/P del 19 luglio 2013;
**RILEVATO** che, conseguentemente, il tratto di strada dal km 39+775 al km 42+050 della attuale S.R. 251 "della Val Cellina" sotteso dal nuovo tratto cosiddetto "variante di San Martino di Campagna" viene ad assumere, ai sensi dell'articolo 2 del Codice della strada, caratteristiche di strada comunale e che esso, ai sensi del sopra richiamato comma 2 dell'articolo 62 quater della legge regionale 23/2007, deve essere obbligatoriamente trasferito al Comune;
**VISTA** la nota n. protgen/2015/0013405 del 12 giugno 2015, con cui peraltro il Comune di Aviano:
- ha manifestato la volontà di acquisire al demanio stradale comunale il summenzionato tratto della attuale S.R. 251 "della Val Cellina", sotteso dalla variante e ricadente nel territorio comunale;
- ha allegato copia della delibera di Giunta comunale n. 89 del 8 giugno 2015 di autorizzazione al Sinda-

co a presentare istanza in tal senso;
**CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, si deve procedere:
- alla classificazione a strada regionale del nuovo tratto cosiddetto "variante di San Martino di Campagna", comprese le intersezioni a raso alle estremità dello stesso, con il nome di "S.R. 251 Var" e capisaldi dal km 0+000 al km 2+650, per il tratto che sottende l'esistente S.R. 251, a partire dal km 39+700 e fino l'innesto con la rotatoria posta a nord, come da planimetria allegata quale parte integrante del presente decreto;
- alla declassificazione da strada regionale del tratto di S.R. 251 sotteso dalla nuova viabilità regionale, compreso tra i km 39+775 e 42+050, e alla sua contestuale classificazione a strada comunale come da planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- alla classificazione inoltre, per continuità, a strada comunale della bretella di nuova realizzazione che si innesta al km 39+820 dell'esistente S.R. 251;
- al conseguente trasferimento, ai sensi dell'articolo 62 quater, comma 2, della legge regionale 23/2007, delle aree sopra evidenziate, da classificare comunali, al demanio del Comune di Aviano e alla cessione e consegna dei relativi tratti stradali;

**DECRETA**

**1.** La nuova variante al centro abitato di San Martino di Campagna, nel Comune di Aviano (PN), che sottende il tratto esistente di S.R. 251 dal km 39+700 e fino alla rotatoria posta a nord, è classificata strada regionale, con il nome di "S.R. 251 Var" e capisaldi dal km 0+000 al km 2+650, come da planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
**2.** Sono classificati regionali, altresì, i tratti stradali delle intersezione a raso poste alle estremità della variante di cui al decretato al punto 1, come da planimetria allegata.
**3.** Il tratto esistente di S.R. 251 dal km 39+775 al km 42+050, sotteso dalla nuova viabilità regionale "S.R. 251 Var", è declassificato da strada regionale e contestualmente classificato strada comunale, come da planimetria allegata.
**4.** È classificata per continuità strada comunale, inoltre, la bretella di nuova realizzazione che si innesta al km 39+820 del tratto di S.R. 251 declassificato, di cui al decretato al punto 3, come da planimetria allegata.
**5.** Di disporre il conseguente trasferimento delle aree sopra evidenziate, di cui ai punti 3 e 4 del decretato, al demanio del Comune di Aviano, ai sensi dell'articolo 62 quater, comma 2, della legge regionale 23/2007, e la cessione e consegna dei relativi tratti stradali comunali con apposito verbale ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
**6.** Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
**7.** Di incaricare il competente Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, della Direzione centrale infrastrutture e territorio dell'esecuzione del presente atto.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_60_2_ALL1

Classificazione a strada regionale S.R. n. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" della nuova "variante di San Martino di Campagna", nel Comune di Aviano (PN), e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso alla variante.

**Allegato planimetrico di individuazione delle tratte di competenza**

sistema di riferimento CTRN:
sistema geodetico nazionale ETRS89-TM33n

scala:
1:5000

legenda:

- Nuovo tratto stradale da classificare "Strada Regionale" SR 251 Var dal km 0+000 al km 2+650
- SR251 dal km 39+775 al km 42+050 da declassificare a "Strada Comunale". Competenza Comune di Aviano
- Nuova bretellina di innesto al km 39+820 da classificare a "Strada Comunale". Competenza Comune di Aviano
- Nuova viabilità secondaria di servizio. Competenza Comune di Aviano
- Adeguamenti viabilità di competenza Comune di Aviano

OP num

OPERA 1: sottopasso km 0+818. Piano viabile sotto manufatto competenza Comune di Aviano

OPERA 2: sottopasso km 1+875. Piano viabile sotto manufatto competenza Comune di Aviano.

OPERA 3: km 1+906 attraversamento canale bonifica prop. Consorzio "Cellina-Meduna"

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_61_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 061/Pres.
## Declassificazione della strada vicinale di proprietà comunale, cosiddetta “Vicinale Pradalis” nel Comune di Fagagna (UD), e determina della nuova destinazione.

### IL PRESIDENTE

**VISTO** l’articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce alle regioni la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali, sentiti gli enti locali;
**VISTO** l’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226 del Codice;
**VISTO** altresì il comma 5 e il comma 6 del medesimo articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
**VISTO** l’articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all’articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;
**VISTO** il Titolo IV (Riordino in materia di viabilità) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 di attuazione del decreto legislativo 111/2004, art. 60, comma 1, lettera d) per cui tra le funzioni della Regione vi è quella della classificazione delle strade regionali e articolo 61 per cui sono delegate a Province e Comuni le funzioni di classificazione e declassificazioni delle strade provinciali e comunali, secondo le procedure di cui ai seguenti articolo 62, 62 bis, 62 ter e 62 quater, in coerenza con i principi del Codice della Strada e relativo Regolamento;
**VISTO** in particolare l’articolo 62 ter della citata legge regionale 23/2007 per cui:
- alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza;
- lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale;
**VISTA** la nota prot. n. 1274 del 4 febbraio 2016 del Comune di Fagagna, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN n. 5068/A del 10 febbraio 2016, con la quale l’Amministrazione comunale:
- con riferimento alla porzione di strada vicinale di proprietà comunale, cosiddetta “Vicinale Pradalis” - distinta in comune e mappa di Fagagna al Foglio 2 mappale 436, di superficie mq. 1.750 - ne ha proposto la declassificazione e la nuova destinazione quale “relitto stradale” a disposizione del patrimonio comunale;
- ha allegato copia della relativa delibera di Consiglio comunale n. 64 del 28 dicembre 2015;
- ha altresì allegato la perizia di stima, inerente i beni comunali coinvolti, a firma del tecnico comunale del 23 dicembre 2015;
**PRESO ATTO** dagli atti sopra richiamati che il tratto di strada vicinale in argomento non assolve da lungo tempo ad alcuna funzione di pubblico transito, non risultando quindi di alcun interesse per il demanio comunale;

### DECRETA

**1.** Di declassificare la strada vicinale di proprietà comunale, cosiddetta “Vicinale Pradalis” - distinta in comune e mappa di Fagagna al Foglio 2 mappale 436, di superficie mq. 1.750 - determinare la nuova destinazione del suolo quale “relitto stradale” a disposizione del patrimonio comunale.
**2.** Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua tra-

smissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_63_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 063/ Pres.

## LR 18/2004, art. 16. Istituzione Commissione tecnica di valutazione imprese agricole in difficoltà.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, recante il "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive" ed in particolare l'articolo 16 comma 1, per il quale l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un regime di aiuto che prevede la concessione, alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà, di finanziamenti, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n.80 e la rimodulazione della scadenza temporale o la rinuncia al rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982;
**VISTA** la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, avente ad oggetto l'Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ed in particolare l'art. 6 (Settori produttivi) commi 67 e 68, per i quali i piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà, presentati ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004, possono prevedere in alternativa al finanziamento agevolato la concessione di un contributo in conto capitale per il quale la Giunta regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorità per la concessione;
**VISTI** gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, C 249 del 31 luglio 2014;
**VISTO** il proprio decreto 12 febbraio 2016 n. 025/Pres. "Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005";
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2016 n. 248 relativa alla individuazione dei settori d'intervento e delle priorità per la concessione degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
**VISTO** in particolare l'articolo 18 del proprio decreto n. 025/Pres./2016 che prevede l'istituzione di una commissione tecnica composta da due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale e da un componente interno appartenente alla categoria dirigenziale con funzione di presidente, avente il compito di supporto tecnico alle attività del Servizio competente della Direzione centrale, in merito ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del citato regolamento;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2016, n. 496, con la quale la Giunta medesima ha approvato l'istituzione della commissione tecnica di valutazione delle imprese agricole in difficoltà nominando, in qualità di componenti esterni, il dott. Marco Lunazzi dottore commercialista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della provincia di Udine, nonché al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il dott. Antonio Zuliani, dottore commercialista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della provincia di Udine, al registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia, nonché all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e periti presso il tribunale di Pordenone e in qualità di componente interno il dott. Alessandro Zacchigna Vice direttore centrale della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche patrimoniali e comunitarie, in qualità di componente interno alla Amministrazione regionale con funzioni di Presidente della Commissione;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**DECRETA**

**1.** È istituita presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche la Commissione tecnica di

valutazione imprese agricole in difficoltà; tale Commissione dura in carica tre anni rinnovabili ed è così composta:
- dott. Alessandro Zacchigna Vice direttore centrale della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche patrimoniali e comunitarie, in qualità di componente interno alla Amministrazione regionale con funzioni di presidente;
- dott. Marco Lunazzi dottore commercialista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della provincia di Udine, nonché al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di componente esterno;
- dott. Antonio Zuliani, dottore commercialista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della provincia di Udine, al registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia, nonché all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e periti presso il tribunale di Pordenone, in qualità di componente esterno.
L'attività di segreteria è curata dal Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

16_16_1_DPR_64_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 064/Pres.

Nomina del Comitato di gestione di cui all'art. 10 della LR 2/2012 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con il quale in conformità all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e all'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), l'amministrazione del Fondo di rotazione per le imprese economiche (di seguito: FRIE) e del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (di seguito: Fondo per lo sviluppo), comprese le rispettive sezioni, nonché la deliberazione dei relativi interventi finanziari, è affidata ad un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive (di seguito: Comitato di gestione);
**RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) a partire dalla data del 1 marzo 2015, fissata con la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2015, n. 198, al Comitato di gestione è altresì affidata l'amministrazione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui al comma 11 di detto articolo 2;
**ATTESO** che il sopra citato articolo 10 della legge regionale 2/2012 al comma 2 stabilisce che il Comitato di gestione è composto da:
a) un Presidente;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale;
**ATTESO** che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2012, i componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni;
**VISTO** il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo

1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione);
**VISTO** il proprio decreto 15 febbraio 2013, n. 020/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 27 febbraio 2013 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di gestione per il triennio 15 febbraio 2013 - 15 febbraio 2016;
**PRESO ATTO** che la Giunta per le nomine del Consiglio regionale, tenuto conto dei requisiti professionali e degli incarichi precedentemente svolti risultanti dal curriculum vitae, ha espresso parere favorevole sulla nomina di Franco Rigutti Sterpin a Presidente del Comitato di gestione;
**VISTA** la nota prot. n. 0001335/P del 5 febbraio 2016 con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha comunicato la designazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2012, di:
- Paolo Fabris;
- Armando Ricotta;
- Francesco Gasparinetti;
- Pietro Morassi;

**RILEVATO** che l'Assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione, sulla base delle indicazioni e dei curricula presentati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, come definite ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale 2/2012, ha ritenuto di proporre i seguenti componenti ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 2/2012:
- Fabio Pillon;
- Ariano Medeot;
- Michele Bortolussi;
- Alessio Di Dio;

**RILEVATO** che, in base a quanto previsto ai commi 8 e 9 del summenzionato articolo 10 della legge regionale 2/2012, ai componenti del Comitato di gestione spettano indennità annuale di carica e gettone di presenza, nonché il trattamento di missione ed il rimborso spese di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
**RITENUTO** di mantenere gli importi stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2013, n. 187, confermati da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1715, concernenti le indennità annuali di carica ed il gettone di presenza del Presidente e degli altri componenti del Comitato di gestione, ossia:
- indennità annua del Presidente 28.350,00 Euro;
- indennità annua degli altri componenti del Comitato di gestione 4.050,00 Euro;
- gettone di presenza 202,50 Euro;

**RITENUTO** altresì di confermare quanto stabilito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale 187/2013 in ordine alla parificazione dei componenti del Comitato di gestione ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per quanto attiene al trattamento di missione ed al rimborso spese ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982;
**VISTO** il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2016, n. 472;

**DECRETA**

**1.** È nominato il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con durata di tre anni, nella seguente composizione:
- Franco Rigutti Sterpin, quale Presidente;
- Paolo Fabris;
- Francesco Gasparinetti;
- Pietro Morassi;
- Armando Ricotta;
- Michele Bortolussi;
- Alessio Di Dio;
- Ariano Medeot;
- Fabio Pillon.

**2.** Sono stabilite nei seguenti importi le indennità annuali di carica ed il gettone di presenza del Presidente e degli altri componenti del Comitato di gestione:
- indennità annua del Presidente 28.350,00 Euro;
- indennità annua degli altri componenti del Comitato di gestione 4.050,00 Euro;

- gettone di presenza 202,50 Euro.
**3.** Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982, i componenti del Comitato di gestione sono parificati ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per quanto attiene al trattamento di missione ed al rimborso spese.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_65_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 065/Pres.

## Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, nonché le relative funzioni amministrative;
**VISTA** la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque", che introduce, tra l'altro, al titolo III, capo II, una nuova regolamentazione per il rilascio delle concessioni demaniali riguardanti gli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua mediante prelievo e asporto di materiale litoide;
**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 11/2015, che prevede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore, l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi, tra i quali, ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), il regolamento per la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale sopra richiamata;
**ATTESO** che i canoni attualmente vigenti sono disciplinati dal "Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16", emanato con proprio decreto n. 0113/Pres. del 29 aprile 2005, come modificato dal "Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005", emanato con proprio decreto n. 030/Pres. del 9 febbraio 2015, che ha fissato i canoni da applicare per gli anni 2015 e 2016 alle concessioni di estrazione di materiale litoide e di derivazione d'acqua;
**CONSIDERATO** che la manutenzione dei corsi d'acqua finalizzata alla sicurezza idraulica del territorio sia una priorità dell'Amministrazione regionale, e che rientri nell'interesse pubblico favorire la ripresa delle attività di manutenzione degli alvei anche mediante il prelievo e asporto del materiale litoide;
**RITENUTO** a tal fine che l'Amministrazione ha la possibilità di incidere sull'entità dei canoni demaniali da applicare per il rilascio delle concessioni per l'estrazione di materiale litoide, anche considerando che l'attuale decremento delle attività connesse comporta una sensibile diminuzione dell'introito di canoni demaniali;
**CONSIDERATO** che con generalità n. 2662 del 29 dicembre 2015, la Giunta regionale ha dato indicazione di avviare il percorso amministrativo per addivenire ad una riduzione dei canoni demaniali, fatti salvi successivi aggiornamenti legati al significativo mutare delle condizioni di mercato, tenuto conto che la situazione di crisi dell'economia in generale, e del settore edile in particolare, hanno causato negli

ultimi anni una sensibile contrazione della domanda di inerti e, di conseguenza, una riduzione del valore dei materiali;
**ATTESO** che con deliberazione n. 225 del 12 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il regolamento in oggetto disponendo la trasmissione del medesimo al Consiglio delle autonomie locali per il relativo esame;
**DATO ATTO** che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole relativamente alla predetta deliberazione, come da estratto del processo verbale n. 10/2016 relativo alla riunione n. 4 del 29 febbraio 2016;
**RAVVISATA** la necessità di procedere alla fissazione dei canoni relativi alle concessioni per l'estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 11/2015, come evidenziati nell'allegato "Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)";
**RITENUTO** altresì, come previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 11/2015, di provvedere, con lo stesso regolamento, a fissare i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 11/2015;
**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 397 di data 11 marzo 2016;

**DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_65_2_ALL1

**Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).**



Art. 1
*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento determina i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide dal demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3) e dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
2. Il presente regolamento fissa altresì i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alle concessioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 11/2015.
3. I canoni determinati ai sensi del comma 1 si applicano alle concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28, della legge regionale 11/2015.

Art. 2
*(Tariffario)*

1. I canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide dal demanio idrico regionale sono definiti dal tariffario di cui all' allegato A al presente regolamento.
2. I canoni di cui all'allegato tariffario costituiscono i valori di riferimento per l'aggiornamento biennale sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 11/2015.

Art. 3

*(Criteri per la suddivisione del canone tra Ente competente per classe di corso d'acqua e Comuni)*

1. I canoni sono suddivisi tra l'Ente competente per classe di corso d'acqua ed il Comune nella misura del 50% ciascuno.
2. Qualora l'intervento interessi più Comuni, la quota del 50% del canone viene ulteriormente suddivisa tra i Comuni interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale.
3. La ripartizione della quota comunale è effettuata con le seguenti modalità:
   a) il 30 per cento della quota comunale è destinata al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio avvengono le operazioni di scavo, in proporzione all'estensione superficiale dell'area di scavo ricadente nel territorio di ciascun Comune, come risultante dal progetto dell'intervento autorizzato;
   b) il 70 per cento della quota comunale è suddivisa tra i Comuni interessati dal transito degli automezzi per l'asporto del materiale litoide, fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale, in proporzione alla lunghezza dei percorsi o dei tratti di percorso che interessano i territori dei singoli Comuni, con le modalità specificate nell'allegato B lettera a).
4. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi nel territorio di un singolo Comune, ai fini della ripartizione di cui al comma 3, lettera b), si tiene conto del percorso di maggiore lunghezza.
5. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, la ripartizione di cui al comma 3, lettera b) ,è determinata con le modalità specificate nell'allegato B, lettera b).
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 4, indicano il numero di transiti previsti lungo ciascun percorso alternativo.

Art. 4

*(Individuazione dei percorsi)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, i percorsi per l'asporto del materiale litoide lungo le strade comunali sono definiti mediante accordo scritto tra il soggetto richiedente la concessione ed i Comuni interessati, prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione per l'estrazione di materiale litoide dal corso d'acqua. Dell'accordo è fatta esplicita menzione nel disciplinare di concessione.
2. Se il progetto dell'intervento che prevede l'estrazione di materiali litoidi dal corso d'acqua, è assoggettato a valutazione di impatto ambientale, i percorsi sono definiti nello studio di impatto ambientale e sono riportati nell'accordo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione delle formule di cui all'allegato B, la lunghezza del percorso è espressa in chilometri e, per le relative frazioni, in ettometri con esclusione delle frazioni di ettometro.
4. Le eventuali variazioni dei percorsi concordate tra il soggetto concessionario ed il Comune, successivamente all'accordo originario, non comportano la revisione della ripartizione dei canoni.

Art. 5
*(Regolazione del transito)*

1. Fatta salva l'attribuzione di competenze prevista dalla normativa vigente in materia di viabilità, sono posti a carico dei Comuni oneri, incombenze e responsabilità conseguenti allo svolgimento ed alla regolazione del traffico sulle strade interessate dal transito degli automezzi connesso con le operazioni di asporto dei materiali litoidi.
2. Con il provvedimento di concessione è autorizzato il transito di automezzi sulle aree del demanio idrico, nonché in prossimità degli argini e delle opere idrauliche.
3. Nel caso di percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, qualora il soggetto che ha ottenuto la concessione effettui lungo uno dei percorsi alternativi un numero di transiti superiore al dieci per cento rispetto a quelli previsti ed indicati nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni interessati hanno facoltà di interdire l'effettuazione di ulteriori transiti.

Art. 6
*(Rinvio dinamico)*

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 7
*(Abrogazioni)*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
   a) il Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, approvato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n.113/Pres., come successivamente modificato, da ultimo con il D.P.Reg 9 febbraio 2015, n. 030/Pres., limitatamente alle parti che fanno riferimento ai canoni relativi all'estrazione di materiale litoide;
   b) il Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, articolo 61, comma 2, approvato con D.P.Reg. 1 luglio 2009, n. 0174/Pres..

Art. 8
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'art.2)

**ESTRAZIONE MATERIALE LITOIDE**

**TARIFFARIO PER GLI ANNI 2016 - 2019**

Estrazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua del demanio idrico regionale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrazione di ghiaia o sabbia pronta | €/mc. | 2,98 |
| 2 | Estrazione di misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio | €/mc. | 2,37 |
| 3 | Estrazione di misto sabbia e limo argilloso | €/mc. | 2,23 |
| 4 | Estrazione di massi di volume superiore a mc. 0,50 | €/ton. | 1,20 |
| 5 | Estrazione di materiale eterogeneo di scarsa qualità, misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla comunque utilizzato per sottofondi: | | |
| | a) misto in natura senza impurità | €/mc. | 1,15 |
| | b) comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti | €/mc. | 0,77 |

ALLEGATO B
(riferito all'art.3)

**MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA COMUNALE**

Per la ripartizione della quota di canone spettante ai Comuni interessati dal transito degli automezzi, si applicano le seguenti formule:
a) qualora il richiedente la concessione preveda un unico percorso: QA = Q*(LA/L)
nella quale, assunto pari ad N il numero complessivo dei Comuni interessati dal transito degli automezzi, e contrassegnato ogni Comune con una lettera, i simboli hanno il seguente significato:
Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;
QA: è la parte di quota comunale spettante al Comune A, degli N Comuni interessati al transito;
LA: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;
L: è la lunghezza complessiva del percorso che si sviluppa in tutti gli N Comuni interessati dal transito.
Si procede in modo analogo per il Comune B, utilizzando la medesima formula, nella quale QB è la parte di quota comunale spettante al Comune B, e LB è la lunghezza del percorso che interessa il Comune B, e così avanti fino al Comune N.
b) Qualora il richiedente la concessione preveda l'utilizzo di percorsi alternativi ricadenti in Comuni diversi nella formula di cui alla lettera a) viene introdotto un ulteriore fattore moltiplicativo, che tiene conto del numero dei transiti che il soggetto richiedente la concessione intende effettuare su ciascun percorso, ai fini della ripartizione si procede con la formula di seguito riportata: QA= Q*(LA/ L)*(n1/N)
Si ipotizza che il percorso 1 ricada nel territorio dei Comuni A e B, e il percorso alternativo 2 ricada nel territorio dei Comuni C e D.
QA= Q*(LA/ L)*(n1/N)
dove:
Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;
QA: è la parte di quota comunale spettante al Comune A;
LA: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;
L: è la lunghezza risultante dalla somma delle lunghezze dei percorsi alternativi 1 e 2;
n1: è il numero di transiti previsti lungo il percorso 1;
N: è la somma dei transiti previsti lungo il percorso 1 e dei transiti previsti lungo il percorso 2.
Si procede in modo analogo per i Comuni B, C e D, utilizzando la medesima formula.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_66_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 066/Pres.

## LR 42/1996, art. 22 e art. 54. Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e in particolare l'articolo 22 che disciplina la composizione, le funzioni e la durata del Consiglio direttivo dell'Ente parco, l'articolo 42 che istituisce il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e l'articolo 54 che istituisce l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e prevede, al comma 2, che il relativo Consiglio Direttivo abbia la seguente composizione:
a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
m bis) un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Comune, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b);
**DATO ATTO** che, a norma del comma 5, dell'articolo 22 della legge regionale 42/1996, il Consiglio Direttivo dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di parchi, e dura in carica cinque anni;
**VISTO** il proprio decreto n. 0309/Pres. del 21 dicembre 2011 con il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie ed integrato con successivo proprio decreto n. 0117/Pres. del 1 giugno 2012;
**VISTA** la nota di data 9 luglio 2015 prot. 0000766 ammessa al protocollo della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia in data 9 luglio 2015 al numero PMTM-GEN-2015-18887-A, con la quale il Presidente dell'Ente Parco comunica l'avvenuto decesso di un componente del Consiglio Direttivo nella persona del dott. for. Lorenzo Beltrame, nominato quale esperto nella gestione dei parchi naturali;
**PRESO ATTO** che, al fine di garantire il regolare funzionamento del Consiglio predetto, si rende necessario provvedere alla designazione di un esperto scelto tra una terna di nomi segnalati dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali come disposto dall'articolo 54 comma 2, lettera i) della legge regionale 42/1996;
**VISTA** la nota prot. 1830/2015 di data 4 dicembre 2015 della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali con cui si comunica la terna dei nominativi degli esperti nella gestione dei parchi naturali;
**DATO ATTO** che:
- il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale infrastrutture e territorio ha provveduto alla verifica e valutazione dei titoli di studio, della professionalità, delle specializzazioni e dell'esperienza in materia;
- nell'ambito di detta attività istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni rese dai componenti nominandi, allegate in copia alla scheda istruttoria, concernenti l'insussistenza di cause ostative alla nomina,

come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 e dal decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 articolo 7 (incandidabilità alle cariche elettive regionali);
- nella nota di data 2 marzo 2016 prot. n. 8142, del Servizio paesaggio e biodiversità e in particolare nella allegata scheda istruttoria emerge la figura del dott. forestale Daniele Peresson con maggiore esperienza professionale e con maggiore attinenza alle tematiche di gestione di un'area protetta, di gestione forestale e di aspetti ambientali-naturalistici;
**RITENUTO** di nominare quale componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie di cui alla lettera i), comma 2, dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996 il dott. forestale Daniele Peresson in virtù delle professionalità possedute, delle esperienze maturale nel settore, delle specifiche conoscenze, della pluridisciplinarità posseduta, anche in relazione alle tematiche di gestione di un'area protetta, di gestione forestale e di aspetti ambientali-naturalistici;
**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 recante "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative, e successive modificazioni ed integrazioni;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2016, n. 387;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi degli articoli 22 e 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è nominato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie, ricostituito con proprio decreto di data 21 dicembre 2011 n. 0309/Pres.:
- il dott. for. Daniele Peresson quale esperto nella gestione dei parchi naturali di cui alla lettera i), comma 2, dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996, in sostituzione del dott. for. Lorenzo Beltrame.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_67_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 067/Pres.

## LR 42/1996, art. 22 e art. 53 Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane. Sostituzione di due componenti del Consiglio direttivo.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e in particolare l'articolo 22 che disciplina la composizione, le funzioni e la durata del Consiglio direttivo dell'Ente parco e l'articolo 53 che istituisce l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane e prevede, al comma 2, che il relativo Consiglio Direttivo abbia la seguente composizione:
a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato
g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato
i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale

dell'Ordine nazionale dei biologi;
m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
**DATO ATTO** che, a norma del comma 5, dell'articolo 22 della legge regionale 42/1996, il Consiglio Direttivo dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di parchi, e dura in carica cinque anni;
**VISTO** il proprio decreto n. 0310/Pres. del 21 dicembre 2011 con il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane;
**VISTA** la nota di data 28 marzo 2014 con la quale il sig. Luigi Spadotto comunica le dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio direttivo individuato con proprio decreto n. 0310/Pres. del 21 dicembre 2011 quale agronomo esperto nella gestione dei parchi naturali;
**VISTA** la nota di data 6 giugno 2014 con la quale il sig. Aldo Dionisio comunica le dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio direttivo individuato con proprio decreto n. 0310/Pres. del 21 dicembre 2011 quale naturalista esperto nella gestione dei parchi naturali;
**DATO ATTO** che, al fine di garantire il regolare funzionamento del Consiglio predetto, si rende necessario provvedere alla designazione di:
- un esperto scelto tra una terna di nomi proposti congiuntamente dall'Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi come disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera l) della legge regionale 42/1996;
- un esperto scelto una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali come disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera m) della legge regionale 42/1996;
**VISTE** le proposte dell'Associazione italiana naturalisti formulata con nota di data 21 aprile 2015 e dell'Ordine Nazionale dei Biologi prot. n. 15438/15 di data 14 aprile 2015 con cui si comunicano i nominativi prescelti degli esperti nella gestione dei parchi naturali;
**VISTA** la proposta della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali formulata con nota a mezzo pec 520/2015 di data 13 aprile 2015, con cui si comunicano i nominativi prescelti degli esperti nella gestione dei parchi naturali;
**DATO ATTO** che:
- il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale infrastrutture e territorio ha provveduto alla verifica e valutazione dei titoli di studio, della professionalità, delle specializzazioni e dell'esperienza in materia;
- nell'ambito di detta attività istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni rese dai componenti nominandi, allegate in copia alla scheda istruttoria, concernenti l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 e dal decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 articolo 7 (incandidabilità alle cariche elettive regionali);
- nella nota di data 4 marzo 2016 prot. 8719, del Servizio paesaggio e biodiversità e in particolare nelle schede istruttorie emergono le seguenti figure: dott.ssa Michela Pin in quanto opera nel settore della sostenibilità e della green economy con esperienza in società che hanno operato nel campo della gestione delle aree protette; dott. Davide Pasut in quanto dimostra una consolidata esperienza per quanto attiene agli aspetti di gestione forestale con attenzione agli aspetti ambientali naturalistici anche specificatamente in aree protette dell'ambito dolomitico;
**RITENUTO** di nominare quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane di cui alle lettere l) e m), del comma 2, dell'articolo 53 della legge regionale 42/1996:
- la dott.ssa Michela Pin in virtù delle professionalità possedute in quanto opera nel settore della sostenibilità e della green economy con esperienza in società che hanno operato nel campo della gestione delle aree protette;
- il dott. Davide Pasut in virtù delle professionalità possedute in quanto dimostra una consolidata esperienza per quanto attiene agli aspetti di gestione forestale con attenzione agli aspetti naturalistici anche specificatamente in aree protette dell'ambito dolomitico;
**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 recante "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto

posizioni organizzative e successive modificazioni ed integrazioni;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2016, n. 388;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi degli articoli 22 e 53 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane, ricostituito con proprio decreto di data 21 dicembre 2011 n. 0310/Pres.:
- la dott.ssa Michela Pin in sostituzione del dott. naturalista Aldo Dionisio, quale componente di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 53 della legge regionale 42/1996;
- il dott. Davide Pasut in sostituzione del dott. for. Luigi Spadotto, quale componente di cui alla lettera m), comma 2, dell'articolo 53 della legge regionale 42/1996.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_68_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2016, n. 068/Pres.

## DPR 361/2000, art. 2. Associazione "Ape FVG - Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia" - Gemona del Friuli. Approvazione modifiche statutarie.

**IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che con proprio decreto 21 ottobre 2008, n. 0291/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "APE - Agenzia provinciale per l'Energia", con sede a Gemona del Friuli (UD) e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con proprio decreto 23 novembre 2010, n. 0252/Pres. in forza del quale l'ente ha assunto la denominazione di "APE - Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia" e da ultimo con proprio decreto n. 083/Pres. del 4 maggio 2015;
**VISTA** la domanda del 2 dicembre 2015 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 194 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 12 novembre 2015;
**VISTO** l'atto pubblico di deposito del verbale di detta assemblea del 2 dicembre 2015, a rogito del dott. Roberto Riccioni, notaio in Udine, rep. n. 114435, racc. n. 22226, registrato a Udine il 4 dicembre 2015 al n. 15483/1T;
**RILEVATO** che lo statuto, come novellato, è volto a rendere maggiormente efficace l'azione degli organi associativi nonché a modificare la denominazione dell'Associazione in "APE FVG - Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia";
**RICONOSCIUTA** l'opportunità di accogliere la richiesta;
**VISTO** l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
**VISTI** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**DECRETA**

**1.** Sono approvate le modifiche statutarie dell'Associazione "APE - Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia" con sede a Gemona del Friuli (UD), deliberate dall'assemblea generale degli associati nella seduta del 12 novembre 2015, in forza della quale l'ente assume la nuova denominazione di "APE FVG - Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia".
**2.** Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_68_2_ALL1

# Statuto dell'Associazione Ape Fvg Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia

## **Art. 1** costituzione

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, l'Associazione denominata APE FVG AGENZIA per l'energia DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L'Associazione è aperta all'adesione di tutti i soggetti che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi dei successivi artt. 3 e 7.

L'Associazione ha durata illimitata.

## **Art. 2** scopi e obiettivi

Scopo principale dell'Associazione è quello di costituire uno strumento di consultazione, approfondimento e confronto che possa rappresentare il riferimento per l'intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia sulle questioni attinenti al settore dell'energia.

L'Associazione si propone quindi come soggetto decisionale di concertazione con le altre realtà istituzionali, con l'obiettivo di perseguire la sostenibilità del sistema energetico su scala regionale.

L'Associazione promuove presso i soggetti attori e/o decisori ad ogni livello nel settore energetico azioni finalizzate in particolare all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

L'Associazione attiva inoltre, su tali argomenti, iniziative rivolte alla formazione professionale ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro, ed opera in conformità alle disposizioni generali definite dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e da successive normative nazionali in materia di energia ovvero dalle direttive comunitarie.

L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore di soggetti operanti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ma può anche sviluppare azioni e progetti in tutto il territorio nazionale, ed inoltre cooperare con altre Agenzie e Reti di Agenzie nella Comunità Europea, nei Paesi Candidati e nei Paesi Terzi.

L'Associazione potrà sviluppare il proprio programma di lavoro attivando iniziative secondo le seguenti direttrici:

- Elaborazione di studi conoscitivi della realtà energetica locale, ovvero di Piani energetici pluriennali e/o Piani di Azione, al fine del miglioramento dell'efficienza energetica nei settori pubblico e privato;
- Attività di ricerca scientifica ed applicata nel campo energetico - incluse la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative o interventi in collaborazione con Università, enti ed istituti specializzati pubblici e privati - in particolare negli ambiti afferenti all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- Predisposizione di progetti specifici su tematiche energetiche, anche in parternariato con altri attori sociali ed economici, pubblici o privati;
- Valutazione di interventi sul sistema energetico territoriale, al fine di trarre il maggiore vantaggio dalle risorse energetiche locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
- Campagne di informazione, formazione e promozione riguardanti le tematiche energetiche e ambientali con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (pubblica amministrazione, scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
- Attività inerenti la formazione verso gli operatori del settore, anche finalizzate alla creazione di nuove figure professionali ed imprenditoriali;
- Analisi ed iniziative propositive nei riguardi di strumenti di pianificazione e/o programmazione o finalizzati all'attuazione delle previsioni del Piano Energetico Nazionale e del Piano Energetico Regionale.
- Prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell´efficienza nell´uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

L'Associazione ha finalità di interesse pubblico sociale in quanto favorisce la sostenibilità delle attività in campo energetico-ambientale, anche con azioni verso Paesi e Aziende esteri sulla base di programmi di integrazione europea, attraverso prove, studi, analisi e ricerche su materiali, prodotti, tecnologie, proces-

si e metodologie gestionali di cui organizza la divulgazione e comparazione attraverso meetings, stages e convegni di scambio, informazione e formazione.
L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e conforme, per il primo triennio di attività, alle previsioni del contratto e degli impegni assunti verso la Commissione Europea nell'ambito del Programma comunitario "Intelligent Energy - Europe".
Potrà altresì partecipare a Bandi e/o programmi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari in materia di energia.

## **Art. 3** Soci

I Soci si distinguono in promotori, fondatori e ordinari.
Sono Soci promotori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.
Sono Soci fondatori i soggetti che al momento della costituzione hanno già formalmente manifestato ai soci promotori la volontà di aderire all'Associazione.
Sono Soci ordinari gli Enti Pubblici Locali e le Associazioni riconosciute e legalmente costituite per finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente o tutela dei consumatori, ed i soggetti pubblici o privati operanti nel settore, anche in forma consortile, la cui domanda di ammissione sia accettata dall'Assemblea dei Soci.
La domanda di ammissione all'Associazione come Soci ordinari deve essere presentata al suo Presidente e approvata dall'Assemblea.
I Soci potranno effettuare propri conferimenti all'Agenzia, in tutto o in parte, in denaro o in natura.
Tutti i Soci versano annualmente una quota associativa stabilita dall'Assemblea.
La qualifica di Socio si perde per recesso, decesso o estinzione, e per esclusione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi ed in caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, previa diffida.
Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

## **Art. 4** mezzi finanziari

L'Associazione non ha scopo di lucro e finanzia le proprie attività con:
a) le quote associative;
b) i contributi erogati da Enti pubblici e dall'Unione Europea;
c) i contributi degli sponsor;
d) ogni altro introito comunque conseguito.

## **Art. 5** organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale,
- il Consiglio di Amministrazione,
- Il Presidente.

La struttura organizzativa dell'Associazione prevede inoltre il Direttore.

## **Art. 6** Assemblea Generale

L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. In caso di impedimento può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio; comunque ogni Socio non potrà esser delegato da più di due Soci assenti.
All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, e non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea delibera inoltre sull'accettazione di nuovi Soci ordinari e sull'entità della quota associativa annuale per tutti i Soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci oppure la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
Le convocazioni sono fatte con avviso spedito per posta raccomandata o tramite ogni altro mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, pervenuto almeno 5 giorni prima della data fissata.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto

favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei voti assembleari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 7** compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:
- elegge ed eventualmente revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, e le linee generali e programmatiche dell'attività dell'Associazione,
- determina entità e termini di versamento delle quote associative,
- determina il numero, nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione,
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci,
- decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori,
- decide sull'esclusione dei Soci,
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione,
- modifica lo Statuto,
- approva i Regolamenti di attuazione dello Statuto.

## **Art. 8** Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, incluso il Presidente, che possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di Socio o di legale rappresentante di Enti associati.
Ai componenti nominati l'Associazione non riconoscerà alcuna indennità.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni, salvo revoca per giusta causa, qualora si siano verificate inadempienze nei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione:
- nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
- redige il programma e il piano annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Direttore,
- nomina il Direttore, attraverso procedure di evidenza pubblica e sulla base dei corrispondenti regolamenti provinciali, e ne stabilisce i poteri di spesa,
- definisce la pianta organica, assume il personale e può avvalersi di prestazioni di dipendenti e/o di collaboratori degli associati, dai medesimi messi a disposizione,
- può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno 4 volte all'anno. Può anche esser convocato su volontà di almeno un terzo dei componenti.
Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente con avviso scritto, trasmesso con ogni mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, pervenuto almeno 3 giorni prima della data fissata.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Gli amministratori che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

## **Art. 9** Presidente

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua sostituzione, al Vicepresidente.
Il Presidente convoca l'Assemblea Generale, ne definisce l'ordine del giorno e ne regola i lavori.

## **Art. 10** il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra candidati laureati esperti in materia energetica ed in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica, amministrativa e manageriale, in sede di impianto dell'Agenzia e mediante procedure di evidenza pubblica, definite dai Soci promotori.
Il Direttore è legato a tempo pieno all'Agenzia da un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile; in sede di prima nomina è assoggettato ad un periodo di prova di durata semestrale.
Il Direttore è il responsabile della gestione dell'Agenzia, ha autonomia gestionale e decisionale e rende

conto al Consiglio di Amministrazione dell'attuazione del piano annuale.
Ha poteri di firma per tutti i rapporti di ordinaria gestione amministrativa, entro il limite di spesa stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare, i suoi compiti attengono a:
- attuazione del programma approvato;
- programmazione del lavoro di staff;
- valutazione ex ante delle singole attività e progetti;
- gestione delle risorse economiche: preventivi di spesa, quadri economici;
- gestione delle risorse umane, interne ed esterne;
- gestisce il cronoprogramma agenziale;
- provvede alla efficacia dei sistemi di comunicazione interna all'Agenzia;
- coordina la partecipazione dell'Agenzia a progetti di valenza superiore;
- raccoglie dati ed informazioni e predispone report per la rendicontazione dei contributi comunitari;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione in ordine a criticità sopravvenienti.

Elabora e predispone il programma ed il piano annuale dell'Agenzia e il relativo bilancio, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, e li sottopone al Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore è responsabile sia degli aspetti organizzativi sia di quelli finanziari dell'Agenzia.
Seleziona l'eventuale personale esterno e ne propone l'assunzione al Consiglio di Amministrazione.
Cura, promuove ed è responsabile delle relazioni esterne dell'Agenzia e dei rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali impegnati nel settore energetico.
Tiene inoltre i rapporti con le altre Agenzie energetiche al fine di realizzare forme di collaborazione di reciproco interesse.

## **Art. 11** personale

Il personale necessario al funzionamento dell'Agenzia può essere reperito sia mediante distacco e/o comando di dipendenti o collaboratori dei Soci, sia ricorrendo ad assunzioni esterne, a tempo pieno o part time.
La selezione del personale esterno per l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Direttore.

## **Art. 12** bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo, su proposta del Direttore, è presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, entro il mese di dicembre, mentre il bilancio consuntivo è presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **Art. 13** scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze di cui al precedente art. 6, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio, destinandolo ad altre persone giuridiche con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Nell'ipotesi di liquidazione dell'Agenzia, l'Assemblea delibera inoltre sulla devoluzione di tutti i diritti, anche commerciali, sui dati, sugli studi e sugli elaborati, compresi i software e banche dati eventualmente sviluppati, che pertanto non potranno essere utilizzati o citati se non previo consenso del Rappresentante legale del soggetto che li acquisirà.
Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.

## **Art. 14** norme finali

Tutte le eventuali controversie fra i Soci e fra questi e gli organi dell'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla composizione da parte di un arbitro, scelto di comune accordo fra le parti, previo esperimento di un tentativo di conciliazione.
In caso di mancato accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Udine.
L'arbitro deciderà secondo diritto ed in via rituale e la sentenza sarà inappellabile.

## **Art. 15** rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana e le altre norme vigenti in materia nella Repubblica Italiana.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_71_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 071/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg./CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 29 concernente agricoltura biologica;
**VISTA** la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
**ATTESO** che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 13 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane;
**ATTESO** che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 527 del 1 aprile 2016;

**DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_16_1_DPR_71_2_ALL1

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Al fine di incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili, il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la compensazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni sostenuti dagli agricoltori delle aree montane a causa dei vincoli cui è soggetta la produzione agricola in dette aree.

**Articolo 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A;
b) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto e che è condotta in proprietà, in affitto, in affitto collettivo o consortile oppure in uso civico.
c) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
d) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
g)superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica;
h) coefficiente di moltiplicazione: il coefficiente che moltiplica i valori normalizzati dei parametri utilizzati nell'allegato C.

**Articolo 3 Aree di intervento**

1. L'indennità prevista dalla misura 13 è un aiuto concesso per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale.

**Articolo 4 Strutture competenti**

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione e alla proposta di liquidazione degli aiuti.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

**Articolo 5 Funzioni delegate**
1. Fatta eccezione per il pagamento dell'aiuto ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP è delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura 13 e agli Uffici attuatori l'istruttoria delle domande di aiuto fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

**CAPO II BENEFICIARI E IMPORTI DELL'AIUTO**

**Articolo 6 Beneficiari**
1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

**Articolo 7 Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo**
1. Alla data di presentazione della domanda, le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20.

**Articolo 8 Calcolo dell'aiuto**
1. L'aiuto è concesso annualmente ad ettaro di SAU ricadente nella zona svantaggiata ammissibile.
2. Alla SAU ricadente in zona svantaggiata si applicano i seguenti parametri di correzione:
a) fattore di digressione di cui all'articolo 9 commi 1, 2 e 3;
b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'articolo 9 comma 4.
3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'articolo 10.

**Articolo 9 Parametri correttivi della SAU**
1. Il fattore di digressione è applicato in conformità all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B.
3. Il fattore di digressione è il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile.
4. Il CSN è calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C.

**Articolo 10 Sistemi agricoli aziendali**
1. Ai fini del calcolo dell'aiuto sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:
a) aziende orto-floro-frutticole;
b) aziende zootecniche;
c) aziende transumanti;
d)altre aziende.
2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale;
3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti:
a) detengono UBA;
b) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera;
c) il rapporto UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.
4. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli e che rispettano i seguenti requisiti:
a) detengono UBA per le quali è praticata esclusivamente la transumanza;
b) coltivano una superficie minima pari a 2 (due) ettari di superficie foraggiera.
5. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera d) sono comprese le aziende che non rientrano nei sistemi agricoli di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
6. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera c), è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in BDN e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

**Articolo 11 Intensità dell'aiuto**
1.L'aiuto è pari a:
a) euro 160 per il sistema agricolo di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a);
b) euro 100 per il sistema agricolo di cui all'articolo 10, comma 1 lettera b);
c) euro 30 per il sistema agricolo di cui all'articolo 10, comma 1 lettera c);
d) euro 50 per il sistema agricolo di cui all'articolo 10, comma 1 lettera d).
2. L'aiuto per ettaro di SAU non può superare l'importo pari a euro 450.
3. L'aiuto per ettaro di SAU non può essere inferiore all'importo di euro 25.

**CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO**

**Articolo 12 Presentazione della domanda di aiuto**
1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 13.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e condizionalità.

**Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica delle domande**
1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di aiuto, successiva al termine di cui all'articolo 12, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 20.
3. Dopo il termine all'articolo 12, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

**Articolo 14 Adempimenti dell'AdG**
1. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande presentate, l'AdG provvede ogni anno a:
a) calcolare il CSN per ogni azienda richiedente l'aiuto;
b) calcolare il coefficiente di moltiplicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
c) trasmettere i CSN calcolati all'OP per l'acquisizione informatica dei medesimi.
2. L'OP comunica all'Adg l'avvenuta acquisizione dei CSN e la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.

**Articolo 15 Istruttoria della domanda**
1. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di aiuto attraverso:
a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA;
2. Per le domande non ammissibili a contributo, l'ufficio attuatore comunica via PEC le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
3. L'Ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, redige l'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto, comunica l'ammissione a ciascun beneficiario e trasmette l'elenco all'AdG.

**Articolo 16 Liquidazione dell'aiuto**
1. L'aiuto è liquidata in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) 1306/2013.
2. L'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di cui all'articolo 14, comma 2, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse l'importo dell'aiuto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui all'articolo 15, comma 3, l'AdG autorizza le proposte di liquidazione di cui al comma 2 e le trasmette all'OP.
4. In pendenza dei controlli di cui all'articolo 12, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

**Articolo 17 Ritiro delle domande**
1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda aiuto se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

**Articolo 18 Errori palesi**
1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
a)attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b)possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'OP;
c)derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
d)derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. Non sono considerati errori palesi:
a)il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
b) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
c)la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
d) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
e) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
f) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

**CAPO IV IMPEGNI DEL BENEFICIARIO**

**Articolo 19 Impegni**
1. I beneficiari si impegnano a:
a) svolgere l'attività agricola nella zona svantaggiata ammissibile per almeno cinque anni a decorrere dalla data del primo pagamento dell'aiuto;
b) condurre le superfici per le quali è richiesta l'aiuto per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'articolo 12, comma 1 o di cui all'articolo 13, comma 1;
c) per il sistema agricolo di cui all'articolo 10, comma 1 lettera b), mantenere:
1) in zona svantaggiata ammissibile le UBA per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'articolo 12, comma 1 o all'articolo 13, comma 1.
2) il rapporto UBA/ha per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'articolo 12, comma 1 o all'articolo 13, comma 1;
d) per il sistema agricolo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), le UBA permangono sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia per l'intero anno solare a decorrere dalla data di cui all'articolo 12, comma 1 o all'articolo 13, comma 1.
2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettera a) comporta la riduzione graduale dell'aiuto.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.

4. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

**Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**
1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.
3. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto ammessa e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

## CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 21 Disposizione di rinvio**
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

**Articolo 22 Trattamento dei dati personali**
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Articolo 23 Rinvio dinamico**
1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Articolo 24 Entrata in vigore**
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A**

| Provincia di Trieste | | |
|---|---|---|
| Duino-Aurisina | San Dorligo della Valle (P) | Trieste (P) |
| Monrupino | Sgonico | |
| Provincia di Udine | | |
| Amaro | Lauco | Resiutta |
| Ampezzo | Ligosullo | Rigolato |
| Arta Terme | Lusevera | San Leonardo |
| Artegna (P) | Magnano in Riviera (P) | San Pietro al Natisone |
| Attimis | Malborghetto Valbruna | Sauris |
| Bordano | Moggio Udinese | Savogna |
| Cavazzo Carnico | Montenars | Socchieve |
| Cercivento | Nimis (P) | Stregna |
| Chiusaforte | Ovaro | Sutrio |
| Cividale del Friuli (P) | Paluzza | Taipana |
| Comeglians | Paularo | Tarcento (P) |
| Dogna | Pontebba | Tarvisio |
| Drenchia | Povoletto (P) | Tolmezzo |
| Enemonzo | Prato Carnico | Torreano |
| Faedis (P) | Preone | Trasaghis |
| Forgaria nel Friuli | Prepotto | Treppo Carnico |
| Forni Avoltri | Pulfero | Venzone |
| Forni di Sopra | Ravascletto | Verzegnis |
| Forni di Sotto | Raveo | Villa Santina |
| Gemona del Friuli (P) | Resia | Zuglio |
| Grimacco | | |
| Provincia di Pordenone | | |
| Andreis | Claut | Pinzano al Tagliamento (P) |
| Arba | Clauzetto | Polcenigo |
| Aviano | Erto e Casso | Sequals (P) |
| Barcis | Fanna | Tramonti di Sopra |
| Budoia | Frisanco | Tramonti di Sotto |
| Caneva (P) | Maniago | Travesio |
| Castelnovo del Friuli | Meduno | Vito d'Asio |
| Cavasso Nuovo | Montereale Valcellina | Vivaro |
| Cimolais | | |
| Provincia di Gorizia | | |
| Capriva del Friuli (P) | Gorizia (P) | Sagrado |
| Cormons (P) | Monfalcone (P) | San Floriano del Collio |
| Doberdò del Lago | Mossa (P) | San Lorenzo Isontino (P) |
| Dolegna del Collio | Ronchi dei Legionari (P) | Savogna d'Isonzo |
| Fogliano Redipuglia (P) | | |

**ALLEGATO B**

**Coefficienti di riduzione della superficie aziendale**

| Superficie Fino a 20 Ha | Superficie eccedente i 20 Ha e fino a 40 Ha | Superficie eccedente i 40 Ha e fino a 100 Ha | Superficie eccedente i 100 Ha e fino a 200 Ha | Superficie eccedente i 200 Ha |
|---|---|---|---|---|
| **1,00** | **0,70** | **0,30** | **0,10** | **0,00** |

**ALLEGATO C**

**Coefficiente di svantaggio naturale (CSN)**

Il coefficiente di svantaggio natura (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante dall'altitudine, la pendenza e la radiazione globale teorica di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola azienda.
A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell'incidenza dei medesimi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue.

| Parametro | Significato | Obiettivo | Metodologia di calcolo |
|---|---|---|---|
| **ALT** | Altitudine media della SAU aziendale | L'altitudine condiziona la temperatura ed il clima, ed in ultima analisi la stagione vegetativa delle colture. | Altitudine media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro **ALT** è espresso in m.s.l.m.<br>Ad un aumento del valore normalizzato di **ALT** corrisponde un aumento del valore del CSN. |
| **P** | Pendenza media della SAU aziendale | La pendenza dei terreno limita le operazioni di meccanizzazione agricola e, naturalmente, ad una maggiore pendenza del terreno corrisponde un aumento del lavoro e delle spese di meccanizzazione. | Pendenza media ponderata calcolata a partire dal DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro **P** è espresso come %. Ad un aumento del valore normalizzato di **P** corrisponde un aumento del valore del CSN. |
| **RAD** | Radiazione globale teorica | La morfologia del territorio montano determina variazioni in altitudine, in orientamento (acclività ed esposizione) e ombreggiatura che influenzano il valore di esposizione alla radiazione solare misurato in diverse localizzazioni. La variabilità della radiazione è dovuta anche al fattore tempo, sia come ora del giorno che come periodo dell'anno e contribuisce alla variazione di fattori microclimatici quali la temperatura dell'aria e del suolo, l'evapotraspirazione, i processi di fotosintesi, condizionando in tal | Radiazione globale teorica calcolata a partire dal DTM-ZSV. La radiazione globale teorica è calcolata come media ponderata sulla base della superficie agricola della singola azienda agricola ricadente all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile". Il parametro **RAD** è espresso in Wh/mq. Ad un aumento del valore assoluto di **RAD** corrisponde una diminuzione del suo valore normalizzato e pertanto una diminuzione del CSN. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | modo la produttività delle coltivazioni. | |

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo:

**CSN =1+6*(w1*ALT’ + w2*P’ + w3*RAD’)**

dove: w1, w2 e w3 sono rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT, P e RAD già descritti. Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue.

| Peso | Valore attribuito al peso | Parametro a cui il peso si riferisce |
|---|---|---|
| w1 | **0,43** | ALT |
| w2 | **0,46** | P |
| w3 | **0,11** | RAD |

I termini **ALT’**, **P‘** e **RAD’** del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri
I valori dei singoli parametri ALT, P e RAD delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso i seguenti algoritmi, che restituiscono un intervallo di valori compreso tra 0 e 1.

a) parametri per i quali un aumento produce un incremento del CSN (quali ALT e P)
**xit = (xi – xmin)/( xmax – xmin)**
e dove:
**xit**: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT ’e P ’
**xi** : i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P )
**xmax** : massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P)
**xmin** : minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P )

b) parametri per i quali un aumento produce un decremento del CSN (quale il RAD)

**xit = (xmax – xi)/( xmax – xmin)**
e dove:
**xit**: i-mo valore trasformato del parametro, cioè il valore normalizzato RAD',
**xi** : i-mo valore originale del parametro RAD
**xmax** : massimo valore soglia del parametro RAD
**xmin** : minimo valore soglia del parametro RAD

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT, P e RAD sono illustrati nella tabella che segue.

| Parametro | Unità di misura | Valore soglia | |
|---|---|---|---|
| | | MIN ($x_{min}$) | MAX ($x_{max}$) |
| ALT | m.s.l.m. | **400** | **1.000** |
| P | % | **5** | **20** |
| RAD | Wh/mq | **1.000** | **1.400** |

Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di **xmax** non sia significativo, allora quando **xi** > **xmax** si pone **xi =xmax**
Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di **xmin** non sia significativo, allora quando **xi** < **xmin** si pone **xi =xmin**
Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre decimali dopo la terza.
Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_16_1_DAS_AUT LOC_398_1_TESTO

# Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 5 aprile 2016, n. 398/AAL

## Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in 39 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

**L'ASSESSORE**

**PREMESSO** che, ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli -Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data per lo svolgimento delle elezioni e l'indizione dei comizi elettorali;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 1 aprile 2016, con la quale è stata fissata per la giornata di domenica 5 giugno 2016 la data delle elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali della Regione che devono tenersi nel turno unico annuale compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno;
**CONSIDERATO** che la medesima deliberazione prevede che l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci di Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste ha luogo nella giornata di domenica 19 giugno 2016;
**PRECISATO** che nei Comuni di Codroipo (UD), Monfalcone (GO) e Ronchi dei Legionari (GO), i cui organi scadono nel 2016, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, avrà luogo il referendum consultivo per la fusione dei Comuni con comuni contermini entro il 31 luglio 2016 e che, nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni, si procederà al rinnovo dei loro organi in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2016;
**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0150/Pres. del 21 luglio 2015, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Sauris (UD);
**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0151/Pres. del 21 luglio 2015, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Chions (PN);
**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0191/Pres. del 18 settembre 2015, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Grado (GO);
**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0233/Pres. del 5 novembre 2015, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Ronchis (UD);
**RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0239/Pres. del 16 novembre 2015, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Vivaro (PN);
**VISTO** l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 19/2013, ai sensi del quale l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni;
**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni elencati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, concernente "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 9 ottobre 2011";
**VISTA** la legge regionale 19/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

**DECRETA**

**1.** I comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni elencati nell'allegato A) al presente decreto, sono convocati per la giornata di domenica 5 giugno 2016.
**2.** I Consigli comunali sono composti dal Sindaco e dal numero di consiglieri indicato nell'allegato A) al presente decreto.
**3.** L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni di Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste avrà luogo nella giornata di domenica 19 giugno 2016.
**4.** Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 19/2013, le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 5 giugno 2016.
**5.** I Sindaci, i Vicesindaci e i Commissari dei Comuni per i quali si procede al rinnovo degli organi sono

incaricati dell'esecuzione del presente decreto e ne danno avviso agli elettori del Comune, indicando i giorni e i luoghi di riunione con manifesto da affiggere nella giornata di giovedì 21 aprile 2016.
Udine, 5 aprile 2016

PANONTIN

*ALLEGATO A)*

| Comune | Provincia | Abitanti | Numero consiglieri |
|---|---|---|---|
| **SINO A 15.000 ABITANTI** | | | |
| AIELLO DEL FRIULI | UD | 2.272 | 12 |
| BAGNARIA ARSA | UD | 3.577 | 16 |
| BERTIOLO | UD | 2.577 | 12 |
| CASTELNOVO DEL FRIULI | PN | 913 | 12 |
| CHIONS | PN | 5.188 | 16 |
| COMEGLIANS | UD | 532 | 12 |
| DOGNA | UD | 192 | 12 |
| DRENCHIA | UD | 134 | 12 |
| ERTO E CASSO | PN | 387 | 12 |
| GRADO | GO | 8.462 | 16 |
| LATISANA | UD | 13.647 | 20 |
| MAJANO | UD | 6.051 | 16 |
| MOIMACCO | UD | 1.648 | 12 |
| MORARO | GO | 767 | 12 |
| MUGGIA | TS | 13.022 | 20 |
| NIMIS | UD | 2.778 | 12 |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | UD | 3.008 | 16 |
| PALMANOVA | UD | 5.409 | 16 |
| PAULARO | UD | 2.737 | 12 |
| PINZANO AL TAGLIAMENTO | PN | 1.567 | 12 |
| PORPETTO | UD | 2.650 | 12 |
| PRAVISDOMINI | PN | 3.471 | 16 |
| RESIUTTA | UD | 315 | 12 |
| ROMANS D'ISONZO | GO | 3.702 | 16 |
| RONCHIS | UD | 2.054 | 12 |
| RUDA | UD | 2.995 | 12 |
| SAN PIER D'ISONZO | GO | 2.019 | 12 |
| SAN QUIRINO | PN | 4.274 | 16 |
| SAURIS | UD | 419 | 12 |
| TARCENTO | UD | 9.095 | 16 |
| TORREANO | UD | 2.213 | 12 |
| TORVISCOSA | UD | 2.969 | 12 |
| VAJONT | PN | 1.715 | 12 |
| VILLA VICENTINA | UD | 1.387 | 12 |
| VIVARO | PN | 1.399 | 12 |
| **SUPERIORE A 15.000 ABITANTI** | | | |
| CORDENONS | PN | 18.203 | 24 |
| PORDENONE | PN | 50.583 | 40 |
| SAN VITO AL TAGLIAMENTO | PN | 15.011 | 24 |
| TRIESTE | TS | 202.123 | 40 |

16_16_1_DDC_AMB ENER_874_1_TESTO

# Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 7 aprile 2016, n. 874

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto definitivo riguardante la "Strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la SS 13 e l'autostrada A 28" in Comune di Pordenone. (SCR/1471). Proponente: Commissario delegato per l'emergenza dell'A4.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

**VISTA** la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

**VISTO** il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 di data 5 settembre 2008 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia";

**VISTA** la domanda pervenuta in data 1 marzo 2016 presentata dal Commissario delegato per l'Emergenza dell'A4 per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. SVA/6168/SCR/1471 dd. 02 marzo 2016, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Pordenone, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;

**PRESO ATTO** che in data 02 marzo 2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

**PRESO ATTO** che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- con nota prot. n. 19423 del 18 marzo 2016, parere favorevole da parte del Comune di Pordenone Comune di Pordenone, con nota prot. n. 19423 del 18 marzo 2016, parere favorevole;
- ARPA FVG, con nota prot. n. 9686 del 22 marzo 2016, supporto tecnico - scientifico;
- Servizio energia della Direzione Centrale ambiente ed energia, con nota prot. 8269 di data 25 marzo 2016, parere favorevole;

**VISTA** la Relazione Istruttoria dd. 30 marzo 2016 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

**CONSTATATO** che il progetto è stato già assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale conclusasi con la pronuncia di compatibilità ambientale, con prescrizioni, con Delibera della Giunta Regionale n° 1643 del 25.08.2010;

**PRESO ATTO** che il presente progetto non è stato realizzato entro i 5 anni previsti dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dall'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/06;

**RILEVATO**, pertanto che, il proponente ha presentato nuovamente istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.9 bis della L.R. 43/1990, in quanto in quanto assimilabile ai progetti menzionati al punto 7. g) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/06: "Strade extraurbane secondarie";

**RILEVATO** che con Delibera della Giunta Regionale n° 1643 del 25.08.2010 il presente progetto è stato valutato compatibile all'ambiente con la prescrizione di 15 prescrizioni;

**CONSTATATO** che In fase di progettazione definitiva il proponente ha prodotto parte della documentazione necessaria all'ottemperanza alle prescrizioni impartite con la Delibera della Giunta Regionale n° 1643 del 25.08.2010;

**RILEVATO** pertanto che, si ritengono ottemperate le prescrizioni indicate nella DGR 1643/2010 n. 1, 2,

4.f, 5, 6, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9 e 13;
**VISTO** il parere n. SCR/14/2016 del 06 aprile 2016 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
**CONSTATATO** dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- Il progetto risulta rispondente a quanto già assoggettato a procedura di VIA conclusasi favorevolmente, con prescrizioni, con DGR 1643/2010;
- Il contesto ambientale, aggiornato dal proponente, ha dimostrato l'invarianza degli elementi costitutivi di qualità delle varie matrici ambientali interessate dall'esecuzione delle opere previste in progetto;
- Non è emersa la presenza di sopraggiunti nuovi vincoli ambientali che potrebbero determinare ulteriori necessari adempimenti da parte del proponente dal punto di vista ambientale;
- Le prescrizioni previste con DGR 1643/2010 sono state parzialmente ottemperate con la progettazione definitiva e con gli approfondimenti eseguiti;
- Le prescrizioni non ancora ottemperate sono ritenute tutt'oggi valide e necessarie per la mitigazione degli impatti indotti in fase di cantiere ed esercizio;
- I pareri complessivamente pervenuti sono stati resi sostanzialmente favorevoli;
- Il parere ARPA evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente alcuni elementi legati al Piano di Monitoraggio Ambientale proposto che andrà opportunamente concordato con l'Agenzia stessa;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
**RITENUTO** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
**CONSTATATO** altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
**RITENUTO** pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
**RICORDATO** che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
**RITENUTO** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune di Pordenone, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG e al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione Centrale infrastrutture e territorio;
**VISTI** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
**VISTO** l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

## DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il progetto definitivo riguardante la "Strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la S.S. 13 e l'autostrada A 28" in Comune di Pordenone - presentato dal Commissario delegato per l'Emergenza dell'A4 - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
**1)** La fase esecutiva dovrà, compatibilmente con le lavorazioni in corso, garantire la percorribilità delle strade in loco e la continuità degli esistenti servizi a rete gestiti dal Comune o da altri Enti;
**2)** Onde evitare l'innalzamento di polveri, il proponente dovrà:
a. predisporre degli impianti a pioggia per aree di deposito inerti con disposizione razionale dei cumuli di scarico;
b. impiegare pale caricatrici gommate per il caricamento e la movimentazione del materiale di scavo;
c. prevedere l'utilizzo di dispositivi lavaruote degli automezzi pesanti all'uscita di cantiere;
d. effettuare il lavaggio periodico della viabilità esterna interessata e delle interne per limitare il sollevamento di polvere dalle piste di cantiere;
e. utilizzare teli protettivi a chiusura del cassone degli autocarri in transito sulle strade;

**3)** Il proponente, in sede di progettazione esecutiva, dovrà riportare:
a. un piano di dismissione e demolizione dei manufatti di cui non si prevede più l'utilizzo, ed i connessi interventi di mitigazione e/o ripristino;
b. una specifica progettazione, a firma di un tecnico abilitato, riguardante il ripristino a verde, comprendente, in particolare, un piano di coltura e conservazione delle specie vegetali interessate. In particolare, il mascheramento dell'asse stradale dovrà essere realizzato mediante la creazione di fasce boscate multi-filare, strutturate e pluristratificate, da disporre a partire dalla rotatoria di Via del Bosco sino all'imbocco della galleria, che prevedano l'utilizzo sia di specie arboree che arbustive autoctone. In particolare si prescrive l'utilizzo di specie a rapido accrescimento ed in una percentuale superiore al 30 % di sempreverdi, sia per le specie arboree che per le arbustive; il proponente dovrà seguire il completamento delle suddette opere di mitigazione paesaggistica per almeno due stagioni vegetative successive all'ultimazione dei lavori, intervenendo per fronteggiare eventuali fallanze;
**4)** il proponente dovrà aggiornare il Piano per il monitoraggio già presentato secondo le indicazione della nota ARPA prot. n. 29777 del 4 settembre 2015;
**5)** Dovrà essere predisposto un Piano per la gestione degli incidenti aventi effetti rilevanti sulla qualità dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento. Tale Piano dovrà essere concordato nel dettaglio con l'ARPA FVG;
**6)** Dovrà essere predisposto un Piano per l'approvvigionamento dei materiali inerti, che definisca in particolare i luoghi di prelievo, i percorsi, gli orari, ed i mezzi di trasporto al riguardo occorrenti. Tale Piano dovrà essere allegato al progetto esecutivo;
**7)** Il proponente dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni;
**8)** Il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Pordenone, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG e al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione Centrale infrastrutture e territorio;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 7 aprile 2016

GIOVANETTI

---

16_16_1_DDC_ATT PROD_723_1_TESTO

# Decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 7 aprile 2016, n. 723

## POR FESR 2014-2020 - Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con Fondi dell'Unione Europea nel periodo di programmazione 2014/2020: decreto di prenotazione delle risorse e individuazione degli elementi essenziali del contratto.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

**VISTO** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
**VISTA** la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva in via definitiva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si prende atto della predetta Decisione della Commissione Europea;
**CONSIDERATE** le competenze attribuite alla Vice direttrice centrale preposto all'area per il manifatturiero incardinato nella Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali come descritte dalla deliberazione n. 1612 del 13 settembre 2013 "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" come modificata da deliberazione n.1935 dd. 17.10.2014, in base alle quali la citata Vice Direttrice centrale svolge i compiti di Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale FESR per la Programmazione 2014-2020 e provvede a tutti gli adempimenti relativi;
**CONSIDERATE**, inoltre, le competenze attribuite dalla medesima deliberazione al Servizio gestione fondi comunitari, incardinato nella Direzione centrale commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali a supporto dell'Autorità di Gestione come sopra individuata;
**PREMESSO** che la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 all'articolo 43, comma 1 ha istituito, all'interno dell'ordinamento regionale, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, 0277/Pres (lettera a), degli enti locali della Regione (lettera b), nonché del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, previa stipulazione di apposita convenzione (articolo 55 della L.R. 26/2014);
**ATTESO** che per le finalità di cui all'articolo 43 della citata l.r. 26/2014, la Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi del comma 1, dell'articolo 44 della predetta legge.
**ATTESO** che la Centrale unica di committenza regionale opera previa adozione del documento di programmazione annuale e di previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi;
**ATTESO** che ai sensi dell'art. 48 comma 2 della l.r. 26/2014 la Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, propone le attività da inserire nella Relazione politico-programmatica regionale;
**VISTA**, in particolare, la Relazione politico-programmatica regionale 2016/2018, con la quale sono stati individuate le gare le cui procedure devono essere avviate nel corso del 2016;
**ATTESO** che tra le convenzioni quadro da aggiudicare è stato individuata quella relativa al servizio di valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con fondi dell'unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020;
**PRECISATO** che in base all'articolo 45, comma 3, della l.r. 26/2014 le strutture regionale e gli enti regionali "sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Centrale unica di committenza regionale";
**RITENUTO** necessario aderire alla succitata convenzione per il servizio di valutazione unitaria di cui fa parte la valutazione del Programma Operativo Regionale FESR per la Programmazione 2014-2020;
**VISTA** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 40, ai sensi del quale nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il soggetto autorizzato dal POG alla prenotazione delle risorse individua gli elementi essenziali del contratto da affidare e la Centrale unica di committenza regionale, con proprio atto, individua le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti;
**VISTO** inoltre il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 17, comma 3, lettera b), il quale demanda ai dirigenti la responsabilità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e in particolare l'adozione di decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
**RITENUTO** quindi di individuare, gli elementi essenziali del contratto, approvando il capitolato tecnico e suoi allegati nonché lo schema di contratto, allegati e parte integrante del presente decreto;
**RITENUTO** di condividere la scelta, assunta nelle vari riunioni interlocutorie, di ricorrere ad un lotto unico per il Servizio di valutazione indipendente dei tre Programmi Operativi Regionali FESR, FSE e PSR

(FEASR), stante la necessità di creare un effetto moltiplicatore rispetto le modeste risorse destinabili nell'ambito dei fondi di Assistenza Tecnica ai servizi in parola, oltre che dalla volontà di intraprendere un'esperienza innovativa per quanto attiene alla collaborazione e standardizzazione delle procedure tra le diverse Autorità di Gestione;
**CONSIDERATO** anche che tale soluzione consente di mantenere, in termini di contenuti del servizio, una particolare enfasi sulla necessità di fornire una visione unitaria e trasversale degli impatti generati sul territorio regionale dagli interventi di policy messi in campo dai diversi fondi strutturali, quale risposta agli Obiettivi di EU 2020;
**CONSIDERATO**, inoltre, che l'unitarietà di cui sopra è stata prevista anche dal Piano di Rafforzamento Amministrativo regionale approvato con la DGR n. 1052 del 29/5/2015 quale azione di miglioramento delle capacità amministrative dell'AR, oltre che di rafforzamento del ruolo del NUVV, che ne ha curato ed ha in capo la cura gli aspetti trasversali, ricoprendo un ruolo di coordinatore e garante per la qualità delle valutazioni e la sorveglianza su metodi, inclusività della rete di relazioni e coinvolgimento del territorio;
**VISTA** la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
**VISTO** il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016 che, da ultimo, approva il Piano finanziario analitico del Programma, declinato per Attività, Strutture regionali attuatrici e Organismi Intermedi;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 18 marzo 2016 con la quale si approva l'elenco delle operazioni prioritarie afferenti all'asse 5, Attività 5.2.a "Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR" con il complessivo importo destinato alla loro attuazione, pari a 5.095.603,00 Euro, di cui 4.595.603,00 Euro di risorse POR e 500.000,00 Euro di risorse PAR;
**VISTO** il decreto della Vice direttrice centrale n. 672 del 1 aprile 2016 che ha approvato il progetto 'Valutazione in itinere del Programma' destinando alla realizzazione delle relative attività l'importo complessivo di 488.000,00 Euro, tra le quali è individuata anche la gara per la valutazione unitaria dei Programmi Operativi Regionali FESR, FSE e PSR ;
**RITENUTO** di stabilire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti, per la parte di competenza del POR FESR, il valore dell'appalto in euro 300.000,00 (trecentomila/00), IVA di legge esclusa;
**PRESO ATTO** che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a euro 0 (zero/0) in ragione del servizio da affidare, il quale ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e, conseguentemente, in conformità a quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non presenta circostanze di c.d. "interferenza" con il personale delle Amministrazioni committenti o di altre imprese;
**VISTI** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**DECRETA**

**1.** di aderire alla convenzione per il servizio di valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con fondi dell'unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020;
**2.** di approvare il capitolato tecnico con i propri allegati, allegato 1 e parte integrante del presente decreto, nonché lo schema di contratto, allegato 2 e parte integrante del presente decreto, i quali individuano gli elementi essenziali del contratto;
**3.** di ritenere opportuna, per le motivazioni di cui in premessa, la scelta di ricorrere ad un lotto unico per il Servizio di valutazione indipendente dei tre Programmi regionali FESR, FSE e PSR (FEASR);
**4.** che il valore stimato dell'appalto, per la parte di competenza del Programma Operativo Regionale FESR è pari a euro 366.000,00 (trecentosessantaseimila/00), IVA di legge compresa;
**5.** che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a euro 0,00 (zero/00) in ragione del servizio da affidare, il quale non presenta circostanze di c.d. "interferenza" con il personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 7 aprile 2016

ALESSIO-VERNÌ

16_16_1_DDC_ATT PROD_723_2_ALL1

**Allegato 1**

# CAPITOLATO TECNICO
# LOTTO 1

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNITARIA DEI PROGRAMMI CO-FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2020**

**Allegato 1**

**CAPITOLATO TECNICO**

**Art. 1 – Normativa di riferimento**

Regolamento (UE) 1299/13, recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR 2014-2020 all'obiettivo di CTE;
Regolamento (UE) 1301/13, recante disposizioni sul FESR 2014-2020;
Regolamento (UE) 1303/13, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 2014-2020;
Regolamento (UE) 1304/13, recante disposizioni sul FSE 2014-2020;
Regolamento (UE) 1305/13, recante disposizioni sul FEASR 2014-2020;
Regolamento delegato (UE) N. 240/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, decisione di esecuzione della commissione del 29.10.2014, consultabile al seguente indirizzo:
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014-2020/Accordo_di_Partenariato.html;
Linee Guida della CE – DGREGIO:

- Guidance document on evaluation plans – febbraio 2015 Guidance document on evaluation plans – febbraio 2015, consultabile in sola lingua inglese al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
- Guidance document on monitoring and evaluation – marzo 2014

Delibera della Giunta regionale n. 2140 del 29 ottobre 2015 rinvenibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ nella sezione delibere.

**Art. 2 – Definizioni**

1. L'"aggiudicatario" o "affidatario" o "appaltatore": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito alla procedura di gara.
2. I committenti: le Autorità di Gestione dei POR (AdG).
3. Il "contratto": il contratto che, in esito della procedura di gara, ciascuno dei committenti stipulerà con l'aggiudicatario.
4. Il "codice dei contratti": il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
5. Il "PUV": il Piano unitario di Valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, accluso alla Delibera della Giunta regionale n. 2140 del 29 ottobre 2015.
6. I "PdV": i Piani di Valutazione dei singoli POR 2014-2020.
7. Il POR FSE: il Programma Operativo Regionale 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia .
8. Il POR FESR: il programma Operativo Regionale 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
9. Il PSR: il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
10. La CTE: la Cooperazione Territoriale Europea.
11. Il NUVV: il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
12. Gruppo di coordinamento del PUV: il soggetto che assicura il coinvolgimento nei processi valutativi dell'insieme dei responsabili delle politiche regionali ed in ogni caso dei rappresentanti delle principali

**Allegato 1**

politiche trasversali della sostenibilità ambientale e delle pari opportunità, ponendosi come strumento di lavoro facilitante della gestione ed attuazione della programmazione regionale unitaria.

**Art. 3 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio**

| Lotto 1 | CIG | CUP |
|---|---|---|
| Programmi operativi FSE (Decisione CE (2014) 9883 del 17 dicembre 2014), FESR (decisione CE(2015) 4814 del 14 luglio2015) e PSR (Decisione CE (2015) 6589 del 24 settembre 2015.) | | |

La prestazione del servizio prevede un raccordo tra i Committenti e l'aggiudicatario, secondo la seguente figura:

Il valutatore si relazionerà, durante tutto l'arco dell'incarico, come da rispettivi contratti, esclusivamente con le tre Autorità di Gestione dei fondi, per quanto attiene alla gestione dei singoli contratti e per tutti gli aspetti amministrativo-contabili.
Per quanto attiene agli aspetti tecnico-metodologici, al disegno di valutazione e alla conduzione delle valutazioni medesime, le Autorità di Gestione si avvarranno del Nucleo di valutazione regionale. Il NUVV garantirà il necessario supporto di coordinamento e di omogeneizzazione legato agli aspetti trasversali delle valutazioni, nonché il raccordo con il Responsabile del PUV ed il Gruppo di coordinamento, mentre gli aspetti più operativi e di dettaglio legati ai singoli Fondi saranno curati dalle AdG.
Il Servizio di valutazione dovrà essere rivolto a soddisfare prioritariamente le esigenze conoscitive evidenziate nella tabella di cui all'**allegato 1 - ambiti**.
L'affidatario del servizio dovrà:

1) **Elaborare e fornire ai committenti i PRODOTTI di seguito elencati e meglio descritti nell'allegato 2 - prodotti**
    a. Un disegno integrato della valutazione;

**Allegato 1**

b. Un contributo di sintesi annuale sull'attuazione delle valutazioni dei Programmi, funzionale alla presentazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA);
c. N. 3 Rapporti estesi negli anni 2017-2019 e 2021 secondo quanto previsto dalla tabella prodotti, con relativa sintesi. Ognuno dei tre rapporti sarà costituito da un rapporto preliminare e da un successivo rapporto definitivo;
d. N. 4 Rapporti di valutazione tematica

I prodotti sono di seguito descritti:

1a. Disegno integrato della valutazione (DIV): entro 60 giorni dall'approvazione del Piano di lavoro di cui al successivo punto 4, dovrà essere predisposto e presentato un disegno integrato della valutazione, da aggiornarsi annualmente. Per gli anni successivi al primo, gli aggiornamenti annuali del DIV dovranno essere consegnati entro il mese di dicembre. L'aggiornamento annuale del disegno integrato della valutazione avrà lo scopo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del disegno di valutazione ed accogliere analisi ed eventuali indicazioni migliorative, su richiesta delle AdG su quesiti e altri aspetti di specifico interesse regionale.

Il DIV e i suoi aggiornamenti dovranno tra l'altro contenere anche i seguenti elementi:

- Un'analisi dei Programmi Operativi 2014-2020 dei tre fondi interessati;
- Un'analisi dei rapporti di valutazione dei programmi 2007-2013 e ulteriori rapporti valutativi prodotti anche sugli investimenti riferiti ai fondi strutturali interessati di cui al PUV della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013, (allegato 2 del Piano unitario di Valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020);
- Un'analisi delle politiche regionali interessate dai Programmi Operativi 2014-2020 dei tre fondi;
- Una mappatura degli attori interni ed esterni da coinvolgere;
- Il set di indicatori per ciascuna azione/misura/attività dei Programmi, secondo la struttura di ogni singolo Programma operativo;
- Una mappatura dei dati primari e secondari a disposizione, acquisibili e costruibili, provenienti dai sistemi di monitoraggio dei Programmi Operativi (nazionali e regionali), dai sistemi gestionali dell'Ente Regione e degli Organismi Intermedi, da fonti statistiche ufficiali, da studi e ricerche attinenti ai temi valutativi, ovvero da acquisire con indagini dirette, tra cui a titolo esemplificativo:
    - ➢ Interviste a campioni rappresentativi dei soggetti da indagare
    - ➢ Colloqui con interlocutori privilegiati
    - ➢ Focus group
    - ➢ Ogni altra indagine e/o attività di ricerca che si rendesse necessaria
- La definizione puntuale degli obiettivi di valutazione in considerazione di una lettura critica approfondita dei Programmi Operativi regionali e della loro coerenza interna ed esterna;
- L'affinamento ed aggiornamento delle domande valutative proposte dai Committenti nonché l'individuazione del mix di metodi di valutazione da adottare, tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla sezione 2.5 dell'Accordo di partenariato e conseguente analisi della fattibilità in termini di tempi, costi e apprezzabilità dei risultati dei metodi di valutazione e delle indagini da realizzare.

Il DIV sarà approvato dalle Autorità di Gestione congiuntamente, sentito il parere del gruppo di coordinamento del PUV.

1b. Contributo di sintesi annuale sull'attuazione delle valutazioni dei Programmi, funzionale alla presentazione della RAA, conformemente a quanto previsto dagli articoli 46 lett. j, 50 e 111 del

**Allegato 1**

Regolamento UE 1303/2013, articolo 75, comma 3, del Regolamento UE 1305/2013, articolo 19, comma 2, del Regolamento UE 1304/2013. In allegato al contributo annuale il valutatore dovrà presentare anche una sintetica relazione di verifica dell'andamento delle misure di competenza della strategia di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il contributo dovrà essere consegnato entro le date previste dall'allegato 2 "tabella prodotti" e sarà approvato da parte delle AdG congiuntamente.

1c. N. 3 Rapporti estesi negli anni 2017, 2019 e 2021 secondo quanto previsto dalla tabella prodotti, con relativa sintesi. Ognuno dei tre rapporti sarà costituito da un rapporto preliminare e da un successivo rapporto definitivo .

I rapporti dovranno essere redatti secondo i contenuti previsti dagli allegati 1 e 2 e declinando i contenuti dei Piani di valutazione.

Per ognuno dei tre rapporti deve essere predisposta una nota metodologica che dovrà essere visionata ed approvata dal Gruppo di coordinamento del PUV. La nota metodologica deve contenere l'indice del rapporto, il dettaglio degli ambiti valutativi oggetto del rapporto, il dettaglio delle domande valutative e delle metodologie che saranno utilizzate e le fasi attuazione del lavoro. La nota metodologica dovrà dare conto di come il contenuto dei rapporti di valutazione è conforme agli orientamenti formulati dalla Commissione Europea per ogni Fondo. La nota dovrà essere predisposta entro i termini che saranno definiti nel Piano di lavoro di cui all'articolo 4 del presente capitolato.

Il Rapporto preliminare sarà sottoposto alle AdG e al Gruppo di coordinamento del PUV, i quali potranno indicare eventuali modifiche o integrazioni da apportare.

Il rapporto preliminare sarà oggetto di almeno una riunione per la sua presentazione e discussione al Gruppo di Coordinamento del PUV. A detta riunione deve essere garantita la presenza del Valutatore.

Il rapporto definitivo dovrà essere consegnato entro le date previste dall'allegato 2 "tabella prodotti" e sarà approvato da parte delle AdG congiuntamente.

N. 4 Rapporti di valutazione tematica

Predisposizione di valutazioni tematiche, volte ad approfondire il grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto ad alcune specifiche aree tematiche (specificate nell'allegato 2), ritenute suscettibili di approfondimento nel corso delle attività valutative, i cui criteri di individuazione sono stati definiti nei Piani di valutazione dei POR.

Per ognuna delle valutazioni tematiche deve essere predisposta una nota metodologica che dovrà essere visionata ed approvata dal Gruppo di coordinamento del PUV. La nota metodologica deve contenere l'indice del rapporto, il dettaglio degli ambiti valutativi oggetto del rapporto, il dettaglio delle domande valutative e delle metodologie che saranno utilizzate e le fasi attuazione del lavoro. La nota dovrà essere predisposta entro i termini che saranno definiti nel Piano di lavoro di cui all'articolo 4 del presente capitolato.

I rapporti di valutazione tematica dovranno prevedere - ove possibile - l'utilizzo del metodo controfattuale e dovranno essere consegnati entro le date concordate con i committenti in sede di presentazione del Piano di lavoro di cui al successivo articolo 4.

In ogni elaborato presentato dovrà essere esplicitamente indicata la composizione del Gruppo di lavoro impiegato ed il contributo di ciascun componente alla redazione delle singole parti.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire, ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, i dati relativi all'utilizzo delle risorse umane impiegate per le singole attività (come richieste dall'Amministrazione), l'elenco dei prodotti (documenti, relazioni, ecc.) realizzati ed ogni altra informazione

**Allegato 1**

richiesta ai fini di implementare i dati di monitoraggio e l'aggiornamento periodico della documentazione allegata al Programma operativo.
I prodotti forniti dall'appaltatore (Rapporti di valutazione di cui alla tabella allegato 2 al presente capitolato tecnico) dovranno contenere sezioni specifiche dedicate a ciascun fondo e sezioni generali che dovranno esplicitare la visione unitaria e trasversale dell'andamento e degli impatti delle diverse azioni messe in campo nell'ambito degli obiettivi tematici individuati ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 e 1305/2013.

**2) <u>Ulteriori ATTIVITA' di supporto funzionali alla presentazione dei prodotti</u>**

Supporto alle Autorità di Gestione dei singoli Programmi Operativi Regionali relativi al FESR, al FSE ed al PSR, ai responsabili dei Piani di Valutazione dei singoli Programmi, al Responsabile del PUV ed al NUVV per la definizione delle domande valutative e la determinazione delle modalità e del metodo di valutazione da adottarsi, oltre che per la definizione delle fasi di riprogrammazione dei suddetti POR.
L'attività così descritta include:

2a. l'eventuale revisione del set di indicatori dei Programmi, su richiesta delle AdG;
2b. L'affiancamento alla procedura di riprogrammazione del singolo POR (redazione del documento di motivazione e scelta di riallocazione dei fondi);
2c. La partecipazione alle riunioni del Gruppo di coordinamento del PUV, per un minimo di 2 riunioni annue; la partecipazione alle riunioni dei Comitati di Sorveglianza, convocati dalle Autorità di Gestione, per un minimo di 3 riunioni annue (1 per Programma). Dovrà inoltre essere garantito un incontro di almeno una giornata all'anno, da svolgere presso le sedi dell'Amministrazione regionale per esigenze di raccordo, su indicazione di ciascuno dei Committenti;
2d. Il supporto alle AdG nell'eventuale individuazione di ulteriori indicatori per ogni azione/misura/attività dei Programmi, in aggiunta a quelli previsti dai Programmi stessi, al fine di aumentare il grado di accuratezza possibile dell'analisi valutativa sull'efficacia dell'attuazione;
2e. Il supporto alle AdG nelle eventuali modifiche ai Piani di Valutazione dei Programmi Operativi.

Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà, in ogni caso:

- tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità di Gestione e dai Comitati di Sorveglianza dei POR;
- tenere in debita considerazione i Piani di valutazione dei Programmi operativi;
- partecipare, ove richiesto, agli eventuali ulteriori incontri indetti dalle Autorità di Gestione, qualora ritenuto da queste necessario;
- garantire il raccordo sotto il profilo metodologico e organizzativo con il Sistema Nazionale di valutazione NUVAP;
- garantire, ove richiesto, adeguata flessibilità nella tempistica, negli oggetti degli approfondimenti specifici, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa;
- garantire la restituzione ai Committenti di dati, microdati e metadati, prodotti ed acquisiti ai fini delle attività previste per il presente Capitolato, opportunamente organizzati e strutturati ai fini della loro consultazione, di successive attività di ricerca e della eventuale pubblicazione (metadati compresi)

**Art. 4 – Piano di lavoro**

L'aggiudicatario è tenuto a presentare un piano di lavoro entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Tale piano conterrà un cronoprogramma delle attività i cui termini saranno concordati con le Autorità di Gestione e con il responsabile del PUV, che potrà essere aggiornato sulla base delle esigenze dei committenti.

**Allegato 1**

Il Piano di lavoro dovrà essere approvato dai Committenti congiuntamente.

**Art. 5 – Gruppo di lavoro**

1) Per lo svolgimento dell'incarico deve essere individuato uno specifico gruppo di lavoro che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, svolgerà direttamente le attività di cui al precedente articolo 3. Il gruppo di lavoro deve essere costituito da almeno 5 esperti, di seguito descritti:
   a. Esperto con funzioni di coordinatore (fascia A);
   b. Esperto in materie statistico-economiche con esperienza in ambito di analisi e ricerca valutativa (fascia B);
   c. Esperto in materia di Fondo Sociale Europeo (fascia B) con almeno una esperienza in materia di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi Strutturali comunitari, maturata successivamente al 1 gennaio 2000;
   d. Esperto in materia di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (fascia B) con almeno una esperienza in materia di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi Strutturali comunitari, maturata successivamente al 1 gennaio 2000;
   e. Esperto in materia di Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (fascia B) con almeno una esperienza in materia di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi Strutturali comunitari, maturata successivamente al 1 gennaio 2000;
2) Il coordinatore, esperto di fascia A, deve possedere un'esperienza professionale uguale o superiore a 10 (dieci) anni[1] in materia di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi Strutturali comunitari, maturata successivamente al 1 gennaio 2000. Deve, inoltre, aver coordinato almeno un servizio di valutazione di Programmi operativi regionali o nazionali per un periodo continuativo di almeno 2 anni.
3) I restanti componenti del gruppo di lavoro saranno esperti di fascia B, ossia devono possedere un'esperienza professionale uguale o superiore a 5 (cinque) anni[2] nelle materie o ambiti specificati al punto 1, maturata successivamente al 1 gennaio 2000.
4) La lingua utilizzata per rapportarsi con i committenti è solo ed esclusivamente l'italiano.
5) I componenti del gruppo di lavoro indicati dall'appaltatore in sede di offerta non potranno essere sostituiti senza il preventivo consenso di tutti i Committenti della gara unitaria.
6) Se l'affidatario, nel corso del contratto, si troverà nella situazione di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta ai committenti, indicando i nominativi ed i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano i requisiti indicati ai precedenti punti 1) e 2). In ogni caso tale sostituzione dovrà essere preventivamente valutata ed autorizzata dai committenti congiuntamente.
7) I committenti possono chiedere la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, motivando la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire ai committenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; i committenti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del curriculum vitae accetta la sostituzione o invia motivato diniego.
8) Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro per esigenze dell'appaltatore sono comunicate ai committenti, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

---

[1] Il computo degli anni avverrà su base mese/anno (dal al) per periodi anche non continuativi. I periodi di lavoro sovrapponibili verranno ugualmente conteggiati.
[2] Il computo degli anni avverrà su base mese/anno (dal-al) per periodi anche non continuativi. I periodi di lavoro sovrapponibili verranno ugualmente conteggiati.

**Allegato 1**

9) L'appaltatore può richiedere, senza costi aggiuntivi per i Committenti, di fornire uno o più esperti aggiuntivi per l'esecuzione del Servizio. Tali eventuali candidature devono essere preventivamente valutate ed autorizzate da tutti i Committenti della gara unitaria.
10) Per esigenze derivanti dall'attività da svolgere, ovvero, su richiesta dei Committenti, i componenti il gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all'espletamento del Servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.
11) Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.
12) I componenti il gruppo di lavoro, su richiesta e secondo le necessità dei Committenti, potranno essere chiamati a svolgere l'attività anche presso le sedi dell'Amministrazione regionale.

**Art. 6 – Incompatibilità**

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro a svolgere attività che interferiscano con la necessaria indipendenza funzionale delle autorità che hanno supportato e supportano l'attuazione del Programmi operativi della Regione FVG per il periodo di programmazione cui si riferisce l'attività del presente capitolato ex articolo 54, comma 3 del Regolamento UE 1303/2013.

**DIMENSIONE DELL'ANALISI DI VALUTAZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE (FSE, FESR, FEASR) – ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO**

| DIMENSIONE DELL'ANALISI DI VALUTAZIONE | AMBITI DI VALUTAZIONE |
|---|---|
| I Programmi nel loro complesso | Analisi della strategia del programma e della sua validità rispetto al raggiungimento degli obiettivi del programma<br>Analisi dell'avanzamento procedurale, finanziario e fisico del Programma.<br>Verifica andamento target indicatori.<br>Analisi dei processi e meccanismi di realizzazione del Programma (anche in coordinamento con le previste azioni di miglioramento del Piano di Rafforzamento Amministrativo DGR 2609 dd 30.12.2014)<br>Analisi del contributo del Programma al conseguimento degli Obiettivi generali dei fondi SIE 2014-2020 anche in azione congiunta tra i diversi fondi<br>Analisi contributo del Programma agli Obiettivi Europa 2020<br>Analisi contributo del Programma allo sviluppo aree montane e interne<br>Analisi contributo del Programma agli obiettivi trasversali (sviluppo sostenibile, ambiente/cambiamento climatico, innovazione, pari opportunità, antidiscriminazione)<br>Analisi del contributo del Programma alle strategie macroregionali EUSALP e EUSAIR |
| **FSE** | |
| Asse I<br>Priorità d'investimento 8i, 8ii, 8iv, 8vii | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse,<br>ed in particolare degli esiti occupazionali degli interventi quando pertinenti<br>Obiettivo Tematico 8 |
| Asse II<br>Priorità d'investimento 9i, 9iv | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse,<br>ed in particolare del rafforzamento e miglioramento della coesione sociale e del contrasto alla povertà<br>Obiettivo Tematico 9 |
| Asse III<br>Priorità d'investimento 10ii, 10iii, 10iv | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse,<br>ed in particolare del rafforzamento e sviluppo delle risorse umane e ove pertinente degli esiti occupazionali degli interventi realizzati<br>Obiettivo Tematico 10 |
| Asse IV<br>Priorità d'investimento 11ii | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse<br>ed in particolare del rafforzamento della capacità istituzionale e ad elevare l'efficienza della pubblica amministrazione.<br>Obiettivo Tematico 11 |

| DIMENSIONE DELL'ANALISI DI VALUTAZIONE | AMBITI DI VALUTAZIONE |
|---|---|
| **FESR** | |
| Asse I - Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse ed in particolare del rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione.<br>Ipotesi di ambiti valutativi:<br>• Effetti degli interventi sui settori individuati dalla strategia S3<br>• Effetti degli interventi su aree in crisi<br>• Partnership pubblico privato<br>• Azioni di start up<br>• Miglioramento della capacità di innovazione delle imprese<br>• Effetti degli interventi sul sistema regionale di ricerca e sviluppo<br>• Integrazione con le politiche del FSE e azioni di altri Programmi comunitari (in particolare raccordo con il FEASR)<br>Obiettivo Tematico 1 |
| Asse II. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse ed in particolare nella promozione e rilancio della competitività delle PMI e nel consolidamento del sistema produttivo.<br>Ipotesi di ambiti valutativi:<br>• Aumento della competitività delle PMI (posizionamento nei mercati, innovatività)<br>• Impatto nelle aree di crisi<br>• Miglioramento delle condizioni di accesso al credito<br>• Integrazione con le politiche del FSE e azioni di altri Programmi comunitari (in particolare raccordo con il FEASR)<br>Obiettivo Tematico 3 |
| Asse III. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse ed in particolare la diffusione del risparmio energetico e della produzione energetica da fonti rinnovabili.<br>Ipotesi di ambiti valutativi:<br>• Effetti ambientali, economici e gestionali degli interventi<br>Obiettivo Tematico 4 |
| Asse IV. Sviluppo urbano | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici dell'Asse ed in particolare il rafforzamento delle politiche di sviluppo e di riqualificazione delle aree urbane. |

| DIMENSIONE DELL'ANALISI DI VALUTAZIONE | | AMBITI DI VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| | | Ipotesi di ambiti valutativi:<br>• Integrazione degli interventi POR con le strategie di sviluppo e riqualificazione delle aree urbane<br>• Aumento della capacità attrattiva dei territori<br>• Miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane |
| Asse V. Assistenza tecnica | | Strategia di Comunicazione |
| **PSR – FEASR - in coerenza al Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale e agli orientamenti sulla valutazione dello sviluppo Rurale (Regolamento di Esecuzione UE 808/2014, art. 14)** | | |
| OT 1, Risultato atteso 1.1<br>OT 10, Risultato atteso 10.4 | Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale nelle aree rurali | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici della Priorità e rispetto alla Smart Specialization regionale.<br>- Verificare di in che modo il programma migliora le condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo nelle aree rurali;<br>- Determinare il contributo della priorità 1 come priorità trasversale a rafforzamento delle altre priorità;<br>- Valutare il contributo delle azioni per l'innovazione sviluppate all'interno dei gruppi operativi PEI; |
| OT3, Risultati attesi 3.1, 3.4, 3.5 | Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative pe le aziende agricole e la gestione sostenibile | - Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici della Priorità Approfondimento degli effetti sul ricambio generazionale, integrazione e rafforzamento della filiera, accesso al credito, raffrontando l'analisi SWOT con i fabbisogni identificati, gli obiettivi del programma e le questioni valutative, al fine di ricostruire la logica di intervento, stabilire la coerenza del Programma, verificare gli indicatori e individuare gli effetti delle azioni del PSR; |

| DIMENSIONE DELL'ANALISI DI VALUTAZIONE | | AMBITI DI VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| | delle foreste | |
| OT3, Risultati attesi 3.3, 3.6 | Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo. | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici della Priorità<br>- Approfondimento degli effetti sull'integrazione e rafforzamento della filiera e accesso al credito, raffrontando l'analisi SWOT con i fabbisogni identificati, gli obiettivi del programma e le questioni valutative, al fine di ricostruire la logica di intervento, stabilire la coerenza del Programma, verificare gli indicatori e individuare gli effetti delle azioni del PSR; |
| OT5, Risultati attesi 5.1, 5.2<br>OT6, Risultati attesi 6.4, 6.5 | Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici della Priorità<br>- Con l'utilizzo anche degli indicatori VAS, verifica della capacità del PSR di migliorare lo stoccaggio dei reflui e la riduzione delle emissioni di gas, la riduzione dell'uso dei fertilizzanti e delle emissioni di azoto;<br>- Verifica del contributo del Programma in termini di capacità di risposta, resilienza e capacità adattiva nei confronti dei processi e dei rischi connessi al cambiamento climatico, in raccordo con l'Autorità Ambientale Regionale. |
| OT4, Risultati attesi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 | Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici della Priorità<br>- Con l'utilizzo anche degli indicatori VAS, verifica della capacità del PSR di incrementare il sequestro del carbonio nel suolo,<br>- Verifica del contributo del Programma in termini di capacità di risposta, resilienza e capacità adattiva nei confronti dei processi e dei rischi connessi al cambiamento climatico, in raccordo con l'Autorità Ambientale Regionale |

| DIMENSIONE DELL'ANALISI DI VALUTAZIONE | | AMBITI DI VALUTAZIONE |
|---|---|---|
| | agroalimentare e forestale | |
| OT2, Risultato atteso 2.1<br>OT8, Risultato atteso 8.8<br>OT9, Risultato atteso 9.1 | Priorità 6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali | Analisi dell'efficacia e dell'impatto rispetto agli obiettivi specifici della Priorità<br>- Verifica dell'efficacia dell'approccio integrato a supporto dello sviluppo delle aree rurali attraverso le strategie LEADER e delle strategie di sviluppo locale partecipativo (sia nel metodo che nel valore aggiunto). |
| Assistenza tecnica rispetto a tutti i Programmi | | Strategia della Comunicazione e utilizzo delle risorse dell'Assistenza Tecnica |

TABELLA PRODOTTI - ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO

| Quando | FESR | FSE | PSR | Rif. |
|---|---|---|---|---|
| Entro 60 gg. dall'approvazione del piano di lavoro ed aggiornamento annuale entro il 31/12 di ogni anno | presentazione del disegno integrato di valutazione | | | |
| Entro il 31 marzo di ogni anno dal 2017 al 2023 | Contributo di sintesi sull'attuazione delle valutazioni del Programma, corredato di un allegato concernente l'andamento degli strumenti finanziari, funzionale alla presentazione della RAA. Verifica andamento misure di competenza strategia da fornire al Segretariato Tecnico della S3. | | | Reg. UE 1303/2013 artt. 46, 50 e 111 Reg. UE 1305/2013 art. 75.3<br>Reg. UE 1304/2013 art. 19.2 |
| Entro il 30 maggio 2017 | I Rapporto valutazione esteso e sintesi: prime risposte ai quesiti valutativi, contributi al conseguimento degli obiettivi dei Programmi + evoluzione indicatori di risultato + azioni per condizionalità ex ante non ottemperate; + descrizione eventuali sottoprogrammi compresi nel programma | | | Reg. UE 1303/2013 art. 50.4, 56.3; Reg. UE 1305/2013 art. 75.3 |
| Entro il 30 maggio 2019 | II Rapporto valutazione esteso e sintesi: sintesi delle valutazioni effettuate + contributi al conseguimento degli obiettivi OT/PI + valutazione degli obiettivi connessi con la riserva di performance + contributo del Programma alla Strategia EU 2020. + descrizione eventuali sottoprogrammi compresi nel Programma + valutazione uso integrato risorse FEASR e altri strumenti finanziari | | | Reg. UE 1303/2013 art. 50.5<br>Reg. UE 1305/2013 art. 75.4 |
| Entro il 31 dicembre 2021 | III Rapporto valutazione esteso e sintesi: sintesi delle valutazioni effettuate + contributi al conseguimento degli obiettivi OT/PI + contributo del Programma alla Strategia EU 2020. | | | Reg. UE 1303/2013 artt. 50.5, 57 e 114 |
| Entro il 31 dicembre 2023 | 4 Rapporti Tematici (Aree Interne, Creazione e reti d'impresa, Capacità amministrativa/PRA, Sostenibilità ambientale/cambiamento climatico) | | | |

NB: Ai fini del presente documento si è tenuto conto di quanto previsto dall'intero pacchetto legislativo dei fondi 14-20, compreso il codice di condotta del partenariato , dall'Accordo di Partenariato-sez 2.5 valutazione , oltre che dei documenti di linee guida della DG REgio su monitoring and evaluation.

16_16_1_DDC_ATT PROD_723_3_ALL2

**Allegato 2**

# SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNITARIA DEI PROGRAMMI CO-FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2020

**Allegato 2**

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNITARIA DEI PROGRAMMI CO-FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2020**
LOTTO/I ___
**CIG LOTTO/I______**

**TRA LE PARTI**

_________________________ (di seguito committente)

**E**

__________________________(di seguito, Appaltatore)

**PREMESSO CHE**

- a seguito della procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata all'affidamento del servizio di valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con fondi dell'unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020, indetta dalla Centrale unica di Committenza con decreto prot. n. ___dd. _______, è stato aggiudicato il lotto/i _____con il con decreto prot. n. ___dd. _______;
- in data__________, con decreto prot. n. ___dd. _______ è stato comunicata l'aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 lettera a) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (di seguito, Codice dei contratti);
- è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'articolo 79 del Codice dei contratti;
- la gara unitaria comporta la stipula di quattro distinti contratti, in considerazione di una gestione contabile e finanziaria separata da parte dei quattro Committenti, le Autorità di Gestione FESR FSE, FEASR e Interreg V-A Italia-Slovenia, oltre che per aspetti meramente contabili e gestionali di validazione della spesa;
- il presente Contratto, compresi i relativi allegati, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati ad esso, viene sottoscritto dalle parti in forma pubblico amministrativa, nelle forme di legge, ed in applicazione dell'articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti, in modalità elettronica, a pena di nullità.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Disposizioni generali e oggetto**

1. Il presente contratto definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento del servizio di valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con fondi dell'unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020.
2. Il luogo di esecuzione del contratto è ________________.
3. Le caratteristiche del servizio richiesto, l'elenco delle attività da svolgere e le modalità di espletamento sono indicate nel Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché secondo l'offerta tecnica e prevede la realizzazione dei prodotti di cui all'allegato 2 al capitolato tecnico e delle ulteriori attività di supporto funzionali alla presentazione dei prodotti.

**Articolo 2 – Allegati**

1. Gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati e sono di seguito illustrati:
    - Allegato A – Capitolato tecnico ed allegati;
    - Allegato B - Offerta tecnica;
    - Allegato C - Offerta economica;
    - Allegato D - Cauzione definitiva;

**Articolo 3 – Durata**

1. Il presente contratto decorre dalla data di stipula del medesimo e avrà durata fino al 31 dicembre 2023.

**Allegato 2**

**Articolo 4 – Valore del contratto**

1. Il valore del contratto è pari all'importo di aggiudicazione riferibile ad ogni singolo programma (lotto 1: FEASR, FESR, FSE, lotto 2: Interreg V-A Italia-Slovenia) e, iva esclusa, per l'intero periodo contrattuale. Per il lotto 1, il valore del contratto è pari al 39,77% (FEASR)/34,09%(FESR)/26,14%(FSE) dell'importo di aggiudicazione ("prezzo offerto sulla base d'asta"). Tale valore percentuale verrà applicato al prezzo offerto dal concorrente su ogni prodotto per calcolare il valore riferibile ad ogni singolo fondo al fine di poter procedere alla liquidazione.
2. Resta salva la facoltà per il committente di affidare servizi complementari che, a seguito di circostanze imprevedibili, divengano necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto, alle condizioni previste dall'art. 57, comma 5, lett. a).
3. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione dell'appalto resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice.
4. Il committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

**Articolo 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)**

1. Il committente non ha predisposto il DUVRI in quanto non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0 (zero/00).
2. Resta inteso che qualora il committente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, integrerà il contratto.

**Articolo 6 - Oneri aziendali della sicurezza (DVR)**

1. Gli oneri aziendali della sicurezza, ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'Appaltatore in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, sono stati quantificati ed indicati dall'Appaltatore nell'offerta economica allegata.

**Articolo 7 – Obblighi dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto inclusa ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste ivi incluse quelle derivanti dalla necessità di osservare norme entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto.
2. L'Appaltatore esegue il contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15.
3. Nello svolgimento delle sue attività l'Appaltatore dovrà coordinarsi con il Committente e con i responsabili dell'attività valutativa secondo le modalità che saranno individuate nel Piano di lavoro, tenendo presente che il coordinatore del gruppo rappresenterà l'interlocutore primario nei confronti del Committente.
4. Il Contraente dovrà mantenere il raccordo sotto il profilo metodologico e organizzativo con il Sistema Nazionale di valutazione NUVAP.
5. Il Contraente dovrà operare con ampia flessibilità rispetto all'evoluzione normativa e di indirizzo che potrebbe intervenire per tutta la durata del contratto, senza oneri aggiuntivi per il Committente.
6. Il Contraente dovrà garantire, ove richiesto, adeguata flessibilità nella tempistica, negli oggetti degli approfondimenti specifici, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per il Contraente.
7. Il Contraente, inoltre, si obbliga a non assumere direttamente o per il tramite dei componenti il Gruppo di lavoro, incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del Programma Operativo Regionale ed a non usufruire dei regimi di aiuto alle imprese cofinanziati con le risorse dello stesso Programma, ovvero a rinunciarvi, se già in corso, dandone comunicazione al Committente;
8. Il Contraente ha l'obbligo di restituire ai Committenti i dati, microdati e metadati, prodotti ed acquisiti ai fini delle attività previste per il presente Capitolato, opportunamente organizzati e strutturati ai fini della loro consultazione, di successive attività di ricerca e della eventuale pubblicazione (metadati compresi).

**Allegato 2**

9. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente, mediante PEC, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
10. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, l'Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, anche nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato ad altro operatore economico.
11. L'affidatario è tenuto a disporre di dotazioni hardware e software adeguate ad espletare il servizio e compatibili con quelli in dotazione all'Amministrazione.
12. Le prestazioni indicate nel capitolato tecnico ed allegati nonché nell'offerta economica si intendono di risultato.

**Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

**Art. 9 – Verifica della conformità delle prestazioni**

13. Il committente accerta che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.
14. L'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è presupposto necessario per il pagamento della/e fattura/e e in considerazione della complessità delle attività previste e della molteplicità dei committenti e dei soggetti coinvolti, viene espressa entro 60 giorni dall'invio di ciascuno dei prodotti nella sua versione definitiva.
15. Il contraente dovrà trasmettere a tal fine ciascuno dei prodotti nella sua versione definitiva entro le scadenze ultime previste dal Piano di lavoro e idonea documentazione di accompagnamento attestante l'attività svolta in riferimento al prodotto. Tale documentazione comprenderà una relazione riportante la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al prodotto presentato con indicazione degli esperti utilizzati, il numero di giornate/uomo impiegate (ai soli fini informativi derivanti delle esigenze di monitoraggio del progetto di ciascun fondo) e una fattura pro-forma indicante il compenso spettante.
16. Il contraente dovrà inoltre fornire, ogni qualvolta l'Amministrazione ne faccia richiesta, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, i dati relativi all'utilizzo delle risorse umane impiegate per le singole attività (come richieste dall'Amministrazione), l'elenco dei prodotti (documenti, relazioni, ecc.) realizzati ed ogni altra informazione richiesta ai fini di implementare i dati di monitoraggio e l'aggiornamento periodico della documentazione allegata al Programma operativo.
17. Il committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli a campione ai sensi dell'art. 312 comma 3 del Regolamento.
18. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, il committente contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

**Allegato 2**

19. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'affidatario non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15.
20. Nei casi di grave recidiva, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
21. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

**Art. 10 – Pagamento del corrispettivo e fatturazione**

1. A seguito della comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità da parte del committente, rilasciata su ciascuno dei prodotti in versione definitiva, l'affidatario emette fattura <u>posticipata</u> secondo le norme fiscali in vigore, contenente i seguenti dati:
   - Indicazione del Programma;
   - codice CIG;
   - codice CUP;
   - Codice univoco ufficio
   - oggetto del contratto;
   - dicitura recante " IVA versata dall'ente pubblico ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972";
   - ritenuta dello 0,50%;
   - totale fattura.
2. L'affidatario invia la fattura in modalità elettronica al codice univoco ufficio che verrà successivamente comunicato.
3. Il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il <u>Committente provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto</u> addebitata dai soggetti fornitori, ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento in occasione di ogni singolo pagamento, l'affidatario deve operare sull'imponibile una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale; alla scadenza del contratto l'affidatario dovrà fatturare anche l'ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.
6. La liquidazione del corrispettivo avviene esclusivamente a mezzo bonifico, secondo quanto previsto all'articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

**Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità del presente Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare al committente il conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, qualora autorizzati, o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al committente copia dei citati contratti.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

**Allegato 2**

**Articolo 12 - Cauzione definitiva**

1. La cauzione definitiva stipulata dall'Appaltatore, in forma di garanzia fideiussoria a favore del committente, ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti ammonta a ______________.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c.
3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.
4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

**Articolo 13 – Trasparenza**

1. L'Appaltatore, espressamente ed irrevocabilmente:
   a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
   b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
   c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 14 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**

1. Il committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, ai sensi dell'articolo 312, comma 3 del D.P.R. 207/2010, circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nella normativa di settore.
2. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, il committente contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
3. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'Appaltatore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15.
4. Nei casi di particolare grave recidiva, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
5. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante verifica a campione sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, compete al Direttore del Servizio competente o ad altri dipendenti da esso delegati.

**Articolo 15 – Penali**

1. Ove si verifichino inadempienze, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto o nel Capitolato tecnico e suoi allegati, il committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al presente articolo.
2. Le penali sono quantificate da un minimo dello 0,8 per mille ad un massimo dell'1 per mille del valore del contratto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita totalmente o anche parzialmente a perfetta

**Allegato 2**

regola d'arte o senza il rispetto delle norme vigenti o in violazione delle condizioni, modalità e prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e suoi allegati. La sanzione viene commisurata alla gravità dell'inadempimento.

3. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'importo massimo stimato: in tale caso, il committente può avviare le procedure previste dalla normativa vigente per la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 16.
4. Le penali di cui sopra vengono notificate all'affidatario dal committente competente alla gestione del contratto tramite contestazione scritta, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.
5. Qualora, ad insindacabile giudizio del committente le controdeduzioni dell'Appaltatore non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata alcuna deduzione o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applica la penale notificata.
6. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il committente può trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle fatture o, in alternativa, mediante escussione della cauzione definitiva. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC.

**Articolo 16 – Clausola risolutiva espressa**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto prevista dall'articolo 1453 del c.c., il committente ha facoltà di chiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell'Appaltatore, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
2. La risoluzione ex articolo 1456 c.c. avviene, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
   a. Articolo 9, comma 8;
   b. articolo 11, comma 3;
   c. articolo 12, comma 4;
   d. articolo 13, comma 2;
   e. articolo 14, comma 4;
   f. articolo 15, comma 3,
   g. articolo 20 comma 7;
   h. articolo 21, comma 4;
   i. articolo 23, comma 3;
   j. violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al Codice dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 039/Pres, in ragione della gravità della violazione;
   k. violazione degli obblighi di cui all'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (antipantouflage);
   l. omissione del pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
   m. violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei prestatori di lavoro impiegati nell'esecuzione del servizio;
   n. perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto del Contratto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
   o. in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla legge.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, nel caso di risoluzione del Contratto, il committente ha diritto di escutere la cauzione prestata.

**Articolo 17 – Disposizioni antimafia**

**Allegato 2**

1. L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. Il committente si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.
4. Il committente si è avvalso della facoltà, prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Contratto anche in assenza dell'informazione antimafia; il committente recede dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Articolo 18 - Recesso**

1. Il committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore mediante PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   - qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
   - qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'appaltatore medesimo;
   - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Il committente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore mediante PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

**Articolo 19 – Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore e caso di risoluzione**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello o di risoluzione del presente Contratto, si procede ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti.
2. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 140 del Codice dei contratti, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento del servizio in oggetto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta.
3. L'affidamento di cui ai commi precedenti viene comunicato all'Appaltatore, cui nulla compete nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento medesimo.

**Articolo 20 - Subappalto**

**Allegato 2**

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:________________________________
2. Il subappalto è autorizzato del committente. L'Appaltatore si impegna ad inviare al committente medesimo, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancata presentazione dei documenti di cui al comma 2 nel termine previsto, il committente non autorizza il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il committente procede a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del Codice dei contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, al committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, il committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
7. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti.

**Articolo 21 - Cessione del Contratto e del credito**

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del Codice dei contratti.
2. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica e preventiva autorizzazione da parte del committente, salvo quanto previsto dall'articolo 117 del Codice dei contratti.
3. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

**Articolo 22 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il committente è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

**Articolo 23 - Riservatezza**

1. L'Appaltatore ed il suo personale dipendente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e/o dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Contratto, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli

**Allegato 2**

obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. L'Appaltatore può citare gli elementi essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare ed appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
5. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

**Articolo 24 - Trattamento dei dati**

1. I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto sono oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Servizio competente alla stipulazione del contratto.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore del Servizio competente.
4. Per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel Spa.
5. L'Appaltatore può esercitare i diritti contemplati dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
6. I dati di cui trattasi non saranno diffusi.

**Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente Contratto viene stipulato in forma pubblico amministrativa, alla presenza dell'Ufficiale rogante della Regione, ed in applicazione dell'articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti (testo novellato dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) in modalità elettronica. La "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto.

**Articolo 26 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.
2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
3. L'appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.
4. Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente.

**Articolo 27 – Clausola antipantouflage**

1. L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,

**Allegato 2**

poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Udine, lì __/__/2016

Per il COMMITTENTE Per l'APPALTATORE

__________________ __________________

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. gli articoli di seguito elencati:
3 (Durata);
11 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
12 (Cauzione definitiva);
15 (Penali);
16 (Clausola risolutiva espressa);
18 (Recesso);
20 (Subappalto);
21 (Cessione del Contratto e del credito);
22 (Foro competente);
23 (Riservatezza);
25 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

Udine, lì __/__/2016

Per l'APPALTATORE

__________________

16_16_1_DDC_LAV FOR_2156_1_TESTO

# Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 6 aprile 2016, n. 2156

## Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del Bando "Progetti speciali" a.s. 2016/2017.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e in particolare l'articolo 20 ( Vicedirettore centrale);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 luglio 2015;

**PRESO ATTO** che la citata Area istruzione, alta formazione e ricerca ricomprende i nuovi Servizi istruzione e politiche giovanili e alta formazione e ricerca;

**VISTA** inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1491, adottata nel corso della seduta del 22 luglio 2015, con la quale, l'organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, all'unanimità, ha deliberato di conferire alla sottoscritta dott.ssa Ketty Segatti, a decorrere dal 30 luglio 2015, l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università con preposizione all'Area istruzione, alta formazione e ricerca;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative nell'ambito delle diverse strutture regionali", come modificata con deliberazioni 29 ottobre 2015, n. 2132 e 29 dicembre 2015, n. 2666;

**VISTO** altresì il decreto del direttore centrale n.5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stata conferita alla dott.ssa Ketty Segatti, in qualità di Vicedirettore centrale preposta all'Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio istruzione e politiche giovanili;

**VISTO** l'articolo 7, commi 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002), e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni concernenti l'attuazione di programmi di intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica per l'offerta di servizi al sistema scolastico regionale;

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) recante le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, articolo 7, comma 3 e successive modifiche e integrazioni che autorizza l'amministrazione regionale a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio;

**VISTO** il Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la delibera di Giunta regionale n.428 del 18 marzo 2016 con la quale è stato approvato il "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017", parte integrante della delibera che individua, tra gli altri, l'intervento bando "Progetti Speciali", con la relativa dotazione finanziaria pari a € 470.000,00 a carico dei capitoli 5054, 5055, 5056, 5059 ;

**VISTO** il testo del bando per il finanziamento di "Progetti Speciali" a.s. 2016/2017 e la relativa modulistica, ( Modello A Istituti scolastici in rete- Modello B Enti locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro) conforme alle succitate norme, Regolamento e Piano di interventi;

**PRESO ATTO** che la su indicata modulistica ( Modello A Istituti scolastici in rete- Modello B Enti locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro) sarà resa disponibile accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Progetti speciali - INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE FINANZIATE DALLA REGIONE-CONSULTA IL BANDO 2016/2017, e che la domanda di contributo per gli interventi in oggetto potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione e fino al giorno 27 maggio 2016 ;
**RITENUTO** pertanto di emanare il suddetto Bando con la relativa modulistica, ( Modello A Istituti scolastici in rete - Modello B Enti locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro) nel testo allegato al presente decreto digitale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
**VISTA** la legge regionale 29.12.2015, n. 34 (legge di stabilità 2016);
**VISTA** la legge regionale 29.12.2015, n. 35 (bilancio di previsione 2016-2018 e per l'anno 2016);
**VISTO** il Bilancio finanziario gestionale 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29.12.2015, e successive modificazioni e integrazioni,

**DECRETA**

**1.** Per le motivazioni di cui in premessa, per l'a.s. 2016-2017 è emanato il bando "Progetti Speciali", con la relativa modulistica, (Modello A Istituti scolastici in rete - Modello B Enti locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro) nel testo allegato al presente decreto digitale , di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
**2.** Si dà atto che la modulistica ( Modello A Istituti scolastici in rete- Modello B Enti locali, organismi pubblici e privati senza fine di lucro) sarà resa disponibile accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Progetti speciali -INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE FINANZIATE DALLA REGIONE-CONSULTA IL BANDO 2016/2017, e che la domanda di contributo per gli interventi in oggetto potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione e fino al giorno 27 maggio 2016.
**3.** Il presente decreto comprensivo degli allegati viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-.
Trieste, 6 aprile 2016

SEGATTI

16_16_1_DDC_LAV FOR_2156_2_ALL1

# Bando "Progetti speciali"

## **Art. 1** finalità

**1.** Il presente bando viene emanato al fine di promuovere l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e tra queste ultime e i soggetti del territorio attraverso iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017", di seguito Piano, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 428 del 18 marzo 2016.

## **Art. 2** quadro normativo di riferimento

**1.** Il presente bando viene emanato con riferimento al quadro normativo riportato al paragrafo 2 del sopraccitato Piano.

## **Art. 3** destinatari

**1.** La partecipazione al bando è riservata a:
a) reti di istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le reti sono composte da almeno tre istituzioni scolastiche compresa la capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica n. 275/1999.
b) enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro, di seguito Enti, solo se in collaborazione con una o più reti di istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il rapporto di collaborazione, tra gli Enti e le reti di scuole, deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto. Detto accordo di collaborazione è sottoscritto dall'Ente e dalla capofila della rete di scuole in nome e per conto delle istituzioni scolastiche aderenti o in alternativa dall'Ente e da tutte le singole istituzioni scolastiche aderenti alla rete.

## Art. 4 oggetto e termine di conclusione dei progetti

**1.** Sono ammissibili a finanziamento i progetti proposti dai destinatari di cui all'articolo 3, finalizzati alla realizzazione di iniziative didattiche e formative curricolari o extracurricolari originali per il loro valore educativo e riguardanti le seguenti aree tematiche:
a. Competenze chiave europee e di cittadinanza;
b.1 Valorizzazione delle lingue comunitarie;
b.2 Sviluppo di nuove lingue emergenti;
b.3 Apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista;
b.4 Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
c.1 Sviluppo del modello didattico del tempo pieno;
c.2 Uso alternativo degli spazi nel tempo pomeridiano per tutoring e attività didattiche alternative;
c.3 Utilizzo del modello didattico dell'alternanza scuola lavoro;
c.4 Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di apprendimento;
d.1 Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
d.2 Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica;
d.3 Promozione dell'integrazione sociale, contrasto alla discriminazione ed educazione alla gestione dei conflitti;
d.4 Valorizzazione della continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola e sviluppo dell'orientamento permanente e della collaborazione con il mondo imprenditoriale.
**2.** I progetti devono avere i seguenti requisiti:
a) essere coerenti con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano di cui all'articolo 1;
b) prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività svolte ai fini della diffusione delle buone pratiche;
c) assicurare un cofinanziamento non inferiore al dieci per cento della spesa ammissibile complessiva. Il cofinanziamento può consistere esclusivamente in:
- un apporto finanziario;
- prestazioni del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa:
- per i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a): prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
- per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b): retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari;
- prestazioni gratuite di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, da parte di soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari;
- messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e didattico per la realizzazione del progetto;
- spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto, con copertura non a carico del finanziamento regionale;
- servizi gratuiti di trasporto e culturali;
- fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature, materiale di facile consumo. Il valore corrispondente al costo di acquisto dei piccoli strumenti e attrezzature è ammesso nel limite di euro di euro 800,00.
**3.** A seguito del finanziamento il progetto è inserito nel Piano triennale dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica facente parte della rete, per l'anno scolastico 2016/2017.
**4.** I progetti devono riguardare fino a un massimo di tre aree tematiche indicate nel precedente comma 1. In caso di indicazione di più di tre aree tematiche dal punteggio complessivo ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, viene decurtato 1 punto per ogni area tematica indicata eccedente le tre.
**5.** I progetti devono essere realizzati e conclusi entro il 30 settembre 2017.
**6.** Una proroga del termine di conclusione dei progetti è ammessa purché sia motivata e presentata prima della scadenza di cui al precedente comma 5. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.

## Art. 5 accordo di rete tra le istituzioni scolastiche

**1.** L'accordo di rete deve essere redatto conformemente ai contenuti di cui all'articolo 7 del DPR n. 275/1999.
**2.** L'accordo di rete può essere già esistente purché i contenuti siano coerenti con le aree tematiche (art. 4 comma 1 del bando) che si intendono sviluppare nel progetto.
**3.** L'accordo di rete deve avere data antecedente alla presentazione della domanda ed essere in vigore per l'intera durata del progetto.
**4.** L'accordo di rete è un documento distinto dall'accordo di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

## Art. 6 entità della dotazione finanziaria

**1.** L'entità della dotazione finanziaria è individuata in € 470.000,00 con deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 18 marzo 2016.
**2.** Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria.

## Art. 7 modalità e termini di presentazione della domanda

**1.** La domanda va compilata utilizzando il modulo reperibile sul portale della Regione al seguente indirizzo :www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Progetti speciali -INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE FINANZIATE DALLA REGIONE-CONSULTA IL BANDO 2016/2017 e va presentata, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione, con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. Le domande inviate a mezzo PEC dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito di mandato e potere di firma. In tale ultima ipotesi l'assolvimento all'obbligo dell'imposta di bollo deve essere dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa;
o, in alternativa,
- in forma cartacea con firma autografa da parte del legale rappresentante o del soggetto munito di mandato e potere di firma, in busta chiusa riportante la dicitura "Bando progetti speciali", a mano o a mezzo raccomandata A.R., presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università -Servizio istruzione e politiche giovanili, in via S. Francesco, 37-34133 Trieste. Nel caso di presentazione a mano la consegna deve avvenire con orario 9.30 - 12.00 dal lunedì al venerdì presso l' Ufficio protocollo, VI Piano, stanza n. 607. Nel caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
**2.** La domanda deve essere presentata entro il 27 maggio 2016.
**3.** Ciascuna Istituzione scolastica può presentare fino ad un massimo di due domande quale partecipante a una rete di Istituzioni scolastiche, anche in qualità di capofila. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, sono ammissibili i progetti in cui l'istituzione scolastica non è capofila della rete e in seconda istanza sono ammissibili i primi due progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente la medesima istituzione scolastica.
**4.** Ciascun ente locale o organismo pubblico e privato senza fine di lucro può presentare un'unica domanda. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile il primo dei progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente il medesimo soggetto giuridico .
**5.** Costituiscono causa di esclusione, oltre a quanto previsto ai comma 3 e 4 (numero massimo delle domande presentabili):
a) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda in formato digitale nel caso di invio a mezzo PEC;
b) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda con firma autografa nel caso di invio cartaceo;
c) Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 2.
d) Il mancato rispetto del numero minimo di istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1.
**6.** Costituiscono cause di non ammissibilità alla valutazione comparativa:
a. Assenza di accordo di rete tra le scuole o accordo di rete non valido ai fini del presente bando (per i destinatari di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) e b);
b. Assenza di accordo di collaborazione o accordo di collaborazione non valido ai fini del presente bando (per i destinatari di cui all'art. 3 comma 1 lett. b);
c. La mancanza di uno più dei requisiti oggettivi dei progetti, di cui all'art 4, comma 2, del bando.

## Art. 8 misura e modalità di erogazione del contributo

**1.** Il contributo è concesso alle istituzioni scolastiche e agli enti locali o agli organismi pubblici e privati senza fine di lucro di cui all'articolo 3 a copertura dell'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento dichiarato, per un ammontare non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).
**2.** Qualora le risorse regionali disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento dichiarato, il contributo può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al 30%.
**3.** Qualora sia beneficiaria del contributo una rete di scuole, il finanziamento viene erogato alla scuola capofila che gestisce il contributo per l'intera rete, secondo gli accordi stabiliti all'interno della rete medesima.
**4.** in caso di Istituzione scolastica paritaria quale capofila della rete, il finanziamento viene erogato

all'ente gestore della medesima.
**5.** Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il finanziamento viene erogato all'ente locale o all'organismo pubblico o privato senza fine di lucro quale beneficiario unico del contributo. Le istituzioni scolastiche in collaborazione con il soggetto non sono pertanto beneficiarie del contributo regionale.
**6.** Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata contestualmente alla concessione.

## **Art. 9** la percentuale massima delle spese ammissibili

**1.** La percentuale massima delle spese ammissibili previste in sede di presentazione della domanda di cui all'art. 15 comma 1, lettera c) del Regolamento (affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto) è pari al 25% del contributo.
**2.** Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature di cui all'art. 15 comma 1, lettera c), sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 800,00.

## **Art. 10** criteri di selezione dei progetti

**1.** I progetti sono selezionati dalla Direzione sulla base del sistema di valutazione comparativo con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 18 del Regolamento articolati come di seguito indicato :

| CRITERI | PUNTEGGIO |
|---|---|
| a) descrizione dei bisogni degli studenti a cui il progetto intende dare risposta, in coerenza con le aree tematiche previste nel Piano annuale regionale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia:<br>1. Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione dei bisogni degli studenti<br>fino al massimo di punti 5<br>2. Coerenza tra i bisogni degli studenti e le aree tematiche scelte nel progetto<br>fino al massimo di punti 5 | 10 |
| b) prospettive di ricaduta del progetto su categorie diversificate di destinatari, anche esterne alla comunità scolastica:<br>1. Presenza di categorie diversificate di destinatari:<br>presenza: punti 2; assenza: punti 0<br>2. Presenza di categorie esterne alla comunità scolastica:<br>presenza: punti 2; assenza: punti 0<br>3. Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione delle prospettive di ricaduta del progetto sulle categorie diversificate di destinatari:<br>fino al massimo di punti 4 | 8 |
| c) previsione di attività didattiche e formative coerenti con i bisogni degli studenti e con le categorie dei destinatari:<br>1. Chiarezza descrittiva mediante una puntuale definizione delle attività didattiche e formative che si intende realizzare<br>fino al massimo di punti 5<br>2. Coerenza tra le attività didattiche e formative e i bisogni degli studenti coinvolti<br>fino al massimo di punti 5<br>3. Coerenza tra le attività didattiche e formative e le categorie di destinatari coinvolte<br>fino al massimo di punti 5 | 15 |
| d) innovatività delle metodologie e degli strumenti didattici, loro uso e coerenza rispetto alle attività da realizzare:<br>1. Chiarezza descrittiva mediante una puntuale definizione delle metodologie e degli strumenti didattici proposti<br>fino al massimo di punti 3<br>2. Coerenza delle metodologie e degli strumenti didattici rispetto alle attività da realizzare<br>fino al massimo di punti 5<br>3. Innovatività delle metodologie e degli strumenti proposti intesa come introduzione di nuove metodologie/strumenti o nuove modalità di utilizzo di metodologie/strumenti didattici noti nel contesto di riferimento progettuale<br>fino al massimo di punti 6<br>4. Chiarezza descrittiva dell'innovatività mediante una puntuale descrizione degli aspetti di cui al punto d.3<br>chiarezza punti 1; non chiarezza punti 0 | 15 |

| | |
|---|---|
| e) dimostrata continuità del progetto rispetto a precedenti esperienze didattiche, con evidenza dei risultati ottenuti in passato:<br>1. Indicazione delle precedenti esperienze didattiche e descrizione degli elementi di continuità dell'attuale progetto con le stesse<br>fino al massimo di punti 4<br>2. Evidenza dei risultati ottenuti in passato<br>presenza di evidenza: punti 1; assenza di evidenza: punti 0 | 5 |
| f) risultati previsti, anche attraverso l'uso di indicatori qualitativi e quantitativi, e coerenza dei risultati con le aree tematiche del Piano di cui alla lettera a):<br>1. Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione dei risultati attesi:<br>fino al massimo di punti 7<br>2. Coerenza tra i risultati attesi e le aree tematiche indicate nel progetto :<br>fino al massimo di punti 5<br>3. Esistenza di indicatori qualitativi e quantitativi per la misurazione dei risultati:<br>fino al massimo di punti 3 | 15 |
| g) prospettive di integrazione del progetto nei curricula e nell'offerta formativa degli istituti:<br>1. Chiarezza descrittiva delle prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all'interno dei curricula disciplinari e/o formativi<br>fino al massimo di punti 5<br>2. Chiarezza descrittiva delle prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all'interno del POF<br>fino al massimo di punti 2 | 7 |
| h) composizione del partenariato e coerenza delle funzioni di ciascun partner rispetto alle attività da realizzare:<br>1. Chiarezza descrittiva mediante una puntuale identificazione delle funzioni di ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto (beneficiari del contributo e soggetti cofinanziatori)<br>fino al massimo di punti 4<br>2. Coerenza tra le funzioni di ciascun soggetto e le attività da realizzare<br>fino al massimo di punti 8 | 12 |
| i) numero delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto:<br>Per ogni Istituzione scolastica in più nell'accordo di rete rispetto al numero minimo<br>previsto dall'art. 11 del Regolamento: punti 2 (fino al massimo di punti 8) | 8 |
| j) presenza di una o più lettere di intenti nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento da parte di soggetti non beneficiari:<br>Presenza di una o più lettere di intenti nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire<br>alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento: punti 5<br><br>Assenza lettere d'intenti di cui sopra: punti 0 | 5 |

**2.** Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100.
**3.** In caso di indicazione di più di tre aree tematiche si procede alla decurtazione di punti come indicato all'articolo 4, comma 4.

## **Art. 11** termini e modalità di rendicontazione

**1.** Il rendiconto deve essere presentato dalla scuola capofila di rete o dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro il 31 ottobre 2017, secondo le modalità previste dall'articolo 19 del Regolamento.
**2.** E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima del 31 ottobre 2017.
**3.** In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione dell' istanza di proroga oltre il 31 ottobre 2017 il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili e liquidate entro il 31 ottobre 2017.
**4.** In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto entro il 31 gennaio 2018 comporta la revoca del contributo ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett.c) del regolamento di riferimento.
**5.** In caso di rete di istituzioni scolastiche, il rendiconto comprende le spese sostenute dalla scuola capofila per conto delle singole istituzioni scolastiche, nonché le spese sostenute dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività progettuali e rimborsate dal capofila della rete stessa.
**6.** La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, ivi compresa quella delle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete, deve essere tenuta agli atti dalle singole scuole in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva.
**7.** Nel caso di cui all'articolo 3, lettera b) del bando la documentazione deve essere tenuta dall'ente locale o dall'organismo pubblico e privato senza fine di lucro.
**8.** Il limite percentuale di cui all'art. 9 comma 1 del bando può essere elevato fino al 30% del contributo.

## **Art. 12** variazione delle autonomie scolastiche

**1.** Qualora il procedimento di concessione del contributo si concluda dopo il 31 agosto 2016, in caso di

costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, di una nuova autonomia scolastica, mediante accorpamento o fusione, il contributo spettante alle istituzioni scolastiche richiedenti è trasferito alla nuova autonomia scolastica, la quale effettuerà la rendicontazione.

## **Art. 13** revoca del contributo

**1.** Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
a. rinuncia del beneficiario;
b. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
c. mancata presentazione del rendiconto entro il 31 gennaio 2018 (art.11 comma 4 del bando);
d. inadempimento del beneficiario;
e. mancato inserimento nel corso dell'anno scolastico del progetto nel piano triennale di sviluppo dell'offerta formativa, di ciascuna delle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete per l'anno scolastico 2016-2017.
**2.** La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## **Art. 14** monitoraggio

**1.** Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle provvidenze regionali in materia, la Regione effettuerà un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che potranno prevedere un'analisi dettagliata di alcune azioni specifiche.
**2.** I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

## **Art. 15** note informative

**1.** In adempimento all'art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:
- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili
e-mail istruzione@regione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Nilla Patrizia Miorin - direttore di servizio;
- Istruttore del procedimento: Francesca Tamaro - 040/3775271 e-mail francesca.tamaro@regione.fvg.it;

## **Art. 16** trattamento dei dati personali

**1.** Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla Direzione centrale sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di finanziamento e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
**2.** I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
**3.** Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università nella persona del Direttore centrale pro-tempore.

16_16_1_DDC_LAV FOR_2156_3_ALL2

PROT. (riservato a uffici regionali)

Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione)

**MODELLO A – ISTITUTI SCOLASTICI IN RETE**
**(da compilare esclusivamente a cura dell'Istituto capofila della rete)**

**Domanda di contributo per il**
**FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIALI**

Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio istruzione e politiche giovanili
Via San Francesco d'Assisi, 37
34133 Trieste

| **SEZIONE A** | |
|---|---|
| **Dati anagrafici del sottoscrittore** | |
| La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) | |
| Nata/o a il | |
| In qualità di | ☐ dirigente dell'Istituto scolastico<br>☐ soggetto munito di mandato e potere di firma dell'Istituto scolastico, diverso dal dirigente scolastico<br>☐ legale rappresentante dell'Ente gestore<br>☐ soggetto munito di mandato e potere di firma dell'ente gestore dell'istituzione scolastica paritaria, diverso dal legale rappresentante |
| **Dati dell'Istituzione Scolastica CAPOFILA** | |
| Denominazione | |
| Tipologia Istituto | ☐ Istituto scolastico statale<br>☐ Istituto scolastico paritario |
| Codice fiscale | |
| Via e numero civico | |
| Località/frazione | |
| Comune e CAP | |
| Provincia | |
| Telefono | |
| Fax | |
| PEC | |
| e-mail | |
| **Dati dell'Ente gestore** (solo per le scuole paritarie) | |

| Denominazione | |
|---|---|
| ONLUS | ☐ SI<br>☐ NO |
| Codice fiscale | |
| Via e numero civico | |
| Località/frazione | |
| Comune e CAP | |
| Provincia | |
| Telefono | |
| Fax | |
| e-mail | |

| **RETE DI SCUOLE così composta:** | |
|---|---|
| **Componenti** | **A.S. 2016/2017**<br>**Denominazione e indirizzo (Via, n°, Comune e Provincia)** |
| Istituto scolastico Capofila | |
| Istituto scolastico Partner | |
| Istituto scolastico Partner | |
| Istituto scolastico Partner | |
| Istituto scolastico Partner | |
| Istituto scolastico Partner | |
| *(aggiungere righe se necessario)* | |

| **(EVENTUALI) ALTRI SOGGETTI che partecipano alla realizzazione del progetto con un COFINANZIAMENTO** (*riportare i medesimi soggetti indicati nella sezione E.j*) | |
|---|---|
| Denominazione Ente/Struttura/Soggetto | *Estremi lettera d'intento ALLEGATA: data e eventuale n. protocollo* |
| | |
| | |
| | |
| | |
| *(aggiungere righe se necessario)* | |

| **Dichiarazione posizione fiscale**<br>(solo per l'Ente gestore delle istituzioni scolastiche paritarie capofila della rete) |
|---|

Ai fini fiscali (*barrare l'opzione di interesse*)

- ☐ l'ente rappresentato **è ente non commerciale** e l'attività oggetto del contributo NON è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale.
- ☐ l'ente rappresentato è **ente non commerciale** e l'attività oggetto del contributo è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.
- ☐ l'ente rappresentato è **ente commerciale.**

pertanto, nella fattispecie (*barrare l'opzione di interesse*)

- ☐ **NON SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.
- ☐ **SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

**ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE (Ente gestore capofila della rete)**

| Istituto bancario | Comune |
|---|---|
| | |

| ***codice IBAN*** *(riempire tutte le caselle)* | Cod. paese | Cod. controllo | CIN | ABI | CAB | N° conto corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I T | | | | | |

**CONTO DI TESORERIA UNICA (solo per i soggetti titolari)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CHIEDE**

un **contributo** di:

€ ________________________________(euro ___________________________________)

per la realizzazione di un progetto del **costo complessivo** (contributo + cofinanziamento) di:

€ ________________________________(euro ___________________________________)

**TITOLO DEL PROGETTO**

*Inserire il titolo e eventuale acronimo*:

**SEZIONE B**

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DEL PROGETTO**

**a)** Il progetto è coerente con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano annuale regionale di interventi per lo sviluppo dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia approvato con delibera di Giunta regionale n. 428 di data 18 marzo 2016.

**AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO**
*Barrare le aree tematiche prevalenti, fino a un* ***massimo di tre****:*

☐ Competenze chiave europee e di cittadinanza;
☐ Valorizzazione delle lingue comunitarie;
☐ Sviluppo di nuove lingue emergenti;
☐ Apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista;
☐ Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
☐ Sviluppo del modello didattico del tempo pieno;
☐ Uso alternativo degli spazi nel tempo pomeridiano per tutoring e attività didattiche alternative;
☐ Utilizzo del modello dell'alternanza scuola lavoro;
☐ Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di apprendimento;
☐ Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
☐ Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica;
☐ Promozione dell'integrazione sociale, contrasto alla discriminazione ed educazione alla gestione dei conflitti;
☐ Valorizzazione della continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola e sviluppo dell'orientamento permanente e della collaborazione con il mondo imprenditoriale.

**b)** Il progetto, ai fini della diffusione delle buone pratiche, prevede la produzione di documentazione relativa alle attività svolte:

*Indicare di seguito come si intende (massimo 10 righe per punto):*

1. Documentare le attività realizzate

2. Diffondere i risultati e le buone pratiche (modalità, tempistiche, destinatari dell'azione di diffusione)

**c)** Il progetto prevede un cofinanziamento non inferiore al 10 per cento del costo complessivo del progetto, come riportato nella sezione D.2 lettera b

**SEZIONE C**

**DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO**

| | |
|---|---|
| Finalità e obiettivi *(massimo 10 righe)* | |
| Attività previste *(massimo 20 righe)* | |
| Data prevista di avvio del progetto | |
| Data prevista di conclusione del progetto<br>*(i progetti devono concludersi entro il* ***30/09/2017****)* | |

| **SEZIONE D** | |
|---|---|
| **1. COSTO COMPLESSIVO PREVISTO DEL PROGETTO** | |
| a) Prestazioni aggiuntive del personale interno del soggetto beneficiario impiegato nella realizzazione dell'iniziativa | € |
| b) Compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto | € |
| c) c.1) Affitto locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati (quali, ad esempio relatori, artisti, studiosi) per attività connesse alla realizzazione del progetto (*) | € |
| c.2) acquisto di piccoli strumenti e attrezzature (**) (*) | € |
| d) Spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali | € |
| **COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (***)** | € |
| (*) Max 25% del finanziamento richiesto per lettera c) complessiva (c.1+c.2)<br>(**) Max 15% del finanziamento richiesto ovvero importo non superiore a € 800,00 | |
| **2. FONTI DI FINANZIAMENTO** | |
| a) Contributo regionale (*indicare l'ammontare richiesto, che deve corrispondere a quanto indicato nella sezione A*) | € |
| b) Cofinanziamento (*indicare l'ammontare complessivo, che deve essere non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto*)<br><br>Il cofinanziamento è rappresentato da<br>*(barrare l'eventuale voce di spesa interessata)*<br>☐ apporto finanziario<br>Apporto in natura (l'apporto riguarda una o più voci di spesa quantificate nella sezione D.1):<br>☐ prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;<br>☐ prestazioni gratuite di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, da parte di soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari;<br>☐ messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e didattico per la realizzazione del progetto;<br>☐ fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature (**), materiale di facile consumo.<br>☐ spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto, con copertura non a carico del finanziamento regionale;<br>☐ servizi gratuiti di trasporto e culturali; | € |
| **TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO (***)** | € |

(**) Max 15% del finanziamento richiesto ovvero importo non superiore a € 800,00
(***) L'importo totale di cui al punto D.2 (Fonti di finanziamento del progetto) deve coincidere con l'importo totale di cui al punto D.1 (Costo complessivo del progetto)

**SEZIONE E**

## ASPETTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

*Descrivere gli aspetti progettuali dai quali si ricava la corrispondenza ai criteri di valutazione rispettivamente indicati (massimo 15 righe per sottocriterio ).*

**a) Descrizione dei bisogni degli studenti a cui il Progetto intende dare risposta, in coerenza con le Aree tematiche indicate nella sezione B**
**Fino a un massimo di punti 10**

**Sottocriteri**
1. **Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione dei bisogni degli studenti**
**fino al massimo di punti 5**
(*Per soddisfare tale criterio devono essere chiaramente descritti i bisogni degli studenti che il progetto intende soddisfare)*

2. **Coerenza tra i bisogni degli studenti e le aree tematiche scelte nel progetto**
**fino al massimo di punti 5**
(*Per soddisfare tale criterio deve essere spiegata la coerenza tra le aree tematiche individuate nel progetto (fino a un massimo di tre) rispetto ai bisogni degli studenti descritti al punto* **1)**

**b) Prospettive di ricaduta del progetto su categorie diversificate di destinatari, anche esterne alla comunità scolastica**
**Fino a un massimo di punti 8**

**Sottocriteri**
1. **Presenza di categorie diversificate di destinatari**
**presenza punti 2; assenza punti 0**
(*Per soddisfare tale criterio devono essere identificate le categorie dei destinatari sui quali il progetto apporterà delle ricadute dirette)*

2. **Presenza di categorie esterne alla comunità scolastica**
**presenza punti 2; assenza punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio, tra i beneficiari diretti di cui al punto 1) ci devono essere delle categorie esterne alla comunità scolastica*)

3. **Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione delle prospettive di ricaduta del progetto sulle categorie diversificate di destinatari**
**fino al massimo di punti 4**
*(Per soddisfare tale criterio si deve descrivere chiaramente quali sono le ricadute prospettate per ogni categoria di destinatari indicata al punto b.1)*

**c) Previsione di attività didattiche e formative coerenti con i bisogni degli studenti e con le categorie dei destinatari**
**Fino a un massimo di punti 15**

**Sottocriteri**
1. **Chiarezza descrittiva mediante una puntuale definizione delle attività didattiche e formative che si intende realizzare**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio devono essere definite in maniera puntuale le attività didattiche e le attività formative che si intendono realizzare con il progetto)*

2. **Coerenza tra le attività didattiche e formative e i bisogni degli studenti coinvolti**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le attività didattiche e le attività formative descritte al punto c.1 rispetto ai bisogni degli studenti, illustrati al punto a.1)*

3. **Coerenza tra le attività didattiche e formative e le categorie di destinatari coinvolte**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le attività didattiche e le attività formative descritte al punto c.1 rispetto a ogni categoria di destinatari indicata al punto b.1)*

**d) Innovatività delle metodologie e degli strumenti didattici, loro uso e coerenza rispetto alle attività da realizzare**
**Fino a un massimo di punti 15**

**Sottocriteri**
1. **Chiarezza descrittiva mediante una puntuale definizione delle metodologie e degli strumenti didattici proposti**
**fino al massimo di punti 3**
*(Per soddisfare tale criterio devono essere definiti in maniera puntuale le metodologie didattiche e gli strumenti didattici che si intendono utilizzare nella realizzazione del progetto)*

2. **Coerenza delle metodologie e degli strumenti didattici rispetto alle attività da realizzare**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le metodologie didattiche e gli strumenti didattici descritti al punto d.1 rispetto alle attività descritte al punto c.1)*

3. **Innovatività delle metodologie e degli strumenti proposti intesa come introduzione di nuove metodologie/strumenti o nuove modalità di utilizzo di metodologie/strumenti didattici noti nel contesto di riferimento progettuale**
**fino al massimo di punti 6**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare la sussistenza di innovatività. L'innovatività è valutata sulle metodologie e sugli strumenti proposti e descritti al punto d.1. L'innovatività viene valutata in termini di introduzione di nuove metodologie didattiche e/o di nuovi strumenti didattici nel contesto di riferimento (ad esempio nelle scuole partecipanti al progetto) oppure in termini di nuove modalità di utilizzo degli strumenti già esistenti sempre nel contesto di riferimento.)*

4. **Chiarezza descrittiva dell'innovatività mediante una puntuale descrizione degli aspetti di cui al punto d.3**
**chiarezza punti 1; non chiarezza punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio, la descrizione dell'innovatività di cui al punto d.3 deve essere puntuale)*

**e) Dimostrata continuità del progetto rispetto a precedenti esperienze didattiche, con evidenza dei risultati ottenuti in passato**
**Fino a un massimo di punti 5**

**Sottocriteri**
1. **Indicazione delle precedenti esperienze didattiche e descrizione degli elementi di continuità dell'attuale progetto con le stesse**
**fino al massimo di punti 4**

*(Per soddisfare tale criterio è necessario riportare un elenco delle precedenti esperienze didattiche rispetto alle quali il progetto si pone in continuità. Affinché ciascuna precedente esperienza didattica venga presa in considerazione, è necessario descrivere quali sono gli elementi di continuità del progetto presentato rispetto alle precedenti esperienze stesse )*

**2. Evidenza dei risultati ottenuti in passato**
**presenza di evidenza punti 1; assenza di evidenza punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario descrivere i risultati ottenuti in passato che sono di interesse per il progetto presentato)*

**f) Risultati previsti, anche attraverso l'uso di indicatori qualitativi e quantitativi, e coerenza dei risultati con le aree tematiche del Piano**
**Fino a un massimo di punti 15**

**Sottocriteri**
**1. Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione dei risultati attesi**
**fino al massimo di punti 7**
*(Per soddisfare tale criterio devono essere descritti in maniera puntuale i risultati che il progetto intende conseguire)*

**2. Coerenza tra i risultati attesi e le aree tematiche indicate nel progetto**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra i risultati descritti al punto f.1) e le aree scelte nel progetto (fino a un massimo di tre))*

**3. Esistenza di indicatori qualitativi e quantitativi per la misurazione dei risultati**
**fino al massimo di punti 3**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi che verranno utilizzati per misurare i risultati previsti. Non è necessario descrivere la metodologia di rilevazione dei dati e neppure quantificare i valori ex ante o i valori attesi ex post degli indicatori)*

**g) Prospettive di integrazione del progetto nei curricula e nell'offerta formativa degli Istituti**
**Fino ad un massimo di punti 7**

**Sottocriterio**
**1. Chiarezza descrittiva delle prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all'interno dei curricula disciplinari e/o formativi**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio deve essere descritto come il progetto verrà integrato o come influirà sui curricula disciplinari e/o formativi delle scuole partecipanti al progetto)*

**2. Chiarezza descrittiva delle prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all'interno del POF**
**fino al massimo di punti 2**
*(Per soddisfare tale criterio deve essere descritto come il progetto verrà integrato o come influirà sul POF delle scuole partecipanti al progetto)*

**h) Composizione del partenariato e coerenza delle funzioni di ciascun partner rispetto alle**

**attività da realizzare**
**Fino a un massimo di punti 12**

**Sottocriteri**
1. **Chiarezza descrittiva mediante una puntuale identificazione delle funzioni di ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto (beneficiari del contributo e soggetti cofinanziatori)**

**fino al massimo di punti 4**
*(Per soddisfare tale criterio devono essere descritte in maniera puntuale le funzioni che fanno carico a ciascun soggetto che partecipa al progetto. I soggetti che partecipano al progetto sono sia le scuole aderenti alla rete, che eventuali soggetti terzi, indicati nella sezione A della domanda, che, pur non essendo beneficiari del contributo, partecipano con un cofinanziamento in denaro o in natura )*

2. **Coerenza tra le funzioni di ciascun soggetto e le attività da realizzare**

**fino al massimo di punti 8**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le funzioni indicate al punto h.1) e le attività che verranno realizzate da ciascun soggetto. Le attività possono essere descritte in questo sottocriterio. Si precisa che le attività sono diverse dalle funzioni. Es. nella funzione di coordinamento ci sono attività quali curare la comunicazione tra i partner , gestire le riunioni periodiche ecc)*

**i) Numero delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto**
**Fino ad un massimo di punti 8**

**Sottocriterio**
**Per ogni Istituzione scolastica in più nell'accordo di rete rispetto al numero minimo previsto dall'art. 11 del Regolamento: punti 2**
**fino al massimo di punti 8**
*(Per soddisfare tale criterio si conteggiano le istituzioni scolastiche aggiuntive al numero minimo di tre, previsto nell'accordo di rete. Ad ogni scuola aggiunta vengono riconosciuti due punti fino a un massimo di otto punti)*

**j) Presenza di una o più lettere di intenti, nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento da parte di soggetti non beneficiari:**
**Punti 5**

**Presenza di una o più lettere di intenti nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento: punti 5**
**Assenza lettere d'intenti di cui sopra: punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio alla domanda devono essere* ***allegate*** *una o più lettere di intenti dei soggetti che partecipano al progetto come soggetti terzi, indicati nella sezione A della domanda, i quali, pur non essendo beneficiari del contributo, partecipano con un cofinanziamento in denaro o in natura. Per essere conteggiata, la lettera deve indicare espressamente quale è l'impegno del cofinanziatore alla realizzazione del progetto. I contenuti della lettera devono inoltre essere coerenti con quanto riportato al punto h.1 e h.2 riferiti ai soggetti terzi. Nel presente sottocriterio è sufficiente elencare le lettere di intenti o rinviare a quanto riportato nella sezione A della domanda – Altri soggetti )*

**SEZIONE F**

**ALLEGATI**

Allega alla presente:

- ☐ Copia del documento comprovante il mandato e potere di firma del sottoscrittore (in caso di firma da parte di un soggetto diverso dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria )
- ☐ Fotocopia della carta d'identità o altro valido documento di riconoscimento del dirigente scolastico o del legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei poteri di firma (solo nei casi di invio cartaceo)
- ☐ Copia dell'Accordo di rete
- ☐ Lettere di intenti (in caso di presenza di ALTRI SOGGETTI cofinanziatori)

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero (articolo 47 del D.P.R. 445/2000)

| Luogo e data | Timbro | Firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma dell'Istituto capofila o dell'ente gestore dell'Istituto scolastico paritario capofila |
|---|---|---|

di essere informata/o che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003.

| Luogo e data | Timbro | Firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma dell'Istituto capofila o dell'ente gestore dell'Istituto scolastico paritario capofila |
|---|---|---|

16_16_1_DDC_LAV FOR_2156_4_ALL3

PROT. (riservato a uffici regionali)

Marca da bollo
(salvi i casi di esenzione)

**MODELLO B – ENTI LOCALI E ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO**

**Domanda di contributo per il**
**FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIALI**

Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio istruzione e politiche giovanili,
Via San Francesco d'Assisi, 37
34133 Trieste

| **SEZIONE A** | |
|---|---|
| **Dati anagrafici del sottoscrittore** | |
| La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) | |
| Nata/o il | |
| In qualità di | ☐ legale rappresentante<br>☐ soggetto munito di mandato e potere di firma |
| **Dati dell'Ente o dell'organismo pubblico o privato** | |
| Denominazione | |
| Ragione sociale | |
| Codice fiscale | |
| Via e numero civico | |
| Località/frazione | |
| Comune e CAP | |
| Provincia | |
| Telefono | |
| Fax | |
| PEC | |
| e-mail | |

| Rete di scuole | |
|---|---|
| **Il progetto è realizzato in collaborazione con la rete composta dai seguenti Istituti scolastici** | |
| **Componenti** | **A.S. 2016/2017**<br>**Denominazione e indirizzo (via, n°, Comune e Provincia)** |
| Istituto scolastico capofila | |
| Istituto scolastico Partner | |
| Istituto scolastico Partner | |
| Istituto scolastico Partner | |
| *(aggiungere righe se necessario)* | |

| **(EVENTUALI) ALTRI SOGGETTI che partecipano alla realizzazione del progetto con un COFINANZIAMENTO** (*riportare i medesimi soggetti indicati nella sezione E.j*) | |
|---|---|
| Denominazione Ente/Struttura/Soggetto | *Estremi lettera d'intento ALLEGATA: data e eventuale n. protocollo* |
| | |
| | |
| *(aggiungere righe se necessario)* | |

**Dichiarazione posizione fiscale**

Ai fini fiscali (*barrare l'opzione di interesse*)

- ☐ l'ente rappresentato **è ente non commerciale** e l'attività oggetto del contributo NON è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale.
- ☐ l'ente rappresentato è **ente non commerciale** e l'attività oggetto del contributo è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.
- ☐ l'ente rappresentato è **ente commerciale.**

pertanto, nella fattispecie (*barrare l'opzione di interesse*)

- ☐ **NON SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.
- ☐ **SI APPLICA** la ritenuta fiscale d'acconto prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

**ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE**

| Istituto bancario | Comune |
|---|---|
| | |

| ***codice IBAN*** *(riempire tutte le caselle)* | Cod. paese | Cod. controllo | CIN | ABI | CAB | N° conto corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I T | | | | | |

**CONTO DI TESORERIA UNICA (solo per i soggetti titolari)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**CHIEDE**

un **contributo** di:

€ ________________________________(euro ________________________)

per la realizzazione di un progetto del costo complessivo (contributo + cofinanziamento) di:

€ ________________________________(euro ________________________)

**TITOLO DEL PROGETTO**

*Inserire il titolo e eventuale acronimo*:

**SEZIONE B**

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DEL PROGETTO**

**a)** Il progetto è coerente con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano annuale regionale di interventi per lo sviluppo dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia approvato con delibera di Giunta regionale n. 428 di data 18 marzo 2016.

**AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO**
*Barrare una o più aree tematiche di riferimento, fino a un* ***massimo di tre****:*

- ☐ Competenze chiave europee e di cittadinanza;
- ☐ Valorizzazione delle lingue comunitarie;
- ☐ Sviluppo di nuove lingue emergenti;
- ☐ Apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista;
- ☐ Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
- ☐ Sviluppo del modello didattico del tempo pieno;
- ☐ Uso alternativo degli spazi nel tempo pomeridiano per tutoring e attività didattiche alternative;
- ☐ Utilizzo del modello dell'alternanza scuola lavoro;
- ☐ Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di apprendimento;
- ☐ Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- ☐ Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica;
- ☐ Promozione dell'integrazione sociale, contrasto alla discriminazione ed educazione alla gestione dei conflitti;
- ☐ Valorizzazione della continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola e sviluppo dell'orientamento permanente e della collaborazione con il mondo imprenditoriale.

**b)** Il progetto, ai fini della diffusione delle buone pratiche, prevede la produzione di documentazione relativa alle attività svolte:

*Indicare di seguito come si intende (massimo 10 righe per punto):*

1. Documentare le attività realizzate

2. Diffondere i risultati e le buone pratiche (modalità, tempistiche, destinatari dell'azione di diffusione)

| **c)** Il progetto prevede un cofinanziamento non inferiore al 10 per cento del costo complessivo del progetto, come riportato nella sezione D.2 lettera b | |
|---|---|
| **SEZIONE C** | |
| **PARTE DESCRITTIVA DEL PROGETTO** | |
| Finalità e obiettivi *(massimo 10 righe)* | |
| Attività previste *(massimo 20 righe)* | |
| Data prevista di avvio del progetto | |
| Data prevista di conclusione del progetto *(i progetti devono concludersi entro il **30/09/2017**)* | |
| **SEZIONE D** | |
| **1. COSTO COMPLESSIVO PREVISTO DEL PROGETTO** | |
| a) Retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario | € |
| b) Compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto | € |
| c) c.1) Affitto locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati (quali ad esempio relatori, artisti, studiosi) per attività connesse alla realizzazione del progetto (*) | € |
| c.2) acquisto di piccoli strumenti e attrezzature (**) (*) | € |
| d) Spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali | € |
| **COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** (***) | € |

(*) Max 25% del finanziamento richiesto per lettera c) complessiva (c.1+c.2)
(**) Max 15% del finanziamento richiesto ovvero importo complessivo non superiore a € 800,00

| **2. FONTI DI FINANZIAMENTO** | |
|---|---|
| a) Contributo regionale (*indicare l'ammontare richiesto, che deve corrispondere a quanto indicato nella sezione A*) | € |
| b) Cofinanziamento (*indicare l'ammontare complessivo, che deve essere non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto*)<br><br>Il cofinanziamento è rappresentato da<br>*(barrare l'eventuale voce di spesa interessata)*<br>☐ Apporto finanziario<br>Apporto in natura (l'apporto riguarda una o più voci di spesa quantificate nella sezione D.1):<br>☐ retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari;<br>☐ prestazioni gratuite di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, da parte di soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari;<br>☐ messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; produzione, stampa e divulgazione a titolo gratuito di materiale informativo e didattico per la realizzazione del progetto;<br>☐ fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature (**), materiale di facile consumo.<br>☐ spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto, con copertura non a carico del finanziamento regionale;<br>☐ servizi gratuiti di trasporto e culturali | € |
| **TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO (***)** | € |

(**) Max 15% del finanziamento richiesto ovvero importo non superiore a € 800,00
(***) L'importo totale di cui al punto D.2 (Fonti di finanziamento del progetto) deve coincidere con l'importo totale di cui al punto D.1 (Costo complessivo del progetto)

## SEZIONE E

## ASPETTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

*Descrivere gli aspetti progettuali dai quali si ricava la corrispondenza ai criteri di valutazione rispettivamente indicati (massimo 15 righe per sottocriterio).*

**a) Descrizione dei <u>bisogni degli studenti</u> a cui il Progetto intende dare risposta, in coerenza con le Aree tematiche indicate nella sezione B**
**Fino a un massimo di punti 10**

**<u>Sottocriteri</u>**
**1. <u>Chiarezza descrittiva</u> mediante una mirata identificazione dei bisogni degli studenti**
**fino al massimo di punti 5**
(*Per soddisfare tale criterio devono essere chiaramente descritti i bisogni degli studenti che il progetto intende soddisfare)*

**2. <u>Coerenza</u> tra i bisogni degli studenti e le aree tematiche scelte nel progetto**
**fino al massimo di punti 5**
(*Per soddisfare tale criterio deve essere spiegata la coerenza tra le aree tematiche individuate nel progetto (fino a un massimo di tre) rispetto ai bisogni degli studenti descritti al punto* **1)**

**b) Prospettive di ricaduta del progetto su categorie diversificate di destinatari, anche esterne alla comunità scolastica**
**Fino a un massimo di punti 8**

**Sottocriteri**
1. **Presenza di categorie diversificate di destinatari**
**presenza punti 2; assenza punti 0**
(*Per soddisfare tale criterio devono essere identificate le categorie dei destinatari sui quali il progetto apporterà delle ricadute dirette)*

2. **Presenza di categorie esterne alla comunità scolastica**
**presenza punti 2; assenza punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio, tra i beneficiari diretti di cui al punto 1) ci devono essere delle categorie esterne alla comunità scolastica*)

3. **Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione delle prospettive di ricaduta del progetto sulle categorie diversificate di destinatari**
**fino al massimo di punti 4**
*(Per soddisfare tale criterio si deve descrivere chiaramente quali sono le ricadute prospettate per ogni categoria di destinatari indicata al punto b.1)*

**c) Previsione di attività didattiche e formative coerenti con i bisogni degli studenti e con le categorie dei destinatari**
**Fino a un massimo di punti 15**

**Sottocriteri**
1. **Chiarezza descrittiva mediante una puntuale definizione delle attività didattiche e formative che si intende realizzare**
**fino al massimo di punti 5**
(*Per soddisfare tale criterio devono essere definite in maniera puntuale le attività didattiche e le attività formative che si intendono realizzare con il progetto)*

2. **Coerenza tra le attività didattiche e formative e i bisogni degli studenti coinvolti**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le attività didattiche e le attività formative descritte al punto c.1 rispetto ai bisogni degli studenti, illustrati al punto a.1)*

3. **Coerenza tra le attività didattiche e formative e le categorie di destinatari coinvolte**
**fino al massimo di punti 5**
(*Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le attività didattiche e le attività formative descritte al punto c.1 rispetto a ogni categoria di destinatari indicata al punto b.1)*

**d) Innovatività delle metodologie e degli strumenti didattici, loro uso e coerenza rispetto alle attività da realizzare**
**Fino a un massimo di punti 15**

**Sottocriteri**
1. **Chiarezza descrittiva mediante una puntuale definizione delle metodologie e degli strumenti didattici proposti**
**fino al massimo di punti 3**

*(Per soddisfare tale criterio devono essere definiti in maniera puntuale le metodologie didattiche e gli strumenti didattici che si intendono utilizzare nella realizzazione del progetto)*

2. **Coerenza delle metodologie e degli strumenti didattici rispetto alle attività da realizzare**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le metodologie didattiche e gli strumenti didattici descritti al punto d.1 rispetto alle attività descritte al punto c.1)*

3. **Innovatività delle metodologie e degli strumenti proposti intesa come introduzione di nuove metodologie/strumenti o nuove modalità di utilizzo di metodologie/strumenti didattici noti nel contesto di riferimento progettuale**
**fino al massimo di punti 6**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare la sussistenza di innovatività. L'innovatività è valutata sulle metodologie e sugli strumenti proposti e descritti al punto d.1. L'innovatività viene valutata in termini di introduzione di nuove metodologie didattiche e/o di nuovi strumenti didattici nel contesto di riferimento (ad esempio nelle scuole partecipanti al progetto) oppure in termini di nuove modalità di utilizzo degli strumenti già esistenti sempre nel contesto di riferimento.)*

4. **Chiarezza descrittiva dell'innovatività mediante una puntuale descrizione degli aspetti di cui al punto d.3**
**chiarezza punti 1; non chiarezza punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio, la descrizione dell'innovatività di cui al punto d.3 deve essere puntuale)*

**e) Dimostrata continuità del progetto rispetto a precedenti esperienze didattiche, con evidenza dei risultati ottenuti in passato**
**Fino a un massimo di punti 5**

**Sottocriteri**
1. **Indicazione delle precedenti esperienze didattiche e descrizione degli elementi di continuità dell'attuale progetto con le stesse**
**fino al massimo di punti 4**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario riportare un elenco delle precedenti esperienze didattiche rispetto alle quali il progetto si pone in continuità. Affinché ciascuna precedente esperienza didattica venga presa in considerazione, è necessario descrivere quali sono gli elementi di continuità del progetto presentato rispetto alle precedenti esperienze stesse)*

2. **Evidenza dei risultati ottenuti in passato**
**presenza di evidenza punti 1; assenza di evidenza punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario descrivere i risultati ottenuti in passato che sono di interesse per il progetto presentato)*

**f) Risultati previsti, anche attraverso l'uso di indicatori qualitativi e quantitativi, e coerenza dei risultati con le aree tematiche del Piano**
**Fino a un massimo di punti 15**

**Sottocriteri**
1. **Chiarezza descrittiva mediante una mirata identificazione dei risultati attesi**
**fino al massimo di punti 7**
*(Per soddisfare tale criterio devono essere descritti in maniera puntuale i risultati che il progetto intende conseguire)*

**2. Coerenza tra i risultati attesi e le aree tematiche indicate nel progetto**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra i risultati descritti al punto f.1) e le aree scelte nel progetto (fino a un massimo di tre))*

**3. Esistenza di indicatori qualitativi e quantitativi per la misurazione dei risultati**
**fino al massimo di punti 3**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario riportare gli indicatori qualitativi e quantitativi che verranno utilizzati per misurare i risultati previsti. Non è necessario descrivere la metodologia di rilevazione dei dati e neppure quantificare i valori ex ante o i valori attesi ex post degli indicatori)*

## g) Prospettive di integrazione del progetto nei curricula e nell'offerta formativa degli Istituti
**Fino ad un massimo di punti 7**

Sottocriterio

**1. Chiarezza descrittiva delle prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all'interno dei curricula disciplinari e/o formativi**
**fino al massimo di punti 5**
*(Per soddisfare tale criterio deve essere descritto come il progetto verrà integrato o come influirà sui curricula disciplinari e/o formativi delle scuole partecipanti al progetto)*

**2. Chiarezza descrittiva delle prospettive di integrazione e ricaduta del progetto all'interno del POF**
**fino al massimo di punti 2**
*(Per soddisfare tale criterio deve essere descritto come il progetto verrà integrato o come influirà sul POF delle scuole partecipanti al progetto)*

## h) Composizione del partenariato e coerenza delle funzioni di ciascun partner rispetto alle attività da realizzare
**Fino a un massimo di punti 12**

Sottocriteri

**1. Chiarezza descrittiva mediante una puntuale identificazione delle funzioni di ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto (beneficiari del contributo e soggetti cofinanziatori)**
**fino al massimo di punti 4**
*(Per soddisfare tale criterio devono essere descritte in maniera puntuale le funzioni che fanno carico a ciascun soggetto che partecipa al progetto. I soggetti che partecipano al progetto sono sia l'Ente beneficiario, che le scuole aderenti alla rete, che eventuali soggetti terzi, indicati nella sezione A della domanda, che, pur non essendo beneficiari del contributo, partecipano con un cofinanziamento in denaro o in natura )*

**2. Coerenza tra le funzioni di ciascun soggetto e le attività da realizzare**
**fino al massimo di punti 8**
*(Per soddisfare tale criterio è necessario dimostrare che sussiste una coerenza tra le funzioni indicate al punto h.1) e le attività che verranno realizzate da ciascun soggetto. Le attività possono essere descritte in questo sottocriterio. Si precisa che le attività sono diverse dalle funzioni. Es. nella funzione di coordinamento ci sono attività quali curare la comunicazione tra i partner , gestire le riunioni periodiche ecc)*

**i) Numero delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto**
**Fino ad un massimo di punti 8**

**Sottocriterio**
**Per ogni Istituzione scolastica in più nell'accordo di rete rispetto al numero minimo previsto dall'art. 11 del Regolamento: punti 2**
**fino al massimo di punti 8**
*(Per soddisfare tale criterio si conteggiano le istituzioni scolastiche aggiuntive al numero minimo di tre, previsto nell'accordo di rete. Ad ogni scuola aggiunta vengono riconosciuti due punti fino a un massimo di otto punti)*

**j) Presenza di una o più lettere di intenti, nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento da parte di soggetti non beneficiari:**
**Punti 5**

**Presenza di una o più lettere di intenti nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento: punti 5**
**Assenza lettere d'intenti di cui sopra: punti 0**
*(Per soddisfare tale criterio alla domanda devono essere **allegate** una o più lettere di intenti dei soggetti che partecipano al progetto come soggetti terzi, indicati nella sezione A della domanda, i quali, pur non essendo beneficiari del contributo, partecipano con un cofinanziamento in denaro o in natura. Per essere conteggiata, la lettera deve indicare espressamente quale è l'impegno del cofinanziatore alla realizzazione del progetto. I contenuti della lettera devono inoltre essere coerenti con quanto riportato al punto h.1 e h.2 riferiti ai soggetti terzi. Nel presente sottocriterio è sufficiente elencare le lettere di intenti o rinviare a quanto riportato nella sezione A della domanda – Altri soggetti )*

## SEZIONE F

**ALLEGATI**

Allega alla presente:

- ☐ Copia del documento comprovante il mandato e potere di firma del sottoscrittore (in caso di firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente/organismo )
- ☐ Fotocopia della carta d'identità o altro valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente/organismo ovvero del soggetto munito dei poteri di firma (solo nei casi di invio cartaceo)
- ☐ Copia dell'Accordo di rete
- ☐ Copia dell'Accordo di collaborazione
- ☐ Lettere di intenti (in caso di presenza di ALTRI SOGGETTI cofinanziatori)

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero (articolo 47 del D.P.R. 445/2000)

| Luogo e data | Timbro | Firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito di potere di firma |
|---|---|---|

di essere informata/o che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003.

Luogo e data

Timbro

Firma leggibile del legale rappresentante o del soggetto munito di potere di firma

16_16_1_DDS_GEOL_288_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio geologico 29 febbraio 2016, n. 288/AMB- UMPUL09. (Estratto)

RD 1775/1933, DLgs. 22/2010, LR 6/2011, LR 11/2015. Trasformazione in “Piccola utilizzazione locale di calore geotermico” (PUL) e modifiche relativamente alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata “Aprilia Marittima” in Comune di Marano Lagunare (UD) rilasciata con decreto dell’Assessore regionale all’industria n. 206/IND/9-M/EP di data 25 luglio 1996.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto regionale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
**VISTI** i decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia1) e 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo);
**VISTO** il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i., con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 di articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali ed in particolare l’art. 50, lettera e) dell’Allegato A, secondo cui il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di polizia mineraria e di risorse geotermiche;

(omissis)

**DECRETA**

**1.** Per le motivazioni indicate in premessa, la concessione di coltivazione di risorse geotermiche classificata come UMGCM/18 e denominata “Aprilia Marittima” in Comune di Marano Lagunare (UD), rilasciata con decreto dell’Assessore regionale all’industria n. 206/IND/9-M/EP di data 25 luglio 1996, come modificato con i decreti dell’Assessore regionale all’industria n. 408/IND/9-M/EP di data 17 agosto 2001 e n. 1244/IND/9-M/EP di data 19 novembre 2003, è ricondotta alla disciplina delle “Piccole Utilizzazioni Locali” (con classifica “UMPUL/09”) di cui al decreto legislativo 22/2010 e denominata “Aprilia Marittima 2000”.
**2.** La scadenza della concessione è confermata alla data del 24 luglio 2026.

(omissis).

Trieste, 29 febbraio 2016

FATTOR

16_16_1_DDS_PROG GEST_2195_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 aprile 2016, n. 2195

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta”. Approvazione operazioni formative aziendali PMI a

favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di gennaio 2016.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
**PRECISATO** che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via Nievo 20, Udine, dal 2 novembre 2015 al 29 febbraio 2016, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti a complessivi euro 600.000,00 di cui euro 500.000,00 a favore delle PMI ed euro 100.000,00 a favore delle GI;
**EVIDENZIATO** che le operazioni vengono valutate mensilmente sulla base delle metodologie e criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE nella seduta dell'11 giugno 2015 (paragrafo 14 dell'Avviso);
**VISTO** il decreto n. 1709/LAVFORU del 22 marzo 2016 con il quale sono state approvate le operazioni presentate nel mese di dicembre 2015, ma non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse, in quanto la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 0,00;
**VISTE** le operazioni presentate nel mese di gennaio 2016;
**EVIDENZIATO** che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2016, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 14 marzo 2016;
**PRESO ATTO** che dalla citata relazione istruttoria emerge che l'operazione presentata dalle PMI è 1, che ha superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria ed è approvabile;
**CONSIDERATO** che la valutazione dell'operazione presentata determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione di 1 operazione;
**PRECISATO** che allo stato attuale non è possibile finanziare l'operazione di cui sopra per mancanza di risorse;
**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2016 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione di 1 operazione.
**3.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 aprile 2016

FERFOGLIA

16_16_1_DDS_PROG GEST_2195_2_ALL1

**ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE**

**(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)**

53 PMI 2015

LEGGE 53/2000 - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale 2015

| N° | Denominazione Operazione | Codice Operazione | Operatore | | Anno rif. | Costo ammesso | Contributo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | FP1605148001 | QUATTRIN S.R.L. | | 2016 | 7.560,00 | 5.292,00 | 70,5 |
| | | | | Totale con finanziamento | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Totale | | 7.560,00 | 5.292,00 | |
| | | | | Totale con finanziamento | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Totale | | 7.560,00 | 5.292,00 | |

16_16_1_DDS_PROG GEST_2196_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 aprile 2016, n. 2196

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Approvazione operazioni formative aziendali GI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di gennaio 2016.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
**PRECISATO** che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via Nievo 20, Udine, dal 2 novembre 2015 al 29 febbraio 2016, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti a complessivi euro 600.000,00 di cui euro 500.000,00 a favore delle PMI ed euro 100.000,00 a favore delle GI;
**EVIDENZIATO** che le operazioni vengono valutate mensilmente sulla base delle metodologie e criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE nella seduta dell'11 giugno 2015 (paragrafo 14 dell'Avviso);
**VISTO** il decreto n. 1710/LAVFORU del 22 marzo 2016 con il quale sono state approvate 12 operazioni ed ammesse a finanziamento 7 operazioni presentate nel mese di dicembre 2015 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 0,00;
**VISTE** le operazioni presentate nel mese di gennaio 2016;
**EVIDENZIATO** che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2016, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 14 marzo 2016;
**PRESO ATTO** che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le 4 operazioni presentate dalle GI sono state valutate positivamente e sono approvabili;
**CONSIDERATO** che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione di 4 operazioni;
**PRECISATO** che allo stato attuale non è possibile finanziare le 4 operazioni di cui sopra per mancanza di risorse;
**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2016 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione di 4 operazioni.
**3.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trieste, 7 aprile 2016

FERFOGLIA

16_16_1_DDS_PROG GEST_2196_2_ALL1

**ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE**
**(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)**

53 GI 2015

LEGGE 53/2000 - GRANDI IMPRESE Monoaziendale 2015

| N° | Denominazione Operazione | Codice Operazione | Operatore | Anno rif. | Costo ammesso | Contributo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATA ANALYSIS E POWERPIVOT ED.B | FP1605556001 | LIMACORPORATE S.P.A. | 2016 | 7.560,00 | 3.780,00 | 74,5 |
| 2 | MODELLI ORGANIZZATIVI EX LEGE 231/01 PER L'AZIENDA RESPONSABILE E PARTECIPATA | FP1604793001 | MESTIERI & MESTIERI - SOCIETA' COOPERATIVA | 2016 | 9.000,00 | 4.500,00 | 73 |
| | | | Totale con finanziamento | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale | | 16.560,00 | 8.280,00 | |

53 ENTI GRANDI 2015

LEGGE 53/2000 - ENTI SU COMM. GRANDI (prevalente) 2015

| N° | Denominazione Operazione | Codice Operazione | Operatore | Anno rif. | Costo ammesso | Contributo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVILUPPARE E INNOVARE LE PERFORMANCE AZIENDALI IN UN CLIMA DI BENESSERE PRODUTTIVO | FP1605618001 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 5.400,00 | 2.700,00 | 76 |
| 2 | LO STILE DI LEADERSHIP EMPOWERING PER L'INNOVAZIONE E L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO | FP1605618002 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 5.400,00 | 2.700,00 | 75 |
| | | | Totale con finanziamento | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale | | 10.800,00 | 5.400,00 | |
| | | | Totale con finanziamento | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Totale | | 27.360,00 | 13.680,00 | |

16_16_1_DDS_PROG GEST_2241_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 aprile 2016, n. 2241

## Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 30/15 - Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale. Approvazione operazioni a valere sull'Asse 3 - Istruzione e formazione - Mese di febbraio 2016.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto n. 800/LAVFORU del 15 aprile 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 2015, con il quale è stato emanato l'invito a manifestare l'interesse ai fini dell'erogazione delle attività formative a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 30/15 del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
**VISTO** il decreto n. 1670/LAVFORU del 22 maggio 2015 con il quale sono stati indicati i soggetti ammessi alla erogazione delle operazioni di carattere formativo per l'attuazione del programma specifico n. 30/15 del PPO 2015 e quelli non ammessi, ed è stato indicato il pacchetto di ore formative spettante a ciascuno dei soggetti ammessi;
**VISTI** i decreti n. 1947/LAVFORU del 29 maggio 2015 e n. 2668/LAVFORU del 19 giugno 2015, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al richiamato decreto n.1670/LAVFORU/2015;
**VISTO** il decreto n. 2137/LAVFORU del 5 giugno 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 17 giugno 2015, con il quale sono state approvate le "Direttive per la realizzazione delle operazioni formative da parte degli enti aventi titolo";
**VISTO** il decreto n. 3052/LAVFORU del 27 luglio 2015 con il quale sono state approvate modifiche e integrazioni alle Direttive;
**PRECISATO** che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 1° luglio 2015 fino alla concorrenza delle ore formative a disposizione di ciascun soggetto avente titolo, e delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 2.250.000,00, come disposto dal succitato decreto n. 2668/LAVFORU/2015;
**EVIDENZIATO** che le operazioni vengono approvate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg, 0232/Pres./2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
**VISTO** il decreto n. 1756/LAVFORU del 23 marzo 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di gennaio 2016 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 1.692.398,20;
**VISTE** le operazioni presentate nel mese di febbraio 2016;
**EVIDENZIATO** che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di gennaio 2016, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 15 marzo 2016;
**PRESO ATTO** che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
**CONSIDERATO** che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 24 operazioni per complessivi euro 119.695,60;
**PRECISATO** che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2016 - euro 11.361,66

Capitolo S/3632 - competenza 2016 - euro 26.510,54
Capitolo S/3633 - competenza 2016 - euro 37.872,20
Capitolo S/3634 - competenza 2016 - euro 6.592,68
Capitolo S/3635 - competenza 2016 - euro 15.382,92
Capitolo S/3636 - competenza 2016 - euro 21.975,60
**EVIDENZIATO** che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 1.572.702,60.
**RICORDATO** che le attività possono essere avviate esclusivamente da soggetti accreditati;
**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**PRECISATO** inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
**VISTA** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
**VISTO** il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015;
**VISTO** il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015;

**DECRETA**

**1.** In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni presentate nel mese di febbraio 2016 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 24 operazioni per complessivi euro 119.695,60.
**3.** Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2016 - euro 11.361,66
Capitolo S/3632 - competenza 2016 - euro 26.510,54
Capitolo S/3633 - competenza 2016 - euro 37.872,20
Capitolo S/3634 - competenza 2016 - euro 6.592,68
Capitolo S/3635 - competenza 2016 - euro 15.382,92
Capitolo S/3636 - competenza 2016 - euro 21.975,60
**4.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 aprile 2016

FERFOGLIA

16_16_1_DDS_PROG GEST_2241_2_ALL1

**ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE**

**(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)**

1420 INNOVAZIONE 2015

FSE 2014/2020 - INNOVAZIONE - 2015

| N° | Denominazione Operazione | Codice Operazione | Operatore | Anno rif. | Costo ammesso | Contributo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | DAL MARKETING AL MARKETING DI RETE NELLA CRESCITA AZIENDALE | FP1607403001 | INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA | 2016 | 4.210,80 | 4.210,80 | AMMESSO |
| **2** | LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO DELL`IMPRESA | FP1614757001 | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE | 2016 | 6.132,00 | 6.132,00 | AMMESSO |
| **3** | LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO DELL`IMPRESA | FP1614757002 | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE | 2016 | 6.204,00 | 6.204,00 | AMMESSO |
| **4** | IMPRESA INNOVATIVA-OSSERVARE E DOCUMENTARE NEL BAMBINO I PROCESSI DI APPRENDIM.INDIVIDUALI E COLLETT | FP1614954001 | F.A.T.A. S.C.A.R.L. | 2016 | 2.438,40 | 2.438,40 | AMMESSO |
| **5** | EXPORT MANAGER - IMPRESA INTERNAZIONALE | FP1614962001 | ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2016 | 2.894,40 | 2.894,40 | AMMESSO |
| **6** | L'UTILIZZO PROFESSIONALE DI MS EXCEL PER POTENZIARE IL C.D.G. E L'ANALISI DI BILANCIO - ED. 3 | FP1614975001 | OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE | 2016 | 4.071,60 | 4.071,60 | AMMESSO |
| **7** | L'UTILIZZO PROFESSIONALE DI MS EXCEL PER POTENZIARE IL C.D.G. E L'ANALISI DI BILANCIO - ED. 2 | FP1614975002 | OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE | 2016 | 4.395,60 | 4.395,60 | AMMESSO |
| **8** | MARKETING SOCIALE ED ELEMENTI DI FUNDRAISING - IMPRESA COMMERCIALE | FP1615103001 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 2.676,00 | 2.676,00 | AMMESSO |
| **9** | WELFARE AZIENDALE 2.0: INNOVAZIONE E SERVIZI PER L'IMPRESA - IMPRESA RESPONSABILE | FP1615103002 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 2.798,40 | 2.798,40 | AMMESSO |
| **10** | NORMATIVA E LEAN ORGANIZATION NEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E SICUREZZA - IMPRESA LEAN | FP1615103003 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 6.972,00 | 6.972,00 | AMMESSO |
| **11** | INNOVAZIONE TECNICA E PROCEDURALE NEI PROCESSI INVESTIGATIVI - IMPRESA INNOVATIVA | FP1615103004 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 6.972,00 | 6.972,00 | AMMESSO |
| **12** | LE INNOVAZIONI DELLA NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - IMPRESA INNOVATIVA | FP1615103005 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 2.568,00 | 2.568,00 | AMMESSO |
| **13** | TUTELARE L'IMPRESA NELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI - IMPRESA INTERNAZIONALE | FP1615103006 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | 2016 | 2.836,80 | 2.836,80 | AMMESSO |
| **14** | RICETTE SENZA GLUTINE PER LA RISTORAZIONE INNOVATIVA - ED.1 | FP1615105001 | CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016 | 2.913,60 | 2.913,60 | AMMESSO |
| **15** | RICETTE SENZA GLUTINE PER LA RISTORAZIONE INNOVATIVA - ED. 2 | FP1615105002 | CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016 | 2.997,60 | 2.997,60 | AMMESSO |
| **16** | PROJECT MANAGEMENT PER LIMPRESA SOCIALE EFFICIENTE | FP1615105003 | CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016 | 5.174,40 | 5.174,40 | AMMESSO |
| **17** | LAVORARE IN MERCATI INTERNAZIONALI CON LA LINGUA INGLESE - BUSINESS 1 - ED.3 | FP1615105004 | CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016 | 7.440,00 | 7.440,00 | AMMESSO |
| **18** | PANE E PIZZA SENZA GLUTINE PER IMPRESE INNOVATIVE - ED.2 | FP1615105005 | CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2016 | 3.546,00 | 3.546,00 | AMMESSO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TECNICHE EDUCATIVE PER ALLENATORI DI BAMBINI 4-7 ANNI | FP1615131001 | ARCHE' - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI | 2016 | 6.430,00 | 6.430,00 | AMMESSO |
| 20 | BUSINESS COMMUNICATION IN ENGLISH | FP1615275001 | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | 2016 | 7.278,00 | 7.278,00 | AMMESSO |
| 21 | PROGRAMMAZIONE SISTEMI CNC | FP1615275002 | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | 2016 | 6.972,00 | 6.972,00 | AMMESSO |
| 22 | CONTABILTA' E FISCALITA' 2^ ED | FP1615275003 | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | 2016 | 7.560,00 | 7.560,00 | AMMESSO |
| 23 | CONTABILTA' E FISCALITA' | FP1615275004 | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | 2016 | 7.170,00 | 7.170,00 | AMMESSO |
| 24 | PNEUMATICA E OLEODINAMICA INDUSTRIALE | FP1615275005 | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | 2016 | 7.044,00 | 7.044,00 | AMMESSO |
| | | | Totale con finanziamento | | 119.695,60 | 119.695,60 | |
| | | | Totale | | 119.695,60 | 119.695,60 | |
| | | | Totale con finanziamento | | 119.695,60 | 119.695,60 | |
| | | | Totale | | 119.695,60 | 119.695,60 | |

16_16_1_DDS_PROG GEST_2241_3_ALL2

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

| OPERATORE: | CODICE: | DENOMINAZIONE: | CONTRIBUTO | QUOTA UE CAP 3636 | QUOTA STATO CAP 3635 | QUOTA REGIONE CAP 3634 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE | FP1614757001 | LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO DELL`IMPRESA | 6.132,00 | 3.066,00 | 2.146,20 | 919,80 |
| IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE | FP1614757002 | LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO DELL`IMPRESA | 6.204,00 | 3.102,00 | 2.171,40 | 930,60 |
| F.A.T.A. S.C.A.R.L. | FP1614954001 | IMPRESA INNOVATIVA-OSSERVARE E DOCUMENTARE NEL BAMBINO I PROCESSI DI APPRENDIM.INDIVIDUALI E COLLETT | 2.438,40 | 1.219,20 | 853,44 | 365,76 |
| ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | FP1614962001 | EXPORT MANAGER - IMPRESA INTERNAZIONALE | 2.894,40 | 1.447,20 | 1.013,04 | 434,16 |
| CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FP1615105005 | PANE E PIZZA SENZA GLUTINE PER IMPRESE INNOVATIVE - ED.2 | 3.546,00 | 1.773,00 | 1.241,10 | 531,90 |
| CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FP1615105004 | LAVORARE IN MERCATI INTERNAZIONALI CON LA LINGUA INGLESE - BUSINESS 1 - ED.3 | 7.440,00 | 3.720,00 | 2.604,00 | 1.116,00 |
| CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FP1615105003 | PROJECT MANAGEMENT PER [illegible] SOCIALE EFFICIENTE | 5.174,40 | 2.587,20 | 1.811,04 | 776,16 |
| CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FP1615105002 | RICETTE SENZA GLUTINE PER LA RISTORAZIONE INNOVATIVA - ED. 2 | 2.997,60 | 1.498,80 | 1.049,16 | 449,64 |
| CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FP1615105001 | RICETTE SENZA GLUTINE PER LA RISTORAZIONE INNOVATIVA - ED.1 | 2.913,60 | 1.456,80 | 1.019,76 | 437,04 |
| INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA | FP1607403001 | DAL MARKETING AL MARKETING DI RETE NELLA CRESCITA AZIENDALE | 4.210,80 | 2.105,40 | 1.473,78 | 631,62 |
| **Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000** | | **Numero progetti : 10** | **43.951,20** | **21.975,60** | **15.382,92** | **6.592,68** |

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

| OPERATORE: | CODICE: | DENOMINAZIONE: | CONTRIBUTO | QUOTA UE CAP 3633 | QUOTA STATO CAP 3632 | QUOTA REGIONE CAP 3631 |
|---|---|---|---|---|---|---|

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | FP1615103006 | TUTELARE L'IMPRESA NELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI - IMPRESA INTERNAZIONALE | 2.836,80 | 1.418,40 | 992,88 | 425,52 |
| OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE | FP1614975001 | L'UTILIZZO PROFESSIONALE DI MS EXCEL PER POTENZIARE IL C.D.G. E L'ANALISI DI BILANCIO - ED. 3 | 4.071,60 | 2.035,80 | 1.425,06 | 610,74 |
| OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE | FP1614975002 | L'UTILIZZO PROFESSIONALE DI MS EXCEL PER POTENZIARE IL C.D.G. E L'ANALISI DI BILANCIO - ED. 2 | 4.395,60 | 2.197,80 | 1.538,46 | 659,34 |
| EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | FP1615103001 | MARKETING SOCIALE ED ELEMENTI DI FUNDRAISING - IMPRESA COMMERCIALE | 2.676,00 | 1.338,00 | 936,60 | 401,40 |
| EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | FP1615103002 | WELFARE AZIENDALE 2.0: INNOVAZIONE E SERVIZI PER L'IMPRESA - IMPRESA RESPONSABILE | 2.798,40 | 1.399,20 | 979,44 | 419,76 |
| EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | FP1615103003 | NORMATIVA E LEAN ORGANIZATION NEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E SICUREZZA - IMPRESA LEAN | 6.972,00 | 3.486,00 | 2.440,20 | 1.045,80 |
| EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | FP1615103005 | LE INNOVAZIONI DELLA NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - IMPRESA INNOVATIVA | 2.568,00 | 1.284,00 | 898,80 | 385,20 |
| FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | FP1615275005 | PNEUMATICA E OLEODINAMICA INDUSTRIALE | 7.044,00 | 3.522,00 | 2.465,40 | 1.056,60 |
| ARCHE' - ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI | FP1615131001 | TECNICHE EDUCATIVE PER ALLENATORI DI BAMBINI 4-7 ANNI | 6.430,00 | 3.215,00 | 2.250,50 | 964,50 |
| FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | FP1615275001 | BUSINESS COMMUNICATION IN ENGLISH | 7.278,00 | 3.639,00 | 2.547,30 | 1.091,70 |
| FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | FP1615275002 | PROGRAMMAZIONE SISTEMI CNC | 6.972,00 | 3.486,00 | 2.440,20 | 1.045,80 |
| FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | FP1615275003 | CONTABILTA' E FISCALITA' 2^ ED | 7.560,00 | 3.780,00 | 2.646,00 | 1.134,00 |
| FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | FP1615275004 | CONTABILTA' E FISCALITA' | 7.170,00 | 3.585,00 | 2.509,50 | 1.075,50 |
| EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | FP1615103004 | INNOVAZIONE TECNICA E PROCEDURALE NEI PROCESSI INVESTIGATIVI - IMPRESA INNOVATIVA | 6.972,00 | 3.486,00 | 2.440,20 | 1.045,80 |

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000 | Numero progetti : | 14 | 75.744,40 | 37.872,20 | 26.510,54 | 11.361,66 |
| Totali del provvedimento: | Numero progetti: | 24 | 119.695,60 | 59.847,80 | 41.893,46 | 17.954,34 |

16_16_1_DDS_PROG GEST_2242_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 aprile 2016, n. 2242

## Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea. Approvazione della proposta progettuale a valere sull'Asse 3 - Istruzione e formazione - Scadenza 14 marzo 2016.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto n. 282/LAVFORU del 1° febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 10 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;
**VISTO** il decreto n. 1107/LAVFORU del 29 febbraio 2016 con il quale sono state apportate modificazioni all'Avviso;
**PRECISATO** che tale Avviso prevede:
- che i soggetti proponenti sono l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA
- che ogni proposta progettuale fa riferimento ai seguenti gruppi di operazioni:

Gruppo 1: OPERAZIONE 1: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia;
OPERAZIONE 2: Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa;
OPERAZIONE 3: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero ai sensi della normativa vigente;
Gruppo 2 : relativo alle attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1;
**PRECISATO** che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano complessivamente ad euro 6.300.000,00 così suddivise:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Università di Trieste | euro 2.700.000,00 | Università di Udine | euro 2.700.000,00 |
| SISSA | euro 900.000,00 | | |

**PRECISATO** che le proposte progettuali devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dall'11 febbraio 2016 ed entro il 14 marzo 2016;
**EVIDENZIATO** che ogni proposta progettuale viene valutata sulla base delle metodologie e criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda di coerenza;
**VISTE** le operazioni presentate entro il 14 marzo 2016;
**EVIDENZIATO** che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro il 14 marzo 2016, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 17 marzo 2016;
**PRECISATO** che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
**CONSIDERATO** che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 12 operazioni per complessivi euro 6.300.000,00 di cui:
- 4 operazioni a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 900.00,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 2.700.000,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Udine per complessivi euro 2.700.000,00;

**PRECISATO** che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui compe-

tenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
**PRECISATO** inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate entro il 14 marzo 2016 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 12 operazioni per complessivi euro 6.300.000,00 di cui:
- 4 operazioni a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA per complessivi euro 900.00,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Trieste per complessivi euro 2.700.000,00
- 4 operazioni a favore dell'Università degli studi di Udine per complessivi euro 2.700.000,00.

**3.** Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
**4.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 aprile 20165

FERFOGLIA

16_16_1_DDS_PROG GEST_2242_2_ALL1

## ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

| N° | Denominazione Operazione | Tipo Fin. | Codice Operazione | Anno rif. | Costo ammesso | Contributo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI** | | | | | | | |
| 1 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' SISSA OPERAZIONE 3 | 1420AFPLO3 | FP1619889004 | 2016 | 225.000,00 | 225.000,00 | AMMESSO |
| 2 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' SISSA OPERAZIONE 2 | 1420AFPLO2 | FP1619889003 | 2016 | 180.000,00 | 180.000,00 | AMMESSO |
| 3 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' SISSA OPERAZIONE 1 | 1420AFPLO1 | FP1619889002 | 2016 | 360.000,00 | 360.000,00 | AMMESSO |
| 4 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' SISSA GRUPPO 2 | 1420AFPLG2 | FP1619889001 | 2016 | 135.000,00 | 135.000,00 | AMMESSO |
| | Totale con finanziamentoSCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| | Totale SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE** | | | | | | | |
| 1 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' UNITS OPERAZIONE 3 | 1420AFPLO3 | FP1619892004 | 2016 | 737.500,00 | 737.500,00 | AMMESSO |
| 2 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' UNITS OPERAZIONE 2 | 1420AFPLO2 | FP1619892003 | 2016 | 540.000,00 | 540.000,00 | AMMESSO |
| 3 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' UNITS OPERAZIONE 1 | 1420AFPLO1 | FP1619892002 | 2016 | 1.017.500,00 | 1.017.500,00 | AMMESSO |
| 4 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' UNITS GRUPPO 2 | 1420AFPLG2 | FP1619892001 | 2016 | 405.000,00 | 405.000,00 | AMMESSO |
| | Totale con finanziamentoUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |
| | Totale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |
| **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE** | | | | | | | |
| 1 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' OPERAZIONE 3-UNIUD | 1420AFPLO3 | FP1619942004 | 2016 | 695.203,53 | 695.203,53 | AMMESSO |
| 2 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' OPERAZIONE 2-UNIUD | 1420AFPLO2 | FP1619942003 | 2016 | 550.000,00 | 550.000,00 | AMMESSO |
| 3 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' OPERAZIONE 1-UNIUD | 1420AFPLO1 | FP1619942002 | 2016 | 1.195.958,22 | 1.195.958,22 | AMMESSO |
| 4 | HEAD 'HIGHER EDUCATION AND DEVELOPMENT' GRUPPO 2-UNIUD | 1420AFPLG2 | FP1619942001 | 2016 | 258.838,25 | 258.838,25 | AMMESSO |
| | Totale con finanziamentoUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |
| | Totale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |
| | Totale con finanziamento | | | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | |
| | Totale | | | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | |

16_16_1_DDS_PROG GEST_2253_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 aprile 2016, n. 2253

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio in Italia o all'estero presentati e valutati dal 16 al 31 marzo 2016 e presa d'atto delle rinunce.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
**VISTE** le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, n. 2601 del 29 dicembre 2015 e n. 277 del 25 febbraio 2016, di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
**PRECISATO** che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 277 del 25 febbraio 2016;
**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
**VISTO** il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
**VISTI** i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
**PRECISATO** che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
**VISTO** il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
**VISTO** il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento

denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale”;
**VISTI** i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR.FP del 15 aprile 2015, n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015 e n. 3812/LAVFORU del 3 settembre 2015;
**VISTO** il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all’estero)”;
**VISTI** i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell’11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;
**PRECISATO** che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l’Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
**EVIDENZIATO** che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l’attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
**PRECISATO** che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l’usuale procedura di presentazione;
**VISTA** la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 2346 del 27 novembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per la fascia 5 ed è stato disposto uno stanziamento di euro 802.000,00 - risorse regionali, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

| Fascia 5 PAC | Trieste | Gorizia | Udine | Pordenone |
|---|---|---|---|---|
| 1.200.000,00 | 276.000,00 | 132.000,00 | 504.000,00 | 288.000,00 |

| Fascia 5 risorse regionali | Trieste | Gorizia | Udine | Pordenone |
|---|---|---|---|---|
| 802.000,00 | 184.200,00 | 89.000,00 | 335.800,00 | 193.000,00 |

**EVIDENZIATO** che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l’applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all’articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
**RICHIAMATO** il decreto n. 2089/LAVFORU del 4 aprile 2016 con il quale sono stati approvati progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati dai soggetti promotori dal 1° al 15 marzo 2016, ed a seguito del quale e della delibera della Giunta regionale n. 2346 del 27 novembre 2015 la disponibilità finanziaria è la seguente:

| Fascia 5 | Trieste | Gorizia | Udine | Pordenone |
|---|---|---|---|---|
| 712.334,00 | 145.506,00 | 106.698,00 | 272.165,00 | 187.965,00 |

**EVIDENZIATO** che è pervenuta la rinuncia da parte dell’ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia al seguente progetto formativo di tirocinio:
- in data 4 aprile 2016 al progetto formativo di tirocinio FP1593262001 “Tirocinio per acconciatore G.N.” approvato e finanziato con il decreto n. 21/LAVFORU del 13 gennaio 2016 per un importo pari ad euro 2.600,00;

**EVIDENZIATO** che sono pervenute delle rinunce da parte dell’ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia ai seguenti progetti formativi di tirocinio:
- in data 4 aprile 2016 al progetto formativo di tirocinio FP1609615010 “Tirocinio in addetto alle attività di saldatura e gestione magazzino D.D.” approvato e finanziato con il decreto n. 1614/LAVFORU del 17 marzo 2016 per un importo pari ad euro 2.600,00;

**EVIDENZIATO** che sono pervenute delle rinunce da parte dell’ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale ai seguenti progetti formativi di tirocinio:
- in data 14 marzo 2016 al progetto formativo di tirocinio FP1614867001 “Tirocinio in addetto IT aziendale - L.M.” approvato e finanziato con il decreto n. 1614/LAVFORU del 17 marzo 2016 per un importo pari ad euro 2.600,00;
- in data 22 marzo 2016 al progetto formativo di tirocinio FP1614867005 “Tirocinio in addetto alle attività di pulizia industriale B.O.” approvato e finanziato con il decreto n. 1614/LAVFORU del 17 marzo 2016 per un importo pari ad euro 1.130,00;

**EVIDENZIATO** che la disponibilità finanziaria residua, a seguito delle succitate rinunce, è la seguente:

| Fascia 5 | Trieste | Gorizia | Udine | Pordenone |
|---|---|---|---|---|
| 721.264,00 | 145.506,00 | 109.298,00 | 274.765,00 | 191.695,00 |

**EVIDENZIATO** che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori dal 16 al 31 marzo 2016, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 5 aprile 2016;
**PRESO ATTO** che dalle citata relazione istruttoria emerge che il progetto formativo di tirocinio presentato è stato valutato positivamente ed è sono approvabile;
**CONSIDERATO** che la valutazione del progetto formativo di tirocinio presentato determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo di tirocinio che si realizzerà nell'ambito territoriale di Udine per euro 3.251,00;
**EVIDENZIATO** che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

| Fascia 5 | Trieste | Gorizia | Udine | Pordenone |
|---|---|---|---|---|
| 718.013,00 | 145.506,00 | 109.298,00 | 271.514,00 | 191.695,00 |

**PRECISATO** che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
**PRECISATO** ancora che i finanziamenti assegnati sono riferiti al contributo dovuto al soggetto promotore (euro 500,00 x n. tirocini) e all'indennità spettante al tirocinante;
**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** Si prende atto delle rinunce pervenute da parte dell'ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, dell'ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e dell'ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale ai progetti formativi di tirocinio descritti in narrativa.
**2.** In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori dal 16 al 31 marzo 2016, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

**3.** L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo di tirocinio che si realizzerà nell'ambito territoriale di Udine per euro 3.251,00.
**4.** Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PAC.
**5.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 11 aprile 2016

FERFOGLIA

16_16_1_DDS_PROG GEST_2253_2_ALL1

**ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE**

PAC-TIROCINI ALL'ESTERO FASCIA 5

PAC - TIROCINI ALL'ESTERO FASCIA 5

| N° | Denominazione Operazione | Codice Operazione | Anno rif. | Costo ammesso | Contributo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'** | | | | | | |
| **1** | TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI CUCINA E DI SALA - M.M. | FP1624830001 | 2016 | 3.251,00 | 3.251,00 | AMMESSO |
| | Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA' | | | 3.251,00 | 3.251,00 | |
| | Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA' | | | 3.251,00 | 3.251,00 | |
| | Totale con finanziamento PAC-TIRESTE-F5 | | | 3.251,00 | 3.251,00 | |
| | Totale PAC-TIRESTE-F5 | | | 3.251,00 | 3.251,00 | |
| | Totale con finanziamento | | | 3.251,00 | 3.251,00 | |
| | Totale | | | 3.251,00 | 3.251,00 | |

16_16_1_DDS_PROG GEST_2254_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 aprile 2016, n. 2254

## Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante. Approvazione prototipi attività formative.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Deliberazione giuntale n. 2018 del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato l' "Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni, a carattere formativo e non, connesse al contratto di apprendistato professionalizzante", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 di data 28 ottobre 2015;
**VISTO** il decreto n. 76/LAVFORU del 19 gennaio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 di data 3 febbraio 2016, con il quale è stato individuato nell'Associazione Temporanea Apprendisti. fvg il soggetto deputato a realizzare le attività formative e non formative connesse al contratto di apprendistato professionalizzante;
**VISTA** la Deliberazione giuntale n. 242 del 19 febbraio 2016 che ha approvato il documento "Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015) rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 di data 9 marzo 2016, di seguito Linee Guida apprendistato;
**VISTO** il documento "Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante", approvato con decreto n. 1646/LAVFORU di data 21 marzo 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 di data 30 marzo 2016;
**PRECISATO** che i documenti citati disciplinano l'erogazione dell'offerta formativa pubblica rivolta agli apprendisti, costituita da un insieme di edizioni corsuali ciascuna delle quali riferita ad un prototipo formativo avente per oggetto uno o più contenuti di cui alla Tabella dell'Allegato A delle medesime Linee Guida apprendistato;
**PRECISATO** che sono pervenuti diciotto prototipi formativi afferenti le attività formative di cui al precedente capoverso, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 6 delle Direttive regionali;
**EVIDENZIATO** che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei suddetti prototipi formativi, ritenendoli tutti ammissibili;
**CONSIDERATO** pertanto che tutti i prototipi formativi dichiarati ammissibili sono da ritenersi approvabili e finanziabili nelle relative edizioni corsuali nel limite dell'ammontare previsto dalle Direttive regionali;
**RITENUTO** di approvare elenco dei prototipi formativi ammessi (allegato 1 parte integrante);
**PRECISATO** altresì che il presente decreto, comprensivo dell' allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**RICHIAMATO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** In relazione alle Direttive di cui al decreto n. 1646/LAVFORU di data 21 marzo 2016 e a seguito della valutazione dei prototipi formativi presentati entro i termini e secondo le modalità ivi stabiliti, è approvato l'elenco dei prototipi formativi di cui all'allegato 1 parte integrante del presente decreto.
**2.** All'approvazione e al finanziamento delle edizioni corsuali relative ai prototipi formativi in argomento si provvederà con atti successivi.
**3.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 aprile 2016

FERFOGLIA

16_16_1_DDS_PROG GEST_2254_2_ALL1

*Allegato 1*

| CODICE PROTOTIPO | PROPONENTE | DENOMINAZIONE | COSTO | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| **FP1622844001** | ATS APPRENDISTI.FVG | LINGUE: INGLESE PER LA PROFESSIONE | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844002** | ATS APPRENDISTI.FVG | LINGUE: SLOVENO PER LA PROFESSIONE | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844003** | ATS APPRENDISTI.FVG | LINGUE: TEDESCO PER LA PROFESSIONE | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844004** | ATS APPRENDISTI.FVG | IMPRENDITORIALITA': CREAZIONE D'IMPRESA | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844005** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844006** | ATS APPRENDISTI.FVG | MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA) | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844007** | ATS APPRENDISTI.FVG | MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT) | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844008** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: DATABASE CON ACCESS | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844009** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: TRATTAMENTO TESTI | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844010** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: FOGLI ELETTRONICI | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844011** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 2D | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844012** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 3D | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844013** | ATS APPRENDISTI.FVG | IMPRENDITORIALITA': CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844014** | ATS APPRENDISTI.FVG | IMPRENDITORIALITA': PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844015** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: APPLICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844016** | ATS APPRENDISTI.FVG | ICT: RETI INFORMATICHE | 10.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844017** | ATS APPRENDISTI.FVG | LINGUE: ITALIANO LIVELLO ELEMENTARE | 20.000,00 | AMMESSO |
| **FP1622844018** | ATS APPRENDISTI.FVG | LINGUE: ITALIANO LIVELLO INTERMEDIO-AVANZATO | 10.000,00 | AMMESSO |

**Totale prototipi: 18**

**Totale costo operazioni: 190.000,00**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI
Ileana Ferfoglia

16_16_1_DDS_SAN PUB VET_456_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 6 aprile 2016, n. 456
Istituzione task-force regionale sul farmaco veterinario.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
**VISTO** il Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali" (G.U. Serie Generale , n. 98 del 28 aprile 2006);
**VISTO** il Decreto legislativo 06 aprile 2006 , n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari" (G.U. Serie Generale , n. 121 del 26 maggio 2006);
**VISTA** la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGSAF 0001466-P dd. 26.01.2012, concernete le linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controllo sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari;
**CONSIDERATA** la necessità di rendere omogenea l'applicazione della normativa di settore per evitare difformità nell'esecuzione dei controlli sul territorio regionale;
**RITENUTO** di reperire nelle aziende sanitarie le competenze necessarie affinché le azioni siano tarate sulla realtà territoriale;
**RITENUTO** di istituire una task-force regionale sul farmaco veterinario, individuandone obiettivi, compiti, responsabilità, modalità di intervento e risorse;
**VISTO** il Decreto n. 461/DICE dd. 15.05.2014, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

**DECRETA**

**1.** È istituita la task-force regionale per il farmaco veterinario
**2.** La task force è costituita da:
- dott. Claudio Angelini (AAS n. 5 "Friuli Occidentale") - Referente;
- dott. Paolo Demarin (AAS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina");
- dott. Emanuele Burelli (ASS n. 4 "Friuli Centrale").
- dott.ssa Elena Mazzolini (Osservatorio epidemiologico regionale)

**3.** La task-force ha funzioni sovra-aziendali.
**4.** I compiti e gli obiettivi della Task Force sono:
- produzione di documenti/linee guida per fornire risposte al territorio per evitare difformi interpretazioni applicative delle norme;
- supporto al Servizio Sanità pubblica veterinaria della Regione nella programmazione regionale dei controlli di farmacosorveglianza;
- in talune situazioni di particolare criticità o a titolo dimostrativo, l'esecuzione di sopralluoghi ispettivi e attività di verifica nell'ambito della distribuzione, detenzione, fornitura ed impiego dei farmaci veterinari in collaborazione con i Veterinari delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria che ne hanno fatto richiesta al fine di rendere omogenea l'attività di controllo ufficiale sul territorio regionale;
- attività informativa e di sensibilizzazione rivolta alle figure professionali coinvolte nella prescrizione, e nell'utilizzo dei farmaci per una maggiore responsabilizzazione;

**5.** Entro il 31 gennaio di ogni anno il Referente della task-force invia al Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria della Regione una relazione sull'attività svolta.
**6.** L'attività della task-force non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.
**7.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 aprile 2016

PALEI

16_16_1_DGR_521_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2016, n. 521. (Estratto)

## Comune di Villesse: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2015, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

**LA GIUNTA REGIONALE**

(omissis)

all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1427 del 17.7.2015 in merito alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del comune di VILLESSE, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 39 del 18.12.2015;
**2.** di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 39 del 18.12.2015, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del comune di Villesse;
**3.** omissis

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_16_1_ADC_AMB ENERPN CAMECO_1_TESTO

# Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

## Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Cameco Srl per concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile ed igienico da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento. ( IPD/3433).

Il richiedente, Ditta Cameco s.r.l. , con domanda in data 12.08.2015 ha chiesto la concessione per derivare moduli massimi 0,015 ( pari a 1,5 l/sec) e medi 0,00004 ( pari a 0,004 l/sec) di acqua dalla falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento mediante un pozzo artesiano da realizzare sul terreno distinto al foglio 4 - mappale 635 del comune di San Vito al Tagliamento per il fabbisogno potabile ed igienico del proprio stabilimento in Zona Industriale del Ponte Rosso.
Si avvisa che la domanda , unitamente agli atti di progetto , sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato , gestione risorse idriche , tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone via Oberdan 18 per la durata di 15 ( quindici ) giorni consecutivi a decorrere dal 20/04/2016 e pertanto fino al 04/05/2016 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio .
Il presente avviso viene pubblicato per lo stesso periodo , all' albo pretorio del comune di San Vito al Tagliamento .
Le osservazioni , opposizioni , nonchè le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. n. 7/2000 potranno essere presentate presso la struttura Gestione risorse idriche , entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione e pertanto entro il 19/04/2016 .
Con successivo avviso da esporre all'albo pretorio di San Vito al Tagliamento , sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà partecipare chiunque vi abbia interesse .
Tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato , Gestione risorse idriche - sede di Pordenone . Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo , il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idriche di Pordenone geom. Mario Basso Boccabella , il responsa-

bile dell'istruttoria tecnica ed amministrativa è il p.i. Alfeo Lucon
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.6.2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

16_16_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE ELILA_1_TESTO

## Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

## Avviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell' art. 36 del Codice della navigazione finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa della durata di 12 anni, avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo di un tratto di spiaggia della superficie di mq. 5.069,00 in località antistante la sacca dei Moreri in Comune di Grado (GO), per l'installazione di uno stabilimento balneare. Richiedente: Elilà Srl.

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**

**RICHIAMATO** il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;
**RICHIAMATO** il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
**RICHIAMATO** l'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
**RICHIAMATO** l'art. 8 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469;
**RICHIAMATO** il DPCM 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/1977;
**RICHIAMATI** gli articoli 9, comma 5 e 15 del Decreto Legislativo 01/04/2004, n. 111 e l'articolo 1, comma 947, della Legge 27/12/2006, n. 296, sulla base dei quali la Regione introita i canoni demaniali marittimi relativamente alle concessioni con finalità turistico-ricreativa dal 01.01.2008;
**RICHIAMATA** la L.R. 22 dd. 13.11.2006, recante "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico";
**RICHIAMATO** il D.P.Reg 0320/Pres del 09/10/2007, con cui è stato approvato il Piano di Utilizzazione del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 22 (c.d. PUD) ed in particolare l'art. 7, lett b);
**RICHIAMATA** l'istanza di data 06.04.2016, prot. di arrivo n. 7576 di data 07.04.2016, avanzata dalla società Elilà s.r.l., con sede in via Ippolito Nievo 6/a a Grado, P.I. 01123780312, finalizzata all'ottenimento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa della durata di 12 anni, avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo di un tratto di spiaggia della superficie di mq. 5.069,00 in località antistante la sacca dei Moreri in comune di Grado (GO), per l'installazione di uno stabilimento balneare, la cui competenza gestionale è demandata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
**RICHIAMATO** l'art. 21, comma 1, lett. a) ed c) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13.09.2013 e s.m.i., con la quale sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 settembre 2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) e s.m.i. dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione che

attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
**RICHIAMATI** l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

**DISPONE**

La pubblicazione dell' avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16 dd. 20.04.2016;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado (GO) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comunegrado.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno 21.04.2016 e fino al 10.05.2016.

**RENDE NOTO**

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

**INVITA**

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di decadenza, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 8 aprile 2016

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
arch. Giorgio Adami

---

16_16_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE GRADOMARE_1_TESTO

## Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

## Avviso di presentazione di istanza per il rilascio di una concessione demaniale per la durata di anni quattro, finalizzata al mantenimento ed utilizzo di uno specchio acqueo con briccole per l'ormeggio di n. 2 imbarcazioni da diporto, utilizzi e manufatti insistenti in Comune amministrativo e censuario di Grado (GO) - Riva Zaccaria Gregori, fm 39, parte di mq 30 della pc n. 940/8. Richiedente: Gradomare Srl.

**IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEI DEMANI REGIONALI**

**PREMESSO** che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 ha previsto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni amministrative e delle competenze in materia di gestione dei beni già appartenenti al demanio marittimo dello Stato, situati nel territorio regionale, ricadenti nella conterminazione della laguna di Marano e Grado;

**VISTA** al riguardo l'Intesa per l'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito della laguna di Marano e Grado sottoscritta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 13.01.2005 ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo succitato;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 03 agosto 2005 n. 2001, che individua gli indirizzi operativi relativi agli atti concessori di beni del demanio marittimo regionale siti all'interno del tracciato della conterminazione lagunare di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1330 del 23 giugno 1966;
**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dd. 01.10.2015, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali e in particolare l'art. 28 comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio regionale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
**VISTO** l'art. 21, comma 1, lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
**VISTI** il Decreto n. 2077/FIN dd. 23.09.2014, integrato con successivo Decreto n. 2146/FIN dd. 06.10.2014, così come prorogato con Decreto n. 2993/FIN dd. 23.12.2015 del Ragioniere generale, con cui è stato conferito l'incarico alla dottoressa Franca Nosella della posizione organizzativa denominata "Gestione Demani Regionali" e il Decreto n. 3002 dd. 23.12.2015 del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica, con il quale, nell'ambito della posizione organizzativa assegnata alla dottoressa Franca Nosella, è stata attribuita, tra le altre, la delega alla firma dei provvedimenti finali relativi ai beni dei demani regionali.
**VISTA** l'istanza senza data della Gradomare S.r.l., assunta al protocollo n. 5426 dd. 11.03.2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, finalizzata al rilascio della concessione demaniale per il mantenimento ed utilizzo di uno specchio acqueo con briccole per l'ormeggio di n. 2 imbarcazioni da diporto, utilizzi e manufatti insistenti in Comune Censuario ed Amministrativo di Grado (Go), F.M. 39, parte di mq 30 della p.c.n. 940/8 per la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dal 15.09.2016;
**VISTO** il Codice della navigazione e in particolare gli articoli 36 e seguenti, che regolamentano le concessioni per l'occupazione e l'uso di beni demaniali e il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che dall'articolo 5 all'articolo 40 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
**VISTI** l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima)" e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;

**DISPONE**

la pubblicazione dell'avviso relativo della istanza citata in premessa:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Grado (Go) per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comunegrado.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, vale a dire dal giorno 21 aprile 2016 e fino al 4 giugno 2016.

**RENDE NOTO**

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, ossia vale a dire dal giorno 21 aprile 2016 e fino al 4 giugno 2016.

**INVITA**

- coloro che abbiano interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza

tecnica con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si procederà al seguito dell'istruttoria inerente la concessione richiesta;
- coloro che abbiano interesse, ad avanzare istanza di concessione per l'utilizzo del bene in parola in marca da bollo da Euro 16,00 alla Direzione Centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e Programmazione, Politiche Economiche e Comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica con sede in Corso Cavour, n.1, Trieste, entro il termine perentorio di cui sopra. Le istanze concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni, non riaprendo i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.
Trieste, 11 aprile 2016

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Franca Nosella

16_16_1_ADC_RIS AGR AVVIO PROCEDIMENTO RISERVE CACCIA_1_TESTO

## Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche - Posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria"

### Comunicazione avvio di procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di ammissione e trasferimento a Riserva di caccia per l'annata venatoria 2016/2017.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 della LR 20 marzo 2000, n. 7, si comunica l'avvio di procedimento relativo all'approvazione delle graduatorie per le ammissioni e i trasferimenti alle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia - annata venatoria 2016/2017 - così come previsto dall' articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres..
Il procedimento, a norma dell'articolo 8, comma 3 del D.P.Reg. richiamato, fatte salve eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 7 della LR 7/2000, si concluderà entro 150 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande, con l'approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle singole Riserve di caccia e dell'elenco delle domande non accolte che verranno pubblicate sul sito internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In osservanza all'articolo 14 della LR 7/2000 si rende noto che:
Unità organizzativa competente: Servizio caccia e risorse ittiche
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine.
Responsabile del procedimento: dott. Dario Colombi - Responsabile delegato di Posizione Organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria".
Responsabile dell'istruttoria tecnico - amministrativa: Silvia Favit.
Considerato l'ingente numero dei destinatari, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della LR n. 7/2000 e in applicazione dell'articolo 8, comma 1 del D.P.Reg. 0339/2009, la presente comunicazione viene resa nota mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Titolare del trattamento dei dati a tal fine acquisiti è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche. Responsabile del trattamento è il Direttore dello scrivente Servizio. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel S.p.a con sede in via S. Francesco d'Assisi, 43 -34133 Trieste.
Udine, 1 aprile 2016

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Dario Colombi

16_16_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRTI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

### Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 917/2015 presentato il 10/06/2015
GN 84/2016 presentato il 15/01/2016
GN 416/2016 presentato il 15/03/2016
GN 438/2016 presentato il 17/03/2016
GN 461/2016 presentato il 23/03/2016
GN 464/2016 presentato il 23/03/2016
GN 465/2016 presentato il 23/03/2016
GN 480/2016 presentato il 29/03/2016
GN 481/2016 presentato il 29/03/2016
GN 482/2016 presentato il 29/03/2016
GN 487/2016 presentato il 30/03/2016
GN 493/2016 presentato il 30/03/2016
GN 495/2016 presentato il 31/03/2016
GN 496/2016 presentato il 31/03/2016
GN 497/2016 presentato il 31/03/2016
GN 507/2016 presentato il 01/04/2016
GN 509/2016 presentato il 01/04/2016
GN 510/2016 presentato il 01/04/2016
GN 548/2016 presentato il 04/04/2016
GN 550/2016 presentato il 05/04/2016
GN 552/2016 presentato il 05/04/2016
GN 553/2016 presentato il 05/04/2016

16_16_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 754/2016 presentato il 29/02/2016
GN 886/2016 presentato il 09/03/2016
GN 887/2016 presentato il 09/03/2016
GN 898/2016 presentato il 10/03/2016
GN 899/2016 presentato il 10/03/2016
GN 904/2016 presentato il 10/03/2016
GN 914/2016 presentato il 10/03/2016
GN 921/2016 presentato il 11/03/2016
GN 924/2016 presentato il 11/03/2016
GN 925/2016 presentato il 11/03/2016
GN 952/2016 presentato il 14/03/2016
GN 963/2016 presentato il 14/03/2016
GN 1008/2016 presentato il 16/03/2016
GN 1009/2016 presentato il 16/03/2016
GN 1010/2016 presentato il 16/03/2016
GN 1011/2016 presentato il 16/03/2016
GN 1014/2016 presentato il 17/03/2016
GN 1015/2016 presentato il 17/03/2016
GN 1023/2016 presentato il 17/03/2016
GN 1024/2016 presentato il 17/03/2016
GN 1027/2016 presentato il 18/03/2016
GN 1032/2016 presentato il 18/03/2016
GN 1041/2016 presentato il 18/03/2016
GN 1043/2016 presentato il 18/03/2016
GN 1060/2016 presentato il 21/03/2016
GN 1076/2016 presentato il 21/03/2016
GN 1077/2016 presentato il 21/03/2016
GN 1078/2016 presentato il 22/03/2016
GN 1079/2016 presentato il 22/03/2016
GN 1081/2016 presentato il 22/03/2016
GN 1082/2016 presentato il 22/03/2016
GN 1083/2016 presentato il 22/03/2016
GN 1088/2016 presentato il 22/03/2016
GN 1095/2016 presentato il 23/03/2016
GN 1096/2016 presentato il 23/03/2016
GN 1097/2016 presentato il 23/03/2016
GN 1098/2016 presentato il 23/03/2016
GN 1099/2016 presentato il 23/03/2016
GN 1105/2016 presentato il 23/03/2016
GN 1113/2016 presentato il 24/03/2016
GN 1114/2016 presentato il 24/03/2016
GN 1115/2016 presentato il 24/03/2016
GN 1116/2016 presentato il 24/03/2016
GN 1128/2016 presentato il 24/03/2016
GN 1129/2016 presentato il 24/03/2016
GN 1132/2016 presentato il 25/03/2016
GN 1133/2016 presentato il 25/03/2016
GN 1154/2016 presentato il 25/03/2016
GN 1155/2016 presentato il 25/03/2016
GN 1160/2016 presentato il 25/03/2016
GN 1169/2016 presentato il 29/03/2016
GN 1171/2016 presentato il 30/03/2016
GN 1176/2016 presentato il 30/03/2016
GN 1210/2016 presentato il 04/04/2016
GN 1211/2016 presentato il 04/04/2016
GN 1212/2016 presentato il 04/04/2016

16_16_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 46/2014 presentato il 07/01/2014
GN 2659/2014 presentato il 17/03/2014
GN 3417/2014 presentato il 04/04/2014
GN 3904/2014 presentato il 17/04/2014
GN 4487/2014 presentato il 09/05/2014
GN 5927/2014 presentato il 17/06/2014
GN 6564/2014 presentato il 07/07/2014
GN 10259/2014 presentato il 16/10/2014
GN 10260/2014 presentato il 16/10/2014
GN 10280/2014 presentato il 16/10/2014
GN 10319/2014 presentato il 17/10/2014
GN 10354/2014 presentato il 20/10/2014
GN 10696/2014 presentato il 29/10/2014
GN 10874/2014 presentato il 05/11/2014
GN 10875/2014 presentato il 05/11/2014
GN 11253/2014 presentato il 14/11/2014
GN 11458/2014 presentato il 20/11/2014
GN 404/2015 presentato il 19/01/2015
GN 405/2015 presentato il 19/01/2015
GN 468/2015 presentato il 20/01/2015
GN 602/2015 presentato il 21/01/2015
GN 606/2015 presentato il 21/01/2015
GN 850/2015 presentato il 28/01/2015
GN 1202/2015 presentato il 06/02/2015
GN 1548/2015 presentato il 17/02/2015
GN 1639/2015 presentato il 20/02/2015
GN 1806/2015 presentato il 25/02/2015
GN 1807/2015 presentato il 25/02/2015
GN 1813/2015 presentato il 25/02/2015
GN 2008/2015 presentato il 03/03/2015
GN 2251/2015 presentato il 09/03/2015
GN 2358/2015 presentato il 12/03/2015
GN 2406/2015 presentato il 12/03/2015
GN 2407/2015 presentato il 12/03/2015
GN 2408/2015 presentato il 12/03/2015
GN 2449/2015 presentato il 13/03/2015
GN 2592/2015 presentato il 18/03/2015
GN 2593/2015 presentato il 18/03/2015
GN 2594/2015 presentato il 18/03/2015
GN 2797/2015 presentato il 24/03/2015
GN 2852/2015 presentato il 25/03/2015
GN 2857/2015 presentato il 25/03/2015
GN 2858/2015 presentato il 25/03/2015
GN 2956/2015 presentato il 27/03/2015
GN 3460/2015 presentato il 14/04/2015
GN 3943/2015 presentato il 23/04/2015
GN 3944/2015 presentato il 23/04/2015
GN 4205/2015 presentato il 30/04/2015
GN 4206/2015 presentato il 30/04/2015
GN 4421/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4484/2015 presentato il 11/05/2015
GN 4587/2015 presentato il 13/05/2015
GN 4866/2015 presentato il 19/05/2015
GN 4875/2015 presentato il 20/05/2015
GN 5417/2015 presentato il 08/06/2015
GN 5684/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5954/2015 presentato il 18/06/2015
GN 6008/2015 presentato il 19/06/2015
GN 6009/2015 presentato il 19/06/2015
GN 6030/2015 presentato il 22/06/2015
GN 6125/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6126/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6131/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6132/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6133/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6152/2015 presentato il 24/06/2015
GN 6182/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6183/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6184/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6190/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6218/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6230/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6231/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6371/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6470/2015 presentato il 01/07/2015
GN 6599/2015 presentato il 03/07/2015
GN 6692/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6700/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6704/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6705/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6710/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6711/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6898/2015 presentato il 09/07/2015
GN 6899/2015 presentato il 09/07/2015
GN 7363/2015 presentato il 23/07/2015
GN 7565/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7664/2015 presentato il 31/07/2015
GN 7666/2015 presentato il 31/07/2015
GN 7667/2015 presentato il 31/07/2015
GN 7668/2015 presentato il 31/07/2015
GN 7669/2015 presentato il 31/07/2015
GN 7670/2015 presentato il 31/07/2015
GN 7748/2015 presentato il 03/08/2015
GN 7749/2015 presentato il 03/08/2015
GN 7938/2015 presentato il 06/08/2015
GN 8041/2015 presentato il 11/08/2015
GN 8049/2015 presentato il 11/08/2015
GN 8072/2015 presentato il 12/08/2015
GN 8151/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8173/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8327/2015 presentato il 24/08/2015
GN 8355/2015 presentato il 26/08/2015
GN 8359/2015 presentato il 26/08/2015
GN 8383/2015 presentato il 26/08/2015
GN 8442/2015 presentato il 28/08/2015
GN 8604/2015 presentato il 02/09/2015
GN 8652/2015 presentato il 03/09/2015
GN 8653/2015 presentato il 03/09/2015
GN 8746/2015 presentato il 08/09/2015
GN 9021/2015 presentato il 16/09/2015
GN 9505/2015 presentato il 29/09/2015
GN 9534/2015 presentato il 30/09/2015
GN 9555/2015 presentato il 01/10/2015
GN 9660/2015 presentato il 05/10/2015
GN 9763/2015 presentato il 06/10/2015
GN 9764/2015 presentato il 06/10/2015
GN 9765/2015 presentato il 06/10/2015
GN 9766/2015 presentato il 06/10/2015
GN 9777/2015 presentato il 06/10/2015
GN 9778/2015 presentato il 06/10/2015
GN 9967/2015 presentato il 09/10/2015
GN 9971/2015 presentato il 09/10/2015

GN 10022/2015 presentato il 09/10/2015
GN 10088/2015 presentato il 13/10/2015
GN 10124/2015 presentato il 13/10/2015
GN 10126/2015 presentato il 13/10/2015
GN 10883/2015 presentato il 30/10/2015
GN 11138/2015 presentato il 10/11/2015
GN 11340/2015 presentato il 13/11/2015
GN 11358/2015 presentato il 16/11/2015
GN 11921/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11922/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11925/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11927/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11928/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11930/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11931/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11932/2015 presentato il 30/11/2015
GN 11939/2015 presentato il 01/12/2015
GN 11940/2015 presentato il 01/12/2015
GN 11941/2015 presentato il 01/12/2015
GN 11958/2015 presentato il 01/12/2015
GN 11962/2015 presentato il 01/12/2015
GN 11963/2015 presentato il 01/12/2015
GN 12000/2015 presentato il 02/12/2015
GN 12062/2015 presentato il 03/12/2015
GN 12075/2015 presentato il 03/12/2015
GN 12276/2015 presentato il 11/12/2015
GN 12484/2015 presentato il 16/12/2015
GN 556/2016 presentato il 20/01/2016
GN 1001/2016 presentato il 29/01/2016
GN 1002/2016 presentato il 29/01/2016
GN 1003/2016 presentato il 29/01/2016
GN 1004/2016 presentato il 29/01/2016

16_16_1_ERR_SEGR GEN UTTS ERRATA BUR 5

## Errata Corrige

BUR n. 5 del 3 febbraio 2016. Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste - LR 15/2010 - Completamento del libro fondiario del CC di Gropada n. 6/COMP/15.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 3 febbraio 2016, nel titolo dell'avviso di cui all'oggetto, nel sommario a pag. 4 e a pag. 58, anziché <<Ufficio tavolare di Gorizia>>, deve correttamente leggersi <<Ufficio tavolare di Trieste>>.

# **Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

16_16_3_GAR_AZ PSP PRO SEN ASTA IMMOBILE_019

## Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute - Trieste

Avviso di vendita a mezzo di asta pubblica di un immobile di proprietà dell'Azienda sito in Comune di Trieste.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RENDE NOTO**

che la Pro Senectute A.S.P. VENDE a mezzo di asta pubblica, con il criterio del massimo rialzo, l'immobile sito a Trieste in via Combi 12 sito al 4° piano P.T. n. 67866 di Trieste
*Dati catastali*: Comune Censuario di Trieste, Sez. Urb. V, fg. 27, P.C. n. 6075/4 sub. 21; Zona censuaria 1, Cat. A/2 di cl. 4^, 5,5 vani, Rendita catastale € 1.022,58
*Prezzo a base d'asta*: € 123.500,00
Le informazioni possono essere richieste via e-mail info@prosenectutets.it o telefonando allo 040365110
Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito dell'Azienda www.prosenectutets.it
Scadenza offerte: 12.05.2016, ore 12.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Deborah Marizza

16_16_3_AVV_COM BUTTRIO 38 PRGC_002

## Comune di Buttrio (UD)

Avviso approvazione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

**IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA, TECNICO-MANUTENTIVA**

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04.04.2016, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 38 al Piano Regolatore Generale Comunale di Buttrio.-
Buttrio, 5 aprile 2016

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA
TECNICA, TECNICO-MANUTENTIVA:
Ezio Antonel

16_16_3_AVV_COM CORDOVADO 22 PRGC_020

## Comune di Cordovado (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 22 al PRGC, relativa all'approvazione del progetto preliminare "Intervento urgente di Protezione civile in Comune di Cordovado, per la messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio di allagamenti, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità".

**IL COORDINATORE AREA URBANISTICA**

Visto l'art. 8, comma 5, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21;

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, il Comune di Cordovado, preso atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni, ha approvato la Variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Cordovado, 11 aprile 2016

IL COORDINATORE RESPONSABILE:
Assessore dr. Walter Marzin

16_16_3_AVV_COM FRISANCO 13 PRGC_005

## Comune di Frisanco (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008,

**RENDE NOTO**

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22 marzo 2012, avente per oggetto "Lavori di ristrutturazione della strada comunale tratto bivio Fornasatte - Forcella Claupa in Comune di Frisanco. Approvazione del progetto preliminare ed adozione della Variante n. 13 al P.R.G.C.", dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Frisanco ha adottato la variante n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati inerenti la variante n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano adottato potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Frisanco, 5 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p. i. ed. Ennio Cleva

16_16_3_AVV_COM FRISANCO 14 PRGC_004

## Comune di Frisanco (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008,

**RENDE NOTO**

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22 marzo 2016, avente per oggetto: "Lavori di costruzione parcheggi Casasola - Preplans. Approvazione del progetto preliminare ed adozione della Variante n. 14 al P.R.G.C.", dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Frisanco ha adottato la variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati inerenti la variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano adottato potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Frisanco, 05.04.2016
Frisanco, 5 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p. i. ed. Ennio Cleva

---

16_16_3_AVV_COM FRISANCO 15 PRGC_003

## Comune di Frisanco (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008,

**RENDE NOTO**

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 marzo 2016, avente per oggetto: "Lavori di ristrutturazione della viabilità comunale ed opere accessorie. Approvazione del progetto preliminare ed adozione della Variante n. 15 al P.R.G.C.", dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Frisanco ha adottato la variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati inerenti la variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano adottato potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Frisanco, 5 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p. i. ed. Ennio Cleva

---

16_16_3_AVV_COM GRADO PRPC CAMPING AL BOSCO_009

## Comune di Grado (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata "Camping Al Bosco".

**IL DIRIGENTE**

Visto l'art. 7, comma 7, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della l.r. 23 febbraio 2007, n. 5,

**RENDE NOTO**

che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.38/2016 del 14.03.2016, ese-

cutiva il 02.04.2016, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata "Camping Al Bosco".
Ai sensi dell'art. 4, comma 2ter della L.R. 12/08 e s.m.i., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27.04.2016 al 01.06.2016 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 01 giugno 2016, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Grado, 6 aprile 2016

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Giulio Bernetti

16_16_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR PAC AREA D2_014

## Comune di Rivignano Teor (UD)
## Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica relativo all'area "D2" industriale/artigianale di interesse comunale posta a sud dell'attuale zona destinata a Piano per gli insediamenti produttivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

**RENDE NOTO**

- che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta aperta n. 56 del 7 aprile 2016, è stato adottato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica relativo all'area "D2" industriale/artigianale di interesse comunale posta a sud dell'attuale zona destinata a Piano per gli Insediamenti Produttivi;
- che il piano di cui trattasi, completo dei suoi elaborati e della deliberazione di Giunta Comunale, verrà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 20 aprile 2016;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni al piano su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dal piano possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.
- che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 21/10/2008 n. 12 il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 08/08/2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Rivignano Teor, 8 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

16_16_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL DISP 39 ESPROPRIO_010

## Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia
## Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SS n. 14 "Della Venezia Giulia" - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km 109+300 in Comune di Cervignano del Friuli (UD). Deposito delle somme

dovute per indennità di esproprio e occupazione temporanea. Dispositivo prot. n. 39 del 04/04/2016.

**IL TITOLARE DELL' UFFICIO ESPROPRI**

(omissis)

**DISPONE**

Il deposito presso la Cassa DD.PP., a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, dell'importo complessivo di € 3.777,78 a titolo di saldo dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione, così come risultante nei sottodescritti calcoli

terreno censito catastalmente in Comune Cens. di Cervignano del Friuli, foglio 20, mappale n. 507/118 (ex p.c.n. 507/29), superficie complessiva espropriata mq. 64, coltura praticata nessuna (porzione di terreno ricadente in zona B abitativa di completamento), valore al mq. € 50,00 x 64 mq,
Calcolo indennità a favore di: DRAGONERO S.a.s di Nadalin Marco & C. con sede in Cervignano del Friuli, prop. per 1000/1000;
Indennità definitiva importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 mq. 64 x € 50,00 = € 3.200,00
Indennità di occupazione temporanea = 26/144 di € 3.200,00 = € 577,78
Totale indennità = € 3.200 + 577,78= € 3.777,78
Somma da depositare = € 3.777,78 (tremilasettecentosettantasette/78)

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. 116 del 04/08/2011.

IL TITOLARE DELL' UFFICIO ESPROPRI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
dott. ing. Luca Vittori

---

16_16_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL DISP 40 DEPOSITO_008

## **Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia**
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SS n. 14 "Della Venezia Giulia" - Lavori per la realizzazione della intersezione rotatoria al Km 108+430 in Comune di Cervignano del Friuli. Deposito delle somme dovute per indennità di esproprio e occupazione temporanea. Dispositivo prot. n. 40 del 04/04/2016.

**IL TITOLARE DELL' UFFICIO ESPROPRI**

(omissis)

**DISPONE**

Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per l'immobile interessato, l'importo complessivo di € 1.251,80, di cui € 562,22 per l'occupazione temporanea a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi

terreno censito catastalmente in Comune di Cervignano del Friuli (c.c. Muscoli), foglio 13, mappale n. 587/11 (ex p.c.n. 587/4), coltura praticata nessuna (porzione in viabilità, porzione in zona commerciale), superficie espropriata mq. 964 di cui mq. 619 valore al mq. € 1,50 e mq. 345, valore al mq. € 6,00; calcolata ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Calcolo indennità a favore di: BREGGION Automobili S.p.a. nella persona di CISILINO ADINO, in qualità di curatore fallimentare;
nato a Mereto di Tomba (UD) il 02/05/1944, C.F. n° CSL DNA 44E02 F144R;
Indennità definitiva importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

Indennità di esproprio =mq 619 x €/mq 1,50 = € 928,50
Indennità di esproprio =mq 345 x €/mq 6,00 = € 2.070,00
Indennità di occupazione temporanea (27 mesi) = 27/144 di € 2.998,50 = € 562,22
Indennità Totale = € 3.560,72
Importo I.V.A., calcolato in base all'indennità definitiva da liquidare;
€ 2.070,00 x 22% = € 455,40
Totale I.V.A. = € 455,40
Indennità già corrisposta = € 2.764,32
Indennità da corrispondere = € 4.016,12 - € 2.764,32 = € 1.251,80
mediante accredito su c/c bancario COD. IBAN n° IT 36L0548412305064571002266 presso BANCA DI CIVIDALE S.P.A. - Filiale di Udine, intestazione del conto: Curatela fall. BREGGION 76/12.
A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n° 152 del 26/03/2012.
In base all'art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
dott. ing. Luca Vittori

---

16_16_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL DISP 67 DEPOSITO_015

## Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SS n. 13 "Pontebbana" - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 88+550 in Comune di Zoppola (PN). Dispositivo prot. n. 67 del 11/04/2016. Deposito a saldo dell'indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza presso la Cassa DD.PP.

(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 302/2002)

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI**

Dott. Ing. Luca VITTORI, domiciliato per la carica in Scala dei Cappuccini 1, 34131 Trieste,
(omissis)

**DISPONE**

Il versamento presso la Cassa DD.PP. di Pordenone, a favore della ditta di seguito elencata e per l'immobile interessato l'importo complessivo di € 153,33 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio e occupazione temporanea, calcolata ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità, così come risultante nel seguente schema:

Terreno sito in comune di Zoppola (PN)
1. Area non edificata - foglio 39, mappale 269, coltura praticata seminativo arborato, superficie espropriata 20 m² valore unitario €/ m² 6,00, quota di proprietà 1/1;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale FACCHIN IGINIO nato a TRAMONTI DI SOPRA il 23/09/1911, C.F FCCGNI11P23L324S,

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione
1 20 m² x €/m² 6,00 = € 120,00

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate
(annua dal 20/03/2012 al 15/07/2015 - 40 mesi)
1 20 m² x €/ m² 6,00 x 1/12 annuo = € 33,33

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+B | € 153,33 | x | 1/1 | di proprietà | = | € | 153,33 |
| | | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | | TOTALE DA CORRISPONDERE | | | | = | € | 153,33 |

A detto pagamento si provvederà con i fondi di cui al Decreto n. 96 del 17/05/2011.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
dott. ing. Luca Vittori

16_16_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV DA 41 A 57 PAGAMENTO_012

## Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia - Ufficio espropriazioni

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. SS n. 13 "Pontebbana". - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 87+365 in Comune di Zoppola (PN). Provvedimento prot. dal 41 al 57 del 05/04/2016. Dispositivo di pagamento del saldo del 100% dell'indennità di espropriazione e dell'occupazione temporanea (DPR 327/2001 e s.m.i.).

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI**

(omissis)

**DISPONE**

**I.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 2000,00 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificabile - foglio 37, mappale 327, coltura praticata prato, superficie di occupazione temporanea 400 m² valore unitario €/ m² 40,00, quota di proprietà 3/8;
2. Area edificabile - foglio 37, mappale 327, coltura praticata prato, superficie di occupazione temporanea 100 m² valore unitario €/ m² 40,00, quota di proprietà 3/8;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale BOREAN Maria nata a ZOPPOLA il 30/07/1936, C.F BRNMRA36L70M190A, residente a 33080 Zoppola (PN) in via San Marco, 82

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
A. indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 m² | x | €/ m² | 40,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 5.333,33 |
| 2 | 100 m² | x | €/ m² | 40,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 1.333,33 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A | € 6666,66 | x | 3/8 | di proprietà | = | € | 2.500,00 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 500,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 2.000,00 |

Totale da corrispondere € 2.000,00

**II.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 1.874,54 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area non edificabile - foglio 38, mappale 533 (porzione ex 23), coltura praticata area pertinenziale, superficie da espropriare 135 m² valore unitario €/ m² 20,00, quota di proprietà 10/36;
2. Area non edificabile - foglio 38, mappale 533 (porzione ex 23), coltura praticata area pertinenziale, superficie di occupazione temporanea 140 m² valore unitario €/ m² 20,00, quota di proprietà 10/36.

Calcolo indennità a favore della ditta catastale CALLEGARI Maria nata in TUNISIA il 24/01/1934, C.F CLLMRA34A64Z352F, residente a 33080 Zoppola (PN) in via Cusano, 1

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 m² | x | €/m² | 20,00 | | = | € 2.700,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 m² | x | €/ m² | 20,00 | x | 1/12 annuo | = | € 900,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140 m² | x | €/ m² | 20,00 | x | 1/12 annuo | = | € 933,33 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | Siepe in Lauro | 17,5 m | x | €/m | 36,00 | = | € 630,00 |
| | Calicantus Ø 8 | n.1 | x | €/cad | 100,00 | = | € 100,00 |
| | Lauro Ø 15 | n.2 | x | €/cad | 30,00 | = | € 60,00 |
| | Fico Ø 25 | n.1 | x | €/cad | 400,00 | = | € 400,00 |
| | Fico Ø 15 | n.1 | x | €/cad | 300,00 | = | € 300,00 |
| | Rosmarino | n.1 | x | €/cad | 25,00 | = | € 25,00 |
| | Noce Ø 40 | n.1 | x | €/cad | 400,00 | = | € 400,00 |
| | Noce Ø 5 | n.1 | x | €/cad | 100,00 | = | € 100,00 |
| | Nespolo Ø 20 | n.1 | x | €/cad | 200,00 | = | € 200,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 6.748,33 | x | 10/36 | di proprietà | = | € 1.874,54 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € 1.874,54 |

Totale da corrispondere € 1.874,54

**III.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 1333,33a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificabile - foglio 37, mappale 327, coltura praticata prato, superficie di occupazione temporanea 400 m² valore unitario €/ m² 40,00, quota di proprietà 2/8;
2. Area edificabile - foglio 37, mappale 327, coltura praticata prato, superficie di occupazione temporanea 100 m² valore unitario €/ m² 40,00, quota di proprietà 2/8;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale CAVALSI Marta nata a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 08/12/1963, C.F CVLMRT63T48I403S, residente a 33080 Zoppola (PN) in via San Marco, 82

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 m² | x | €/ m² | 40,00 | x | 1/12 annuo | = | € 5.333,33 |
| 2 | 100 m² | x | €/ m² | 40,00 | x | 1/12 annuo | = | € 1333,33 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A | € 6.666,66 | x | 2/8 | di proprietà | = | € 1.666,66 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € 333,33 |
| | TOTALE | | | | = | € 1.333,33 |

Totale da corrispondere € 1.333,33

**IV.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 2.000,00 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificabile - foglio 37, mappale 327, coltura praticata prato, superficie di occupazione temporanea 400 m² valore unitario €/ m² 40,00, quota di proprietà 3/8;
2. Area edificabile - foglio 37, mappale 327, coltura praticata prato, superficie di occupazione temporanea 100 m² valore unitario €/ m² 40,00, quota di proprietà 3/8;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale CAVALSI Sebastiano nato a ZOPPOLA il 27/12/1928, C.F CVLSST28T27M190R, residente a 33080 Zoppola (PN) in via San Marco, 82

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
A. indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 m² | x | €/ m² | 40,00 | x | 1/12 annuo | = | € 5.333,33 |
| 2 | 100 m² | x | €/ m² | 40,00 | x | 1/12 annuo | = | € 1.333,33 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A | € 6.666,66 | x | 3/8 | di proprietà | = | € 2.500,00 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € 500,00 |
| | TOTALE | | | | = | € 2.000,00 |

Totale da corrispondere € 2.000,00

**V.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 5.836,83 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente, superficie espropriata 190 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 530,5/10000;
2. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente, superficie di occupazione temporanea 275 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 530,5/10000;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale GAVITONE Lodovica nata a PORDENONE il 09/10/1951, C.F GVTLVC51R49G888Q, residente a 33072 Casarsa Della Delizia (PN) in via Gioacchino Rossini, 1

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
A. indennità di espropriazione

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 m² | x | €/m² | 300,00 | = | € 57.000,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 m² | x | €/ m² | 300,00 | x | 1/12 annuo | = | € 19.000,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 275 m² | x | €/ m² | 300,00 | x | 1/12 annuo | = | € 27.500,00 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | magnolia | n.1 | x | €/ cad | 1.500,00 | = | € | 1.500,00 |
| | palma Ø 30 | n.3 | x | €/cad | 350,00 | = | € | 1.050,00 |
| | arbusti vari | n.5 | x | €/cad | 60,00 | = | € | 300,00 |
| | fico Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 200,00 | = | € | 200,00 |
| | abete Ø 5 | n.1 | x | €/cad | 80,00 | = | € | 80,00 |
| | palma piccola | n.6 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 180,00 |
| | juniperus | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | betulla Ø 20 | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | abete Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 500,00 | = | € | 500,00 |
| | melograno Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 250,00 |
| | forsizia | n.2 | x | €/cad | 40,00 | = | € | 80,00 |
| | lauro h 120 cm | m 10 | x | €/m | 42,50 | = | € | 425,00 |
| | arbusti ornamentali | n.12 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 360,00 |
| | giuggiolo Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 600,00 | = | € | 600,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 110.025,00 | x | 530,5/10000 | di proprietà | = | € | 5.836,83 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 5.836,83 |

Totale da corrispondere € 5.836,83

**VI.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 8.636,96 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente, superficie espropriata 190 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 78,5/1000;
2. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente, superficie di occupazione temporanea 275 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 78,5/1000;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale GRIZZO Anna nata a PORDENONE il 06/08/1929, C.F GRZNNA29M46G888J, residente a 33086 Montereale Valcellina (PN) in via Castello, 12/c

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 m² | x | €/m² | 300,00 | = | € | 57.000,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 m² | x | €/ m² | 300,00 x | 1/12 annuo | = | € | 19000,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 275 m² | x | €/ m² | 300,00 x | 1/12 annuo | = | € | 27500,00 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | magnolia | n.1 | x | €/ cad | 1500,00 | = | € | 1500,00 |
| | palma Ø 30 | n.3 | x | €/cad | 350,00 | = | € | 1050,00 |
| | arbusti vari | n.5 | x | €/cad | 60,00 | = | € | 00,00 |
| | fico Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 200,00 | = | € | 200,00 |
| | abete Ø 5 | n.1 | x | €/cad | 80,00 | = | € | 80,00 |
| | palma piccola | n.6 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 180,00 |
| | juniperus | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | betulla Ø 20 | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | abete Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 500,00 | = | € | 500,00 |
| | melograno Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 250,00 |
| | forsizia | n.2 | x | €/cad | 40,00 | = | € | 80,00 |
| | lauro h 120 cm | m 10 | x | €/m | 42,50 | = | € | 425,00 |
| | arbusti ornamentali | n.12 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 360,00 |
| | giuggiolo Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 600,00 | = | € | 600,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 110025,00 | x | 78,5/1000 | di proprietà | = | € | 8.636,96 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 8.636,96 |

Totale da corrispondere € 8.636,96

**VII.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 8.339,90 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente, superficie espropriata 190 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 75,8/1000;
2. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente,

superficie di occupazione temporanea 275 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 75,8/1000;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale MARCOLONGO Cornelia nata a FOZA il 06/06/1945, C.F MRCCNL45H46D750T, residente a 33080 Zoppola (PN) in via Cusano, 4

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione
1 190 m² x €/m² 300,00 = € 57.000,00

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
1 190 m² x €/ m² 300,00 x 1/12 annuo = € 19.000,00
indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
2 275 m² x €/ m² 300,00 x 1/12 annuo = € 27.500,00

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | magnolia | n.1 | x | €/ cad | 1500,00 | = | € | 1500,00 |
| | palma Ø 30 | n.3 | x | €/cad | 350,00 | = | € | 1050,00 |
| | arbusti vari | n.5 | x | €/cad | 60,00 | = | € | 300,00 |
| | fico Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 200,00 | = | € | 200,00 |
| | abete Ø 5 | n.1 | x | €/cad | 80,00 | = | € | 80,00 |
| | palma piccola | n.6 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 180,00 |
| | juniperus | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | betulla Ø 20 | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | abete Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 500,00 | = | € | 500,00 |
| | melograno Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 250,00 |
| | forsizia | n.2 | x | €/cad | 40,00 | = | € | 80,00 |
| | lauro h 120 cm | m 10 | x | €/m | 42,50 | = | € | 425,00 |
| | arbusti ornamentali | n.12 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 360,00 |
| | giuggiolo Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 600,00 | = | € | 600,00 |

Riepilogo indennità:
1+2 A+B+C € 110.025,00 x 75,8/1000 di proprietà = € 8.339,90
I.V.A. 22% (se dovuta) = € 0,00
Ritenuta d'acconto (se dovuta) = € 0,00
TOTALE = € 8.339,90
Totale da corrispondere € 8.339,90

**VIII.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 9.633,33 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 38, mappale 531 (porzione ex 22), coltura praticata verde pertinenziale, superficie da espropriare 215 m² valore unitario €/ m² 20,00, quota di proprietà 1/1;
2. Area edificata - foglio 38, mappale 531 (porzione ex 22), coltura praticata verde pertinenziale, superficie di occupazione temporanea 90 m² valore unitario €/ m² 20,00, quota di proprietà 1/1;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale MARCUZZI Flavio nato a PORDENONE il 29/12/1977, C.F MRCFLV77T29G888B, residente a 33080 Zoppola (PN) in via Paludo, 2

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione
1 215 m² x €/m² 20,00 = € 4.300,00

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
1 215 m² x €/ m² 20,00 x 1/12 annuo = € 1.433,33
indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
2 90 m² x €/ m² 20,00 x 1/12 annuo = € 600,00

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | palma | n.3 | x | €/ cad | 280,00 | = | € | 840,00 |
| | Lauro | n.21 | x | €/ cad | 35,00 | = | € | 735,00 |
| | Forsizia | n.1 | x | €/ cad | 90,00 | = | € | 90,00 |
| | Pirus | n.1 | x | €/ cad | 60,00 | = | € | 60,00 |
| | Nespolo | n.1 | x | €/ cad | 450,00 | = | € | 450,00 |
| | Pesco | n.1 | x | €/ cad | 60,00 | = | € | 60,00 |
| | Pruno | n.1 | x | €/ cad | 150,00 | = | € | 150,00 |
| | Pesco giapponese | n.1 | x | €/ cad | 35,00 | = | € | 35,00 |
| | Noce | n.3 | x | €/ cad | 160,00 | = | € | 480,00 |
| | Ceppi di acacia | n.10 | x | €/ cad | 40,00 | = | € | 400,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 9.633,33 | x | 1/1 | di proprietà | = | € | 9.633,33 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 9.633,33 |

Totale da corrispondere € 9.633,33

**IX.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 3263,70 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie espropriata 150 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 1/9;
2. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie di occupazione temporanea 250 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 1/9;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale MASAT Linda nata a PORDENONE il 29/08/1963, C.F MSTLND63M69G888R, residente a 2728 San Antonio Dr, Walnut Creek, 94598 CALIFORNIA (USA)

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 m² | x | €/m² | 100,00 | | = | € | 15.000,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 m² | x | €/ m² | 100,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 5.000,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 250 m² | x | €/ m² | 100,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 8.333,33 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | Lauro rosso | 13,5 m | x | €/m | 40,00 | = | € | 540,00 |
| | Rubinia Ø 40 | n.1 | x | €/cad | 500,00 | = | € | 500,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 29.373,33 | x | 1/9 | di proprietà | = | € | 3.263,70 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 3.263,70 |

Totale da corrispondere € 3.263,70

**X.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 3.263,70 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie espropriata 150 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 1/9;
2. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie di occupazione temporanea 250 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 1/9;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale MASAT Mauro nato a ZOPPOLA il 27/06/1960, C.F MSTMRA60H27M190N, residente a 31021 Mogliano Veneto (TV) in via Barbiero, 79/A

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione
1 150 m² x €/m² 100,00 = € 15.000,00

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
1 150 m² x €/ m² 100,00 x 1/12 annuo = € 5.000,00
indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
2 250 m² x €/ m² 100,00 x 1/12 annuo = € 8.333,33

C. indennità per danni soprassuolo
1+2 Lauro rosso 13,5 m x €/m 40,00 = € 540,00
Rubinia Ø 40 n.1 x €/cad 500,00 = € 500,00

Riepilogo indennità:

1+2 A+B+C € 29373,33 x 1/9 di proprietà = € 3.263,70
I.V.A. 22% (se dovuta) = € 0,00
Ritenuta d'acconto (se dovuta) = € 0,00
TOTALE = € 3.263,70

Totale da corrispondere € 3.263,70

**XI.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 3.263,70 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie espropriata 150 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 1/9;
2. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie di occupazione temporanea 250 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 1/9;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale MASAT Paolo nato a PORDENONE il 23/09/1971, C.F MSTPLA71P23G888V, residente a 33080 Zoppola (PN) in via Pescincanna, 2

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione
1 150 m² x €/m² 100,00 = € 15.000,00

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
1 150 m² x €/ m² 100,00 x 1/12 annuo = € 5.000,00
indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)
2 250 m² x €/ m² 100,00 x 1/12 annuo = € 8.333,33

C. indennità per danni soprassuolo
1+2 Lauro rosso 13,5 m x €/m 40,00 = € 540,00
Rubinia Ø 40 n.1 x €/cad 500,00 = € 500,00

Riepilogo indennità:

1+2 A+B+C € 29373,33 x 1/9 di proprietà = € 3.263,70
I.V.A. 22% (se dovuta) = € 0,00
Ritenuta d'acconto (se dovuta) = € 0,00
TOTALE = € 3.263,70

Totale da corrispondere € 3.263,70

**XII.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 13.510,93 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)

1. Area edificata - foglio 37, mappale 1014 (porzione ex 165), verde pertinenziale, superficie espropriata 362 m² valore unitario €/ m² 50,00, quota di proprietà 1/2;
2. Strada - foglio 37, mappale 626, sede stradale, superficie espropriata 82 m² valore unitario €/ m² 7,70, quota di proprietà 1/2;
3. Area edificata - foglio 37, mappale 1014 (porzione ex 165), verde pertinenziale, superficie di occupazione temporanea 100 m² valore unitario €/ m² 50,00, quota di proprietà 1/2;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale NADALIN Elio nato a SESTO AL REGHENA il 28/03/1935, C.F NDLLEI35C28I686J, residente a 33072 Casarsa della Delizia (PN) in Via Giuseppe Verdi, 7

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 m² | x | €/m² | 50,00 | | | = | € | 18.100,00 |
| 2 | 82 m² | x | €/m² | 7,70 | | | = | € | 631,40 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 m² | x | €/ m² | 50,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 6.033,33 |
| 2 | 82 m² | x | €/ m² | 7,70 | x | 1/12 annuo | = | € | 210,47 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 m² | x | €/ m² | 50,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 1.666,67 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | Olmo pendulo | n. 1 | x | €/ cad | 200,00 | = | € | 200,00 |
| | Arbusti floreali | n. 3 | x | €/ cad | 60,00 | = | € | 180,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 A+B+C | € 27021,87 | x | 1/2 | di proprietà | = | € | 13.510,93 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 13.510,93 |

Totale da corrispondere € 13.510,93

**XIII.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 13.510,93 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 37, mappale 1014 (porzione ex 165), verde pertinenziale, superficie espropriata 362 m² valore unitario €/ m² 50,00, quota di proprietà 1/2;
2. Strada - foglio 37, mappale 626, sede stradale, superficie espropriata 82 m² valore unitario €/ m² 7,70, quota di proprietà 1/2;
3. Area edificata - foglio 37, mappale 1014 (porzione ex 165), verde pertinenziale, superficie di occupazione temporanea 100 m² valore unitario €/ m² 50,00, quota di proprietà 1/2;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale PANTAROTTO Elide nata a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 22/08/1938, C.F PNTLDE38M62I403Q, residente a 33072 Casarsa della Delizia (PN) in Via Giuseppe Verdi, 7

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 m² | x | €/m² | 50,00 | | | = | € | 18.100,00 |
| 2 | 82 m² | x | €/m² | 7,70 | | | = | € | 631,40 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 m² | x | €/ m² | 50,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 6.033,33 |
| 2 | 82 m² | x | €/ m² | 7,70 | x | 1/12 annuo | = | € | 210,47 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 m² | x | €/ m² | 50,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 1.666,67 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | Olmo pendulo | n. 1 | x | €/ cad | 200,00 | = | € | 200,00 |
| | Arbusti floreali | n. 3 | x | €/ cad | 60,00 | = | € | 180,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 A+B+C | € 27.021,87 | x | 1/2 | di proprietà | = | € | 13.510,93 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 13.510,93 |

Totale da corrispondere € 13.510,93

**XIV.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 5.836,83 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente, superficie espropriata 190 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 530,5/10000;
2. Area edificata - foglio 43, mappale 1101 (porzione ex 316), area di pertinenza dell'edificio esistente, superficie di occupazione temporanea 275 m² valore unitario €/ m² 300,00, quota millesimale di competenza 530,5/10000;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale PINTO Mario nato a BOLZANO .BOZEN. il 19/07/1948, C.F PNTMRA48L19A952U, residente a 33072 Casarsa Della Delizia (PN) in via Gioacchino Rossini, 1

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 m² | x | €/m² | 300,00 | | = | € | 57.000,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 m² | x | €/ m² | 300,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 19.000,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 275 m² | x | €/ m² | 300,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 27.500,00 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | magnolia | n.1 | x | €/ cad | 1500,00 | = | € | 1.500,00 |
| | palma Ø 30 | n.3 | x | €/cad | 350,00 | = | € | 1.050,00 |
| | arbusti vari | n.5 | x | €/cad | 60,00 | = | € | 300,00 |
| | fico Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 200,00 | = | € | 200,00 |
| | abete Ø 5 | n.1 | x | €/cad | 80,00 | = | € | 80,00 |
| | palma piccola | n.6 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 180,00 |
| | juniperus | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | betulla Ø 20 | n.2 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | abete Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 500,00 | = | € | 500,00 |
| | melograno Ø 30 | n.1 | x | €/cad | 250,00 | = | € | 250,00 |
| | forsizia | n.2 | x | €/cad | 40,00 | = | € | 80,00 |
| | lauro h 120 cm | m 10 | x | €/m | 42,50 | = | € | 425,00 |
| | arbusti ornamentali | n.12 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 360,00 |
| | giuggiolo Ø 10 | n.1 | x | €/cad | 600,00 | = | € | 600,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 110.025,00 | x | 530,5/10000 | di proprietà | = | € | 5.836,83 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 5.836,83 |

Totale da corrispondere € 5.836,83

**XV.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 2.436,90 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)

1. Area non edificabile - foglio 38, mappale 533 (porzione ex 23), coltura praticata area pertinenziale, superficie da espropriare 135 $m^2$ valore unitario €/ $m^2$ 20,00, quota di proprietà 13/36;
2. Area non edificabile - foglio 38, mappale 533 (porzione ex 23), coltura praticata area pertinenziale, superficie di occupazione temporanea 140 $m^2$ valore unitario €/ $m^2$ 20,00, quota di proprietà 13/36.

Calcolo indennità a favore della ditta catastale TOMASI Manuela nata a PORDENONE il 02/09/1961, C.F TMSMNL61P42G888F, residente a 33084 CORDENONS (PN) in via Stradelle, 194

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 $m^2$ | x | €/$m^2$ | 20,00 | | | = € | 2.700,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 $m^2$ | x | €/ $m^2$ | 20,00 | x | 1/12 annuo | = € | 900,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140 $m^2$ | x | €/ $m^2$ | 20,00 | x | 1/12 annuo | = € | 933,33 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +2 | Siepe in Lauro | 17,5 m | x | €/m | 36,00 | = € | 630,00 |
| | Calicantus Ø 8 | n.1 | x | €/cad | 100,00 | = € | 100,00 |
| | Lauro Ø 15 | n.2 | x | €/cad | 30,00 | = € | 60,00 |
| | Fico Ø 25 | n.1 | x | €/cad | 400,00 | = € | 400,00 |
| | Fico Ø 15 | n.1 | x | €/cad | 300,00 | = € | 300,00 |
| | Rosmarino | n.1 | x | €/cad | 25,00 | = € | 25,00 |
| | Noce Ø 40 | n.1 | x | €/cad | 400,00 | = € | 400,00 |
| | Noce Ø 5 | n.1 | x | €/cad | 100,00 | = € | 100,00 |
| | Nespolo Ø 20 | n.1 | x | €/cad | 200,00 | = € | 200,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 6.748,33 | x | 13/36 | di proprietà | = € | 2.436,90 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = € | 2.436,90 |

Totale da corrispondere € 2.436,90

**XVI.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 2.436,90 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area non edificabile - foglio 38, mappale 533 (porzione ex 23), coltura praticata area pertinenziale, superficie da espropriare 135 $m^2$ valore unitario €/ $m^2$ 20,00, quota di proprietà 13/36;
2. Area non edificabile - foglio 38, mappale 533 (porzione ex 23), coltura praticata area pertinenziale, superficie di occupazione temporanea 140 $m^2$ valore unitario €/ $m^2$ 20,00, quota di proprietà 13/36.

Calcolo indennità a favore della ditta catastale TOMASI Michele nato a PORDENONE il 08/01/1968, C.F TMSMHL68A08G888R, residente a 33080 ZOPPOLA (PN) in via Cusano, 1, int.1

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 $m^2$ | x | €/$m^2$ | 20,00 | | | = € | 2.700,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 $m^2$ | x | €/ $m^2$ | 20,00 | x | 1/12 annuo | = € | 900,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 140 $m^2$ | x | €/ $m^2$ | 20,00 | x | 1/12 annuo | = € | 933,33 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +2 | Siepe in Lauro | 17,5 m | x | €/m | 36,00 | = | € | 630,00 |
| | Calicantus Ø 8 | n.1 | x | €/cad | 100,00 | = | € | 100,00 |
| | Lauro Ø 15 | n.2 | x | €/cad | 30,00 | = | € | 60,00 |
| | Fico Ø 25 | n.1 | x | €/cad | 400,00 | = | € | 400,00 |
| | Fico Ø 15 | n.1 | x | €/cad | 300,00 | = | € | 300,00 |
| | Rosmarino | n.1 | x | €/cad | 25,00 | = | € | 25,00 |
| | Noce Ø 40 | n.1 | x | €/cad | 400,00 | = | € | 400,00 |
| | Noce Ø 5 | n.1 | x | €/cad | 100,00 | = | € | 100,00 |
| | Nespolo Ø 20 | n.1 | x | €/cad | 200,00 | = | € | 200,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 6.748,33 | x | 13/36 | di proprietà | = | € | 2.436,90 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 2.436,90 |

Totale da corrispondere € 2.436,90

**XVII.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 19.582,22 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi:

Terreni siti in comune di Zoppola (PN)
1. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie espropriata 150 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 6/9;
2. Area edificata - foglio 37, mappale 1015 (porzione ex 265 sub.10), bene comune non censibile, superficie di occupazione temporanea 250 m² valore unitario €/ m² 100,00, quota di proprietà 6/9;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale ZAMBON Noemi nata a CHIONS il 06/02/1937, C.F ZMBNMO37B46C640F, residente a 33080 Zoppola (PN) in via Pescincanna, 2

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 m² | x | €/m² | 100,00 | | = | € | 15.000,00 |

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 m² | x | €/ m² | 100,00 | x | 1/12 annuo | = | € 5.000,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 20/03/2012 al 19/03/2016 - 48 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 250 m² | x | €/ m² | 100,00 | x | 1/12 annuo | = | € 8.333,33 |

C. indennità per danni soprassuolo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | Lauro rosso | 13,5 m | x | €/m | 40,00 | = | € | 540,00 |
| | Rubinia Ø 40 | n.1 | x | €/cad | 500,00 | = | € | 500,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 A+B+C | € 29.373,33 | x | 6/9 | di proprietà | = | € | 19.582,22 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = | € | 19.582,22 |

Totale da corrispondere € 19.582,22

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto n. 95 del 17/05/2011.
In base all'art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Ing. Luca Vittori

16_16_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV DA 58 A 64 SALDO_017

# Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia - Ufficio espropriazioni

## Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. SS n. 13 "Pontebbana" - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 106+129 in Comune di Codroipo (UD). Provvedimento prot. dal 58 al 64 del 07/04/2016. Dispositivo di pagamento del saldo del 100% dell'indennità di espropriazione e dell'occupazione temporanea (DPR 327/2001 e s.m.i.).

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI**

(omissis)

**DISPONE**

**I.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 11.162,08 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Codroipo (UD)
1. Area edificata - foglio 26, mappale 1961 (ex 1049), area pertinenziale, superficie espropriata 125 m² valore unitario €/ m² 60,00, quota di proprietà 1/1;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale ALBERGO RISTORANTE BELVEDERE s.n.c. con sede in Codroipo (UD) in Via Carnia 9, P.I. 00178670303

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

A. indennità di espropriazione
1 125 m² x €/m² 60,00 = € 7.500,00

B. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)
1 125 m² x €/ m² 60,00 x 1/12 annuo = € 2.552,08

C. indennità per danni soprassuolo (come da stato di consistenza)
1 piante oleandro n.35 x €/ cad 30,00 = € 1.050,00
piante forsizia n.2 x €/ cad 30,00 = € 60,00

Riepilogo indennità:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A+B+C | € 11.162,08 | x | 1/1 | di proprietà | = € 11.162,08 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = € 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = € 0,00 |
| | TOTALE | | | | = € 11.162,08 |

Totale da corrispondere € 11.162,08

**II.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 201,04 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Codroipo (UD)
2. Area edificata - foglio 26, mappale 1962 (ex 1051), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 15 m² valore unitario €/ m² 60,00, quota di proprietà 1/6;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale SACCOMANI LUIGINO nato a CODROIPO (UD) il 02/03/1956 SCCLGN56C02C817W, residente a Latisana in via Stazione, 32

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
D. indennità di espropriazione
1 15 m² x €/m² 60,00 = € 900,00

E. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)
1 15 m² x €/ m² 60,00 x 1/12 annuo = € 306,25

Riepilogo indennità:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A+B | € 1206,25 | x | 1/6 | di proprietà | = € | 201,04 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = € | 201,04 |

Totale da corrispondere € 201,04

**III.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 201,04 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Codroipo (UD)
3. Area edificata - foglio 26, mappale 1962 (ex 1051), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 15 m2 valore unitario €/ m2 60,00, quota di proprietà 1/6;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale SACCOMANI OLIMPIO nato a CODROIPO (UD) il 14/10/1958 C.F. SCCLMP58R14C817L, residente a Lignano Sabbiadoro in via Tarvisio, 46

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
F. indennità di espropriazione
1 15 m² x €/m² 60,00 = € 900,00

G. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)
1 15 m² x €/ m² 60,00 x 1/12 annuo = € 306,25

Riepilogo indennità:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A+B | € 1206,25 | x | 1/6 | di proprietà | = € | 201,04 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = € | 201,04 |

Totale da corrispondere € 201,04

**IV.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 804,17 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Codroipo (UD)
4. Area edificata - foglio 26, mappale 1962 (ex 1051), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 15 m² valore unitario €/ m² 60,00, quota di proprietà 4/6;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale SORAMEL FIRMINA nata a CODROIPO (UD) il 01/06/1929 C.F. SRMFMN29H41C817B e residente a Lignano Sabbiadoro (UD) in via Latisana, 174

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
H. indennità di espropriazione
1 15 m² x €/m² 60,00 = € 900,00

I. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)
1 15 m² x €/ m² 60,00 x 1/12 annuo = € 306,25

Riepilogo indennità:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A+B | € 1206,25 | x | 4/6 | di proprietà | = € | 804,17 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = € | 0,00 |
| | TOTALE | | | | = € | 804,17 |

Totale da corrispondere € 804,17

**V.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 9.687,20 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Codroipo (UD)
5. Area edificabile - foglio 26, mappale 1958 (ex 494), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 306 m² valore unitario €/ m² 72,00, quota di proprietà 1/3;
6. Area edificabile - foglio 26, mappale 1959 (ex 494), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 12 m² valore unitario €/ m² 72,00, quota di proprietà 1/3;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale SAVONITTO LORENZO nato a BUJA il 17/01/1944 C.F. SVNLNZ44A17B259R, residente a Codroipo in via San Daniele, 14/2

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

J. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 m² | x | €/m² | 72,00 | | = | € | 22.032,00 |
| 2 | 12 m² | x | €/m² | 72,00 | | = | € | 864,00 |

K. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 7.497,00 |
| 2 | 12 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 294,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 2.450,00 |

I. indennità per danni soprassuolo (come da stato di consistenza)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | melo Ø 10 | n.4 | x | €/ cad | 200,00 | = | € | 800,00 |
| | melo Ø 15 | n.2 | x | €/ cad | 250,00 | = | € | 500,00 |
| | melo Ø 20 | n.2 | x | €/ cad | 300,00 | = | € | 600,00 |
| | nocciolo Ø 20 | n.1 | x | €/ cad | 70,00 | = | € | 70,00 |
| | nocciolo Ø 100 | n.1 | x | €/ cad | 300,00 | = | € | 300,00 |
| | pruno Ø 25 | n.1 | x | €/ cad | 400,00 | = | € | 400,00 |
| | lillà | n.2 | x | €/ cad | 100,00 | = | € | 200,00 |
| | siepe di alloro | 6,4 m | x | €/m | 40,00 | = | € | 256,00 |
| | siepe di forsizia | 1,6 m | x | €/m | 40,00 | = | € | 64,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 A+B+C | € 36.327,00 | x | 1/3 | di proprietà | = | € | 12.109,00 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = | € | 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = | -€ | 2.421,20 |
| | TOTALE | | | | = | € | 9.687,20 |

Totale da corrispondere € 9.687,20

**VI.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 9.687,20 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Codroipo (UD)
7. Area edificabile - foglio 26, mappale 1958 (ex 494), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 306 m² valore unitario €/ m² 72,00, quota di proprietà 1/3;
8. Area edificabile - foglio 26, mappale 1959 (ex 494), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 12 m² valore unitario €/ m² 72,00, quota di proprietà 1/3;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale SAVONITTO ELISABETTA nata a BUJA il 04/12/1940 C.F. SVNLBT40T44B259V, residente a Codroipo in via San Daniele, 14/1

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

M. indennità di espropriazione

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 m² | x | €/m² | 72,00 | | = | € | 22.032,00 |
| 2 | 12 m² | x | €/m² | 72,00 | | = | € | 864,00 |

N. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 7.497,00 |
| 2 | 12 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = | € | 294,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = € | .450,00 |

O. indennità per danni soprassuolo (come da stato di consistenza)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | melo Ø 10 | n.4 | x | €/ cad | 200,00 | = € | 800,00 |
| | melo Ø 15 | n.2 | x | €/ cad | 250,00 | = € | 500,00 |
| | melo Ø 20 | n.2 | x | €/ cad | 300,00 | = € | 600,00 |
| | nocciolo Ø 20 | n.1 | x | €/ cad | 70,00 | = € | 70,00 |
| | nocciolo Ø 100 | n.1 | x | €/ cad | 300,00 | = € | 300,00 |
| | pruno Ø 25 | n.1 | x | €/ cad | 400,00 | = € | 400,00 |
| | lillà | n.2 | x | €/ cad | 100,00 | = € | 200,00 |
| | siepe di alloro | 6,4 m | x | €/m | 40,00 | = € | 256,00 |
| | siepe di forsizia | 1,6 m | x | €/m | 40,00 | = € | 64,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 A+B+C | € 36327,00 | x | 1/3 | di proprietà | = € 12.109,00 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = € 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = -€ 2.421,20 |
| | TOTALE | | | | = € 9.687,20 |

Totale da corrispondere € 9.687,20

**VII.** Il pagamento, a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, l'importo complessivo di € 9.687,20 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, così come risultante nei sottoscritti schemi;

Terreni siti in comune di Codroipo (UD)
9. Area edificabile - foglio 26, mappale 1958 (ex 494), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 306 m² valore unitario €/ m² 72,00, quota di proprietà 1/3;
10. Area edificabile - foglio 26, mappale 1959 (ex 494), coltura praticata frutteto, superficie espropriata 12 m² valore unitario €/ m² 72,00, quota di proprietà 1/3;

Calcolo indennità a favore della ditta catastale SAVONITTO MATTIA nato a BUJA il 08/08/1948 C.F. SVNMTT48M08B259C, residente a Codroipo in via Divisione Julia, 18

indennità definitiva importo calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;

P. indennità di espropriazione

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 m² | x | €/m² | 72,00 | = € 22.032,00 |
| 2 | 12 m² | x | €/m² | 72,00 | = € 864,00 |

Q. indennità di occupazione temporanea aree espropriate (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = € | 7.497,00 |
| 2 | 12 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = € | 294,00 |

indennità di occupazione temporanea altre aree (annua dal 28/03/2012 al 27/04/2016 - 49 mesi)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 m² | x | €/ m² | 72,00 | x | 1/12 annuo | = € | 2.450,00 |

R. indennità per danni soprassuolo (come da stato di consistenza)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | melo Ø 10 | n.4 | x | €/ cad | 200,00 | = € | 800,00 |
| | melo Ø 15 | n.2 | x | €/ cad | 250,00 | = € | 500,00 |
| | melo Ø 20 | n.2 | x | €/ cad | 300,00 | = € | 600,00 |
| | nocciolo Ø 20 | n.1 | x | €/ cad | 70,00 | = € | 70,00 |
| | nocciolo Ø 100 | n.1 | x | €/ cad | 300,00 | = € | 300,00 |
| | pruno Ø 25 | n.1 | x | €/ cad | 400,00 | = € | 400,00 |
| | lillà | n.2 | x | €/ cad | 100,00 | = € | 200,00 |
| | siepe di alloro | 6,4 m | x | €/m | 40,00 | = € | 256,00 |
| | siepe di forsizia | 1,6 m | x | €/m | 40,00 | = € | 64,00 |

Riepilogo indennità:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+3 A+B+C | € 36.327,00 | x | 1/3 | di proprietà | = € 12.109,00 |
| | I.V.A. 22% (se dovuta) | | | | = € 0,00 |
| | Ritenuta d'acconto (se dovuta) | | | | = -€ 2.421,20 |
| | TOTALE | | | | = € 9.687,20 |

Totale da corrispondere € 9.687,20

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto n. 100 del 17/05/2011.
In base all'art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
dott. ing. Luca Vittori

16_16_3_AVV_PROV UDINE DET 1682 ESPROPRIO_001

# Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto
## Lavori di costruzione della strada denominata "Variante SP n. 80, nei Comuni di Porpetto e S. Giorgio di Nogaro".(Estratto) - Determina dirigenziale n. 1682 del 01.04.2016.

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATI** i contenuti della deliberazione giuntale n° 34, del 13 febbraio 2013, con la quale si è, tra l'altro, provveduto ad approvare il progetto definitivo, ai fini espropriativi, relativo all'intervento denominato: "VARIANTE S.P. N. 80, COMUNI DI PORPETTO E DI S.GIORGIO DI NOGARO"(omissis);
**RILEVATO** che tra le ditte espropriande, interessate ai lavori di cui al punto precedente si annovera il Sig BISCOTTI Roberto, nato a Mortegliano, il 21/07/1943, c.f. BSC RRT 43L21 F756X, proprietario dei seguenti mappali:
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 398, superficie mq. 1.267, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo;
foglio 5 mapp. 399, superficie mq. 200, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo;
foglio 5 mapp. 406, superficie mq. 300, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo;
foglio 5 mapp. 402, superficie mq. 1.523, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo;
foglio 5 mapp. 403, superficie mq. 80, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo;
foglio 5 mapp. 404, superficie mq. 76, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo;
foglio 5 mapp. 408, superficie mq. 180, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo;
foglio 5 mapp. 407,superficie mq. 150, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo (omissis)
foglio 5 mapp. 397, superficie mq. 298, €/mq. 4,00 dest. urb. E coltura seminativo
foglio 5 mapp. 400, superficie mq. 137, €/mq. 4.00 dest urb. E cultura seminativo (omissis)
per un totale di indennità provvisoria depositata, a favore della ditta in parola, di complessivi €. 16.844,00;
Accertato che con propria nota, datata 25 gennaio 2016, protocollo 6295, del 26 gennaio 2016, l'espropriando ha accettato l'indennità espropriativa, complessiva, citata al punto precedente;
(omissis);

**DETERMINA**

**1)** (omissis)
**3)** di autorizzare gli Uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine allo svincolo ed alla liquidazione, dell'importo complessivo di € 16.844,00, a favore della ditta BISCOTTI Roberto, nato a Mortegliano, il 21/07/1943, c.f. BSC RRT 43L21 F756X, proprietario dei seguenti mappali, censiti in Comune di Porpetto:

foglio 5 mapp. 398, superficie mq. 1.267, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251626W €. 5.068,00
bene censito in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 399, superficie mq. 200, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251626W €. 800,00
bene censito in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 406, superficie mq. 300, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251627X €. 1.200,00
bene censito in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 402, superficie mq. 1.523, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,

importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251626W €. 6.092,00
bene censito in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 403, superficie mq. 80, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251626W €. 320,00
bene censito in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 404, superficie mq. 76, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251627X €. 304,00
bene censito in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 408, superficie mq. 180, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251627X €. 720,00
bene censito in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 407, superficie mq. 150, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n° UD01251627X €. 600,00
foglio 5 mapp. 397, superficie mq. 298, €/mq. 4,00 dest. Urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento: UD01271684K €. 1.192,00
foglio 5 mapp. 400, superficie mq. 137, €/mq. 4,00 dest. Urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento: UD01271686M €. 548,00

secondo le indicazioni fornite dall'avente diritto nelle corrispondenti richieste ed in conseguenza del ricevimento del presente provvedimento, inviato dalla scrivente Amministrazione;

(omissis)

IL DIRIGENTE AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro

16_16_3_AVV_PROV UDINE DET 1727 ESPROPRIO_011

## Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Lavori di costruzione della strada denominata "Variante SP n. 80, nei Comuni di Porpetto e S. Giorgio di Nogaro".(Estratto) - Determina dirigenziale n. 1727 del 06.04.2016.

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATI** i contenuti della deliberazione giuntale n° 34, del 13 febbraio 2013, con la quale si è, tra l'altro, provveduto ad approvare il progetto definitivo, ai fini espropriativi, relativo all'intervento denominato: "VARIANTE S.P. N. 80, COMUNI DI PORPETTO E DI S.GIORGIO DI NOGARO"(omissis);
**RILEVATO** che tra le ditte espropriande, interessate ai lavori di cui al punto precedente si annovera il Sig SGUASSERO Renzo, nato a San Giorgio di Nogaro il 28/02/1944, - c.f. SGS RNZ 44B28 H895S, proprietario del seguente mappale: bene censito in Comune di Porpetto, al foglio 10 mapp. 924, superficie 53, €/mq. 30,00, dest. urb.: ind, coltura seminativo/seminativo arb, per un totale di indennità provvisoria depositata, a favore della ditta in parola, di complessivi €. 1.590,00, con codice di riferimento n° UD01249336P;
**ACCERTATO** che con propria nota, datata 25 gennaio 2016, protocollo 6183, del 26 gennaio 2016, l'espropriando ha accettato l'indennità espropriativa, complessiva-definitiva, citata al punto precedente; (omissis);

**DETERMINA**

**1)** (omissis)
**3)** di autorizzare gli Uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine allo svincolo ed alla liquidazione, dell'importo complessivo di € 1.590,00 (indennità definitiva) a favore della ditta SGUASSERO Renzo,

nato a San Giorgio di Nogaro il 28/02/1944, - c.f. SGS RNZ 44B28 H895S, proprietario del seguente mappale, censito in Comune di Porpetto, al foglio 10, particella. 924, superficie mq. 53, €/mq. 30,00 dest. Urb: ind, coltura seminativo/seminativo arborato, importo versato sull'apertura di deposito con codice di riferimento n° UD01249336P, €. 1.590,00, secondo le indicazioni fornite dall'avente diritto nella corrispondente richiesta ed in conseguenza del ricevimento del presente provvedimento, inviato dalla scrivente Amministrazione;

(omissis)

IL DIRIGENTE AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro

16_16_3_AVV_PROV UDINE DET 1826 PAGAMENTO_016

## Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO espropri stime catasto

Liquidazione indennità di esproprio di cessione bonaria delle aree Lavori di sistemazione a rotatoria dell'incrocio fra la SP 49 "Osovana" e la SP 58 "Dei Castelli" in Comune di Colloredo di Monte Albano. CUP B91B12000010002. Determina n. 1826 del 11.04.2016.

**IL DIRIGENTE**

(omissis)

**VISTO** omissis D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 omissis

**DETERMINA**

Omissis di procedere all'acquisizione, mediante emissione del decreto di esproprio, dell'immobile omissis il cui proprietario ha manifestato la volontà di voler addivenire alla cessione volontaria
Omissis di impegnare a favore della sotto indicata ditta omissis quale corrispettivo della cessione volontaria, a favore della Provincia di Udine, dell'immobile identificato come di seguito riportato

a) bene censito in comune di Colloredo di Monte Albano foglio 5 mappale 437 superficie mq. 45
omissis
Ditta Proprietaria DI GIUSTO Giorgio nato a Treppo Grande il 23/10/1956 prop. per intero
omissis
Calcolo indennità omissis € 1.170,00.-
Importo soggetto alla tassazione di cui all'art 11 commi 5,6 e 7 della L. n. 413 del 30/12/91
omissis

di liquidare omissis la somma omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

16_16_3_CNC_AZ AS1 CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE_007

## Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina"- Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di assistente sociale.

In esecuzione della determinazione n. 173 dd. 04.04.2016 del Sostituto del Responsabile della Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per:
**n. 1 posto di assistente sociale (cat. "D" del ruolo tecnico)**

L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' ALL'ACQUISIZIONE DEL VINCITORE COMPATIBILMENTE ALLE VIGENTI NORMATIVE NAZIONALI DI FINANZA PUBBLICA E ALLE CONSEGUENTI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE NEL S.S.R.

**1. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE** (art. 34 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Diploma abilitante alla specifica professione di assistente sociale previsto dalla vigente normativa
Oppure
Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale
Iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale
**2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE** (art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio;
2. il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del concorso pubblico.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
**3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'A.A.S. 1,
2. spedizione con raccomandata AR,
3. invio tramite PEC,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami, ovverosia entro la data indicata a pag. 1. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda, via G. Sai n. 1-3 , il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'Ufficio stesso, firmandole di fronte al dipendente addetto.
Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R. all'indirizzo via Sai 1-3, 34128 TRIESTE, farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 10 giorni successivi la data di scadenza del bando.
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando la casella di posta elettronica certificata dell'AAS 1 "Triestina" aas1.protgen@certsanita.fvg.it. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale. Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 23.59 del giorno di scadenza del bando. L'invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009); l'indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l'AAS 1 "Triestina". Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.
Gli allegati PEC, dovranno obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini selettivi:
1) Tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;
2) Tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punto, DEVONO essere contenuti in una cartella compressa formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip";
L'ammissione all'avviso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il

mancato pagamento comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda - via Sai 1-3 o su conto corrente bancario IBAN IT 18 J 02008 02205 000103534551 intestato all'A.A.S. n. 1 " Triestina", con indicazione specifica della selezione di cui trattasi, nella causale del versamento).
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel modulo di domanda allegato, i candidati devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:
a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPC 7.2.94 n. 174);
c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze a parità di punteggio (chi possiede tali titoli dovrà indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto diritto mediante apposita dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00)
L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e f) sarà considerata come
- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.
In caso di sentenze penali di condanna non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, l'Amministrazione procederà d'ufficio ad una valutazione autonoma ed insindacabile circa l'influenza della condanna sull'attitudine dell'interessato ad espletare l'attività del profilo messo a selezione.
L'amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà di valutare l'esclusione del candidato, qualora risulti una condanna per reati - con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio mediante frode - considerando il tipo e la gravità del reato stesso, l'epoca in cui è stato commesso, l'eventuale intervenuta riabilitazione, in relazione all'attività che il vincitore andrà ad espletare.
La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed e) sopradette, oltre che del possesso dei requisiti specifici comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.
L'esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione pervenga all'Azienda fuori termine utile o non sia sottoscritta (al di fuori dei casi di inoltro mediante PEC personale, che assolve l'identificazione del mittente).
I candidati portatori di handicap, beneficiari della L. 5.2.1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione autocertificata da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, "Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalla dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.".
Ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A.; conseguentemente eventuali certificati o attestati emessi da Pubbliche Amministrazioni, allegati alla domanda, non verranno presi in considerazione e di conseguenza saranno considerati nulli.
Pertanto, qualora il candidato debba dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione, nonché di titoli di merito conseguiti presso pubbliche amministrazioni (carriera, titoli accademici e di studio, curriculum formativo e professionale) è tenuto a presentare esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte onde assolvere alla funzione probatoria

propria degli atti sostituiti; inoltre, dette dichiarazioni sostitutive devono indicare con completezza il contenuto che s'intende attestare, pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.
Le pubblicazioni, invece, debbono essere edite a stampa e devono venire allegate, anche in copia, alla domanda. Non verranno valutate pubblicazioni dichiarate ma non allegate. Le stesse possono essere presentate in originale ovvero in fotocopia semplice, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo;
- la qualifica e profilo professionale;
- il regime orario (tempo pieno-part-time con relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione dei servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni-sospensione cautelare, ecc.);
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente-contratto libero professionale-collaborazione coordinata e continuativa-consulenza-prestazione occasionale-borsa di studio-assegnista di ricerca, ecc). Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, docente, incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l'incarico, descrizione attività, impegno orario settimanale, periodo e sede svolgimento stessa);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;
Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o negli atti di notorietà i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati devono recare l'esatta denominazione dell'Ente di formazione, il titolo dell'evento, le giornate di svolgimento, l'indicazione della durata, dell'orario di svolgimento e dell'eventuale superamento di esame finale.
E' possibile scaricare dal sito internet aziendale www.aas1.sanita.fvg.it i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione con raccomandata, si dovrà allegare fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/00), pena esclusione.
Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'art.18 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m. e i., i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione. In tale caso, dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessario per il reperimento della pratica.
Il curriculum formativo e professionale qualora non certificato ai sensi del D.P.R 445/00, ha unicamente uno scopo informativo. Non verranno pertanto valutati fatti, stati o qualità, se non correttamente certificati ai sensi di legge.
ALLA DOMANDA DEBITAMENTE FIRMATA DEVONO ESSERE UNITI:

- UN ELENCO, REDATTO IN CARTA SEMPLICE, DEGLI ALLEGATI
- IL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DATATO, FIRMATO ED AUTOCERTIFICATO
- LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA TASSA OBBLIGATORIA
- LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Nella domanda di ammissione, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO.
**4. PROVE DI ESAME** (art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
*prova scritta:* teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai principi, fondamenti, metodi, organizzazioni e tecniche professionali, con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari;
ovvero
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

- area etico-deontologica: profilo professionale - legge 23.03.1993 n.84; Codice deontologico; legge 03/04/2001 n.119; legge n.251/2000 e s.m.i.
- area della legislazione sanitaria nazionale: D.lgs. n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99 e s.m.i.principi e contenuti generali; legge n.405/75 e s.m.i.; legge n.180/78 e s.m. i.; DPR n. 309/90 e s.m.i.; legge n.125/2001 e s.m.e i.; Accordo Stato- Regioni (dipendenze) 21/01/1999 e 24/01/2008; Piano di azione nazionale salute mentale 24/01/2013 e regionale: LR n.81/78 e s.m.i.; LR n.11/2006 e s.m.i.; LR n. 57/1982 e s.m.i.; LR n.72/80 e s.m.i.; LR n. 17/2014; Piano Sanitario e Sociosanitario regionale 2006-2008 e 2010-2012; principi e contenuti dell'Atto Aziendale approvato con delibera A.S.S. 1 Triestina n. 391 dd.22/11/2012
- area della legislazione sociale: L. n. 68/99 e s.m.i.; L. n. 328/00 e s.m.i.; L n.66/1996 e DL n.93/2013; L.R. n.6/2006 e s.m.i.; LR n.15/2015; L. n. 381/91; LR n. 20/2006. L n. 193/2000; LR n. 18/2005
- area del diritto amministrativo e del lavoro - il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in particolare del SSN; D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.;
- area della discipline organizzative-gestionali-principi di organizzazione: lavorare per obiettivi - lavorare in equipe - lavoro per progetti- lavoro di rete: significato e condizioni favorenti, la presa in carico integrata ed il progetto personalizzato e partecipato della persona, l'intervento domiciliare, l'integrazione socio-sanitaria, lo sviluppo di comunità.

*prova pratica:* esposizione di una o più situazioni con problematiche di tipo sociosanitario utilizzando metodologia e strumenti del servizio sociale professionale; discussione di programmi di intervento di servizio sociale di comunità

*prova orale:* elementi di legislazione sanitaria, socio-sanitaria, sociale sia nazionale che e regionale come sopra descritta; elementi di diritto pubblico e privato, metodi e tecniche del servizio sociale professionale, elementi di metodologia delle scienze sociali e di organizzazione con particolare riferimento al sistema dei servizi socio-sanitari.

ovvero

colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché su principi generali di organizzazione del lavoro;

- nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e sloveno.

La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

**5. PRESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/01, l'Amministrazione - al fine di garantire una gestione funzionale della commissione -, in caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, per riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 100.

La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali.

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l'utilizzo di supporti informatici.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E' vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. E' altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi con riserva alla preselezione.

Verranno però esclusi dalla preselezione coloro che avranno presentato la domanda senza sottoscrizione o priva dell'allegata ricevuta di pagamento della tassa concorsuale (salvo che i candidati stessi non si presentino alla preselezione con la ricevuta dell'avvenuto pagamento).

LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Il diario dell'eventuale preselezione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Tale pubblicazione varrà quale comunicazione personale ai candidati che, pertanto, dovranno presentarsi senza alcun preavviso nella data, ora e sede indicate sulla G.U.

Il diario di preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda (www.aas1.sanita.fvg.it)
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione, risulteranno ricoprire i primi 100 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 100° candidato.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale.
Al termine della preselezione, le comunicazioni ai candidati avverranno con le seguenti modalità:
pubblicazione, - con valore di notifica a tutti i candidati, - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami del luogo in cui verranno esposti i seguenti quattro elenchi:

- candidati che hanno superato la preselezione e sono ammessi alla prima prova concorsuale
- candidati esclusi per non aver superato la preselezione
- candidati esclusi per non essersi presentati alla prova
- candidati esclusi per mancanza dei requisiti specifici di ammissibilità

Successivamente gli elenchi stessi verranno apposti all'albo dell'Azienda e pubblicati sul sito internet www.aas1.sanita.fvg.it
I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prima prova concorsuale con le modalità previste al punto successivo del presente bando.

**6. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI**
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale, sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Tale comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione all'albo aziendale telematico (www.aas1.sanita.fvg.it).
I candidati che risulteranno assenti nel giorno, ora e luogo indicati nella convocazione, anche se per motivi di forza maggiore, saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione.
Tutte le prove del concorso, sia scritto che pratica che orale, non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

**7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO**
L'esclusione del concorso è disposta dall'Amministrazione, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al D.Lgs 502/92 e s.m.i. nonché al citato D.P.R. 220/01.

**8. VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME** (art.i 14, 15 e 16 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

**9. COMMISSIONE ESAMINATRICE**
La commissione esaminatrice viene nominata dal Rappresentante Legale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 220/2001.

**10. PUNTEGGIO** (art. 8 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per titoli
- 70 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera punti 15
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 7

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici ed del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui agli artt. 11,20, 21, e 22 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220.

**11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Semplice Acquisizione e Carriera del Personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

**12. PARI OPPORTUNITÁ**

In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", dell'art. 57 del D.Lvo 165/01 sulle pari opportunità, l'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

**13. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA**

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria sarà compilata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, o, in caso di ulteriore parità, dall'art. 3 comma 7 della L. 127/97.
I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.
Tali titoli possono essere presentati o in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000.
Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, i posti a concorso saranno coperti prioritariamente dai volontari delle FF.AA. beneficiari della norma sopraccitata. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Commissario Straordinario dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

**14. CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE**

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art. 19 D.P.R. 220/01) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla L. 68/99, dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/94 o dal D.Lgs 66/2010, art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
L'Azienda, viste le disposizioni del D.Lgs 165/01 e del D.Lgs 81/2015, potrà utilizzare altresì la graduatoria del concorso per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa e nei limiti della legislazione vigente, per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
A questo fine l'utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli.
La rinuncia, da parte del candidato, ad eventuali incarichi a tempo determinato non pregiudica la chiamata in caso di successiva copertura di posti (oltre al numero di quelli messi a concorso) a tempo indeterminato.
Una volta scorsa tutta la graduatoria, l'Amministrazione ricomincerà a chiedere la disponibilità di ogni candidato utilmente collocato secondo l'ordine della graduatoria, finché perdura la validità della graduatoria medesima.
La graduatoria degli idonei rimane efficace non oltre trentasei mesi dalla data di pubblicazione e verrà utilizzata secondo opportunità stabilite dall'Amministrazione.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione FVG.

**15. ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO**

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla con-

clusione del concorso.
La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà avviata al macero.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalle normative nazionali e regionali in materia nonché nel D.Lgs. 165/2001 e smei, D.Lgs 502/1992 e smei, D.Lgs. 196/2003 e smei, DPR 445/2000 e smei e L. 241/1990 e smei
Referente del procedimento: dott.ssa Serene Sincovich - Sostituto del responsabile della SC Gestione e Valorizzazione del Personale

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. - S.S. Acquisizione e Carriera del Personale - via del Farneto n. 3 Trieste, o consultare il sito dell'Azienda www.aas1.sanita.fvg.it .
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PROROGARE, SOSPENDERE O REVOCARE LA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA, NONCHE' DI VARIARE IL NUMERO DI POSTI MESSI A SELEZIONE O ALTRE PARTI DEL BANDO, QUALORA NE RILEVASSE LA NECESSITÀ E L'OPPORTUNITÀ.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PERSONALE:
dott.ssa Serena Sincovich

***Modulo di domanda***

**ALL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA**
**N. 1 "TRIESTINA"**
**Via Sai 1-3**
**34128 TRIESTE**

**OGGETTO:** DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO

Il / La sottoscritt ……………………………... ………………………………………………………..
*(cognome e nome)*

*C.F*…………………………………………………………………………

**CHIEDE**

di essere ammess… al concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di

**ASSISTENTE SOCIALE (cat. D)**

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, **consapevole della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni,dichiara:**

- di esser nat… a ………………………………………………………………………….. …………………………………..il………………………………………………………..…;
- di risiedere a ……………………………………………………………………………….. ……………………………via……………………………………….…….n………....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO

  ovvero: di essere in possesso del seguente titolo di equiparazione alla cittadinanza italiana: ……………………………………………………………………………………………………….;

  ovvero: di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese dell'Unione Europea: ……………………………………………………………………………………………………….;
- di essere di stato civile …………………………………………………………………………………..….;
- di essere iscritt …nelle liste elettorali del Comune di…………………………………………………….;

  ovvero: di non essere iscritt….nelle liste elettorali per il seguente motivo…………………. ………………………………………………………………………………………………………..
- di aver riportato le seguenti condanne penali …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
(*da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione);*

- di essere in possesso del titolo di studio
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............. conseguito in data…………………………… presso
……….........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
*(indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento);*

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………...
*(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);*

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni o strutture private
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*(indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento, il PERIODO – DAL….AL…., le qualifiche – posizioni funzionali ricoperte, eventuale categoria e profilo di appartenenza -, il Settore di attività e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego)*

- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera…………………………………………………………
*(indicare una tra inglese, francese, tedesco e sloveno)*

- **di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata, ai sensi del D.L.vo 196/03.**

- che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

SIG. ______________________________________________________
VIA / PIAZZA __________________________________________ N.___
TELEFONO N. _______________________________________________
CAP__________ CITTÀ _________________________________________

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice. (Se presentati in fotocopia dichiarare la loro conformità agli originali).

DATA ____________________

______________________________
**FIRMA**
**(allegare fotocopia documento d'identità)**

**********************************************************************************************************************

**Se l'istanza è presentata a mano presso l'Ufficio protocollo, la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto, previa presentazione di un valido documento d'identità ovvero in caso di delega, allegare l'atto di delega firmato dal delegante.**

16_16_3_CNC_AZ AS2 GRADUATORIE VARIE_006

## Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Pubblicazione graduatorie concorsi.

Ai sensi dei DPR n.483/1997 e DPR n.220/2001 si rendono note le graduatorie dei seguenti concorsi espletato presso l'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina":

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.2 posti di dirigente medico della disciplina di pediatria, indetto con decreto del Direttore Generale n.602 del 19.11.2015. Graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale n.149 dd 31.03.2016.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | DI BENEDETTO Anna | punti 86,572/100 |
| 2. | TENORE Andrew | punti 86,520/100 |
| 3. | MARCUZZI Elena | punti 86,004/100 |
| 4. | SPAGNUT Giulia | punti 83,236/100 |
| 5. | ROBAZZA Margherita | punti 82,258/100 |
| 6. | VENTURA Giulia | punti 79,036/100 |
| 7. | FRANCO Francesca | punti 78,240/100 |
| 8. | TOMARCHIO Viviana | punti 77,253/100 |
| 9. | PIRRONE Angela | punti 76,318/100 |
| 10. | ROSSETTO Elena | punti 71,698/100 |
| 11. | PALONI Giulia | punti 71,248/100 |

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di assistente tecnico perito industriale elettrotecnico, indetto con decreto del Direttore Generale n.576 del 12.11.2015. Graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale n.148 dd 31.03.2016.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | VUATTOLO Giorgio | punti 64,154/100 |
| 2. | CAMA Letterio | punti 57,629/100 |

IL DIRETTORE SOC RISORSE UMANE:
dott. Elena Cussigh

16_16_3_CNC_CENTRO CRO GRADUATORIA CONCORSO RADIOTERAPISTA_018

## Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico

Graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura operativa complessa di oncologia radioterapica (disciplina: radioterapia) a tempo indeterminato (scadenza Bando: 24 novembre 2014).

Con determinazione dirigenziale n. 94 del 30.3.2016 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica (disciplina: radioterapia) a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Furlan Carlo | punti | 71,534 |
| 2. | Vinante Lorenzo | punti | 68,511 |
| 3. | Cernusco Nunzia Luna Valentina | punti | 64,002 |
| 4. | Scricciolo Melissa | punti | 63,518 |

Aviano, 6 aprile 2016

IL DIRETTORE S.O.C. "LEGALE, AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE":
avv. Alessandro Faldon

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
## (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|---|---|---|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltro postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|---|---|---|---|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab | Cartaceo (inoltro postale/fax | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**
**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali